

**ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA
REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA**

L'UNIONE EUROPEA,

di seguito denominata «Unione», e

LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

di seguito denominata «Mauritania»,

denominate collettivamente «parti» e singolarmente «parte»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione tra l'Unione e la Mauritania, in particolare nell'ambito dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ⁽¹⁾, quale modificato da ultimo (di seguito denominato «accordo di Cotonou») o nell'ambito dell'accordo tra l'Unione e gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («paesi ACP») che subentrerà all'accordo di Cotonou alla data della sua applicazione provvisoria o della sua entrata in vigore, nonché il desiderio comune delle parti di rafforzare tali relazioni,

IMPEGNATE a garantire la rigorosa osservanza del diritto internazionale e dei diritti umani fondamentali e, nel contempo, vantaggi reciproci per le parti interessate,

VISTE le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) di Montego Bay, del 1982,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 1995,

RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito denominata «pesca INN») e mirando ad adottare tutte le misure necessarie per la sua efficace attuazione,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti di cui le parti sono membri,

DESIDEROSE, a tal fine, di tenere conto dei pareri scientifici disponibili e pertinenti e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle ORGP interessate per garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani su scala internazionale,

DETERMINATE, a tal fine, a instaurare un dialogo, in particolare per quanto riguarda la governance della pesca, la lotta contro la pesca INN, il controllo, il monitoraggio e la sorveglianza delle attività di pesca,

AUSPICANDO che l'accesso alla zona di pesca sia in relazione con l'attività delle navi dell'Unione e che questa ottenga una quota adeguata delle risorse alieutiche eccedentarie, alle stesse condizioni tecniche di pesca applicate a tutte le flotte,

CONVINTE che il partenariato debba fondarsi su iniziative complementari, sinergiche e coerenti, siano esse adottate congiuntamente o da ciascuna delle parti,

DECISE, nell'ambito della politica settoriale della pesca della Mauritania, ad agevolare il partenariato, in particolare al fine di individuare le modalità più consone a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca tenendo conto della capacità di pesca delle flotte operanti nella zona di pesca, riservando nel contempo particolare attenzione alla natura transzonale e altamente migratoria di alcune specie,

(1) GU CE L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

CONSAPEVOLI del ruolo che il settore della pesca marittima e delle industrie connesse riveste ai fini dello sviluppo economico e sociale della Mauritania e di determinate regioni dell'Unione,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica e sociale più stretta mirante a instaurare e rafforzare la pesca sostenibile, nonché a contribuire a una migliore governance degli oceani, in particolare promuovendo gli investimenti con la partecipazione di imprese delle parti e conformemente agli obiettivi di sviluppo della Mauritania,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- a) «autorità mauritane»: il ministero della Pesca e dell'economia marittima;
- b) «autorità dell'Unione»: la Commissione europea;
- c) «presente accordo»: il presente accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania, il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania, i relativi allegati e le relative appendici;
- d) «attività di pesca»: ricerca del pesce, cala, posa, traino e salpamento di un attrezzo da pesca, recupero a bordo delle catture, trasbordo, conservazione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco di pesci e prodotti della pesca;
- e) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
- f) «nave dell'Unione»: qualsiasi peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione e immatricolato nell'Unione;
- g) «armatore»: la persona che è legalmente responsabile del peschereccio, ne ha l'esercizio e lo controlla;
- h) «zona di pesca»: le acque soggette alla sovranità o giurisdizione della Repubblica islamica di Mauritania. I pescherecci dell'Unione potranno svolgere attività di pesca ai sensi del presente accordo unicamente nelle zone in cui la pesca è autorizzata dalla normativa della Mauritania. Tale definizione non pregiudica gli eventuali negoziati sulla delimitazione delle zone marittime degli Stati costieri confinanti con la zona di pesca e, in generale, i diritti degli Stati terzi;
- i) «zona di gestione»: la zona di attività delimitata da coordinate geografiche, in cui sono utilizzabili determinati attrezzi o è autorizzata la pesca di determinate specie;
- j) «autorizzazione di pesca»: la licenza di pesca rilasciata dalle autorità mauritane a una nave dell'Unione, che conferisce a tale peschereccio il diritto di esercitare attività di pesca nella zona di pesca;
- k) «stock»: una risorsa biologica marina presente in una zona determinata;
- l) «prodotti della pesca»: gli organismi acquatici catturati mediante un'attività di pesca;
- m) «prodotti dell'acquacoltura»: gli organismi acquatici ottenuti da un'attività di acquacoltura, indipendentemente dallo stadio del loro ciclo vitale, o i prodotti da essi derivati;
- n) «settore della pesca»: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- o) «possibilità di pesca»: diritto di pesca quantificato, espresso in catture o numero di navi;
- p) «pesca sostenibile»: la pesca conforme agli obiettivi e ai principi fissati dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995.

ARTICOLO 2

Oggetto

Il presente accordo istituisce un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione che definisce in particolare:

- a) le condizioni alle quali le navi dell'Unione possono esercitare attività di pesca nella zona di pesca;
- b) la cooperazione economica e finanziaria nel settore della pesca, al fine di istituire un partenariato per il settore della pesca e rafforzare la governance degli oceani;
- c) la cooperazione amministrativa per l'attuazione della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c);
- d) la cooperazione scientifica e tecnica, al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona di pesca e sviluppare il settore in questione;
- e) la cooperazione relativa alle misure di controllo e sorveglianza per vigilare sulle attività di pesca nella zona di pesca, al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti e assicurare l'efficacia delle misure di conservazione delle risorse alieutiche e di gestione delle attività di pesca, in particolare ai fini della lotta contro la pesca INN.

ARTICOLO 3

Principi e obiettivi per l'attuazione del presente accordo

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca sostenibile nella zona di pesca in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce presenti in tale zona.
2. Le autorità mauritane si impegnano a garantire che l'accesso alla zona di pesca sia in relazione con l'attività della flotta dell'Unione. La Mauritania si adopera affinché la flotta dell'Unione ottenga una quota appropriata delle risorse alieutiche eccedentarie. La flotta dell'Unione godrà delle stesse condizioni tecniche di pesca e di accesso applicate a tutte le altre flotte.
3. A fini di trasparenza, la Mauritania si impegna a rendere pubbliche e a scambiare informazioni riguardanti qualsiasi accordo inteso ad autorizzare navi straniere nella zona di pesca e lo sforzo di pesca che deriva da tali accordi, in particolare il numero di autorizzazioni di pesca rilasciate, le catture dichiarate e le zone di pesca autorizzate.
4. Le parti convengono che l'attività di pesca delle navi dell'Unione sia esclusivamente limitata all'eccedenza delle catture ammissibili, di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS e stabilita, in modo chiaro e trasparente, sulla base dei pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra le parti con riguardo allo sforzo di pesca totale esercitato sugli stock considerati da tutte le flotte operanti nella zona di pesca.
5. Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, ai fini della determinazione delle risorse accessibili le parti terranno debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale, nonché delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle ORGP interessate.
6. Le parti si impegnano ad attuare il presente accordo conformemente all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou o all'articolo corrispondente dell'accordo tra l'Unione e i paesi ACP che subentrerà all'accordo di Cotonou, alla data della sua applicazione provvisoria o della sua entrata in vigore, per quanto riguarda gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo alla buona governance.
7. Le parti si impegnano, nel loro reciproco interesse, a instaurare un intenso dialogo, a favorire la concertazione e a scambiarsi informazioni, in particolare sull'attuazione della politica settoriale della pesca e la governance degli oceani.
8. Le parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione che potrebbe incidere sulle attività delle navi dell'Unione ai sensi del presente accordo.

9. Le parti si impegnano a garantire che la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) relativa ai principi e ai diritti fondamentali nel lavoro sia pienamente applicabile a tutti i marittimi imbarcati a bordo delle navi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, la contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e professione.

10. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, delle azioni e dei programmi attuati sulla base delle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 4

Accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca

Le autorità mauritane si impegnano ad autorizzare le navi dell'Unione a praticare attività di pesca nella zona di pesca conformemente al presente accordo.

ARTICOLO 5

Condizioni per l'esercizio della pesca e clausola di esclusività

1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca solo le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. Sono vietate tutte le attività di pesca che non rientrino nel quadro del presente accordo.

2. Le autorità mauritane rilasciano autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione unicamente nell'ambito del presente accordo. È vietato rilasciare autorizzazioni di pesca alle navi dell'Unione al di fuori del presente accordo, in particolare sotto forma di autorizzazione diretta.

3. La procedura per il rilascio di un'autorizzazione di pesca per una nave, i canoni applicabili agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nel protocollo del presente accordo, nei relativi allegati e nelle relative appendici.

4. Le parti garantiscono la corretta applicazione delle presenti condizioni e modalità attraverso un'adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.

ARTICOLO 6

Disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività di pesca

1. Al fine di garantire un quadro normativo per una pesca sostenibile, le navi dell'Unione operanti nella zona di pesca rispettano le disposizioni legislative e regolamentari mauritane che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca, salvo altrimenti disposto dal presente accordo. Le autorità mauritane notificano alle autorità dell'Unione le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al più tardi un mese prima dell'applicazione del presente accordo.

2. L'Unione si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire il rispetto, da parte delle navi dell'Unione, del presente accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari notificate, nonché l'effettiva applicazione delle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca previste dal presente accordo.

3. Le navi dell'Unione cooperano con le autorità mauritane responsabili delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS).

4. Le parti si informano di qualsiasi decisione di portata generale che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo. Le parti si informano preventivamente in merito a qualsiasi modifica delle rispettive politiche e legislazioni nel settore della pesca che possano incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

5. Qualsiasi modifica della legislazione atta a incidere sulle attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca ha forza esecutiva per le navi dell'Unione a decorrere dal sessantesimo giorno dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica di qualsiasi modifica della legislazione trasmessa dalla Mauritania, salvo circostanze eccezionali che rendano tale termine non applicabile.

ARTICOLO 7

Partenariato

Le parti convengono di rafforzare il loro partenariato estendendolo alla cooperazione scientifica e regionale, alla cooperazione tra operatori economici e alla cooperazione in materia di MCS, alla lotta contro la pesca INN nonché alla cooperazione amministrativa per l'attuazione di una politica della pesca sostenibile.

ARTICOLO 8

Cooperazione in campo scientifico

1. Nel periodo di applicazione del presente accordo le parti cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca e si impegnano in tal senso a mettere a disposizione i dati disponibili. A tale scopo si è convenuto di istituire una riunione scientifica congiunta, da tenersi una volta all'anno, in sessione ordinaria, alternativamente nell'Unione e in Mauritania.
2. Sulla base delle conclusioni della riunione scientifica e dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 14 per prendere, di comune accordo, le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.
3. Le parti si impegnano a concertarsi, direttamente o nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche e cooperare alla ricerca scientifica nei settori a essa correlati.

ARTICOLO 9

Cooperazione regionale

1. Le parti si impegnano a cooperare nell'ambito delle ORGP e delle organizzazioni regionali per la pesca (ORP) di cui fanno parte al fine di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse biologiche e far sì che le attività di pesca non incidano negativamente sull'ecosistema marino.
2. Le parti si impegnano inoltre a consultarsi regolarmente nell'ambito delle riunioni delle ORGP e delle ORP di cui fanno parte, prima e durante tali riunioni, anche in merito alla possibilità di presentare proposte congiunte nell'ambito di tali organizzazioni.

ARTICOLO 10

Cooperazione tra operatori economici

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Si consultano per facilitare e promuovere le diverse azioni che possono essere attuate a questo scopo.
2. Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e sugli attrezzi da pesca, sui metodi di conservazione e sui processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.
4. Le parti incoraggiano, in particolare, la promozione degli investimenti di interesse comune, nel rispetto delle legislazioni vigenti.

ARTICOLO 11

Cooperazione in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza e in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

1. Le parti si impegnano a collaborare per garantire il MCS delle attività di pesca nella zona di pesca e a lottare contro la pesca INN ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile.
2. La Mauritania vigila sull'effettiva applicazione delle disposizioni che disciplinano il controllo della pesca contenute nel presente accordo e nel protocollo del presente accordo. Le navi dell'Unione cooperano con le autorità mauritane preposte al controllo della pesca.

IMPEGNI E OBBLIGHI GENERALI

ARTICOLO 12

Cooperazione amministrativa

Per garantire l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche, le parti:

- a) instaurano una cooperazione amministrativa al fine di assicurare che le navi dell'Unione rispettino il presente accordo;
- b) cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca INN, in particolare mediante lo scambio di informazioni e una stretta cooperazione amministrativa.

ARTICOLO 13

Contropartita finanziaria

1. La contropartita finanziaria è definita nel protocollo del presente accordo, nei relativi allegati e nelle relative appendici.
2. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende:
 - a) una compensazione finanziaria concessa dall'Unione per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca;
 - b) i canoni pagati dagli armatori delle navi dell'Unione;
 - c) un sostegno settoriale, oggetto di programmazione annuale e pluriennale, concesso dall'Unione per l'attuazione di una politica di pesca sostenibile, la promozione del settore della pesca e la governance degli oceani.
3. La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata secondo le modalità stabilite dal protocollo del presente accordo.
4. L'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), può essere rivisto dalla commissione mista nei casi seguenti:
 - a) riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
 - b) aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione, purché ciò sia compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; o
 - c) sospensione o denuncia di cui agli articoli 21 e 22.
5. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera c):
 - a) è dissociata dai pagamenti relativi ai costi di accesso di cui al paragrafo 2, lettere a) e b);

b) è determinata e condizionata dal conseguimento degli obiettivi del sostegno settoriale conformemente alle disposizioni del protocollo e alla programmazione annuale e pluriennale per la sua attuazione.

6. L'importo della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera c), può essere modificato dalla commissione mista in caso di revisione delle condizioni per la concessione del sostegno finanziario destinato all'attuazione della politica settoriale.

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 14

Commissione mista

1. È istituita una commissione mista formata da rappresentanti delle parti. Essa è responsabile della sorveglianza dell'applicazione del presente accordo e può adottare modifiche del protocollo del presente accordo, degli allegati e delle appendici.

2. La commissione mista:

- a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo;
- b) definisce e valuta la programmazione annuale e pluriennale della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c);
- c) assicura il necessario coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;
- d) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.

3. La commissione mista può approvare modifiche del protocollo del presente accordo, dei suoi allegati e delle sue appendici per quanto riguarda:

- a) la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b);
- b) le modalità del sostegno settoriale e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c);
- c) le condizioni e le modalità tecniche per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione;
- d) qualsiasi altra funzione assegnatale di comune accordo dalle parti, anche in materia di lotta contro la pesca INN, di cooperazione amministrativa e nel settore della *governance* degli oceani.

4. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Mauritania e nell'Unione, o in un altro luogo stabilito dalle parti, ed è presieduta dalla Parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Le conclusioni delle riunioni della commissione mista sono messe a verbale e firmate dalle parti.

5. La commissione mista può deliberare, se del caso, mediante scambio di lettere.

ARTICOLO 15

Zona di applicazione

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea e, dall'altro, al territorio della Mauritania e alle acque mauritane.

ARTICOLO 16

Risoluzione delle controversie

Le parti si consultano in caso di controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 17

Status del protocollo del presente accordo, degli allegati e delle appendici

Il protocollo del presente accordo, i suoi allegati e le sue appendici formano parte integrante del presente accordo e sono parimenti disciplinati dalle sue disposizioni finali.

ARTICOLO 18

Regime linguistico ed entrata in vigore

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua araba, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Esso entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19

Durata di applicazione

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Esso è tacitamente rinnovabile, salvo denuncia ai sensi dell'articolo 22.

ARTICOLO 20

Applicazione provvisoria

La firma del presente accordo a opera delle parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, a meno che una di esse non decida, all'atto della firma, che il presente accordo non avrà un'applicazione provvisoria.

ARTICOLO 21

Sospensione

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in uno o più dei casi seguenti:
 - a) se circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca;
 - b) se tra le parti sorge una controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo;
 - c) se una delle parti viola il presente accordo, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 6, concernente il rispetto dei diritti umani;

d) se intervengono mutamenti significativi nella politica settoriale che ha portato alla conclusione del presente accordo tali da indurre una delle parti a chiederne la modifica.

2. La sospensione dell'applicazione del presente accordo è notificata per iscritto dalla Parte interessata alla controparte e diventa effettiva tre mesi dopo il ricevimento della notifica. L'invio della suddetta notifica comporta l'avvio di consultazioni tra le parti al fine di pervenire a una soluzione amichevole della controversia entro tre mesi.

3. Nel caso in cui eventuali divergenze non siano risolte in via amichevole e sia attuata la sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa, il presente accordo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione del presente accordo, salvo diversamente convenuto.

ARTICOLO 22

Denuncia

1. Il presente accordo può essere denunciato su iniziativa di una delle parti in uno o più dei casi seguenti:

- a) se circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, impediscono l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca;
- b) in caso di degrado degli stock interessati;
- c) in caso di riduzione dell'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione;
- d) in caso di violazione degli impegni sottoscritti dalle parti in materia di lotta contro la pesca INN;
- e) se tra le parti sorge una controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo e se tale controversia non è risolta in via amichevole entro un termine di sei mesi;
- f) se una delle parti non rispetta le disposizioni del presente accordo;
- g) se intervengono mutamenti significativi nella politica settoriale che ha portato alla conclusione del presente accordo tali da indurre una delle parti a chiederne la modifica e se tale richiesta è rimasta insoddisfatta per sei mesi.

2. La denuncia del presente accordo è notificata per iscritto dalla Parte interessata alla controparte e diventa effettiva sei mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine.

3. A partire dal momento della notifica della denuncia, le parti si consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia entro sei mesi.

4. L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 13 per l'anno in cui prende effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*. Tale riduzione si applica anche nel caso in cui una delle parti ponga fine all'applicazione provvisoria del presente accordo.

ARTICOLO 23

Revisione

Le parti convengono di riesaminare il presente accordo al fine di tenere conto di eventuali modifiche del quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale che possano incidere sulle attività di pesca dell'Unione.

ARTICOLO 24

Abrogazione

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania ⁽²⁾, entrato in applicazione l'8 agosto 2008, è abrogato.

Съставено в Брюксел на петнадесети ноември две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Bruselas, el quince de noviembre de dos mil veintiuno.

V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende november to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and twenty one.

Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille vingt et un.

Sastavljeno u Bruxellesu petnaestog studenoga godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaventuno.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada piecpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų lapkričio penkioliką dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év november havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Novembru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Brussel, vijftien november tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego listopada roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em quinze de novembro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Bruxelles la cincisprezece noiembrie două mii douăzeci și unu.

V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícdvadsatjeden.

V Bruslju, dne petnajstega novembra leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Bryssel den femtonde november år tjugohundratjugoett.

حرر في بروكسل، يوم 15 نوفمبر 2021

⁽²⁾ GU UE L 343 del 8.12.2006, pag. 4.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európa Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen
 عن الاتحاد الأوروبي

За Ислямска република Мавритания
 Por la República Islámica de Mauritania
 Za Mauritánskou islámskou republikou
 For Den Islamiske Republik Mauretaniens
 Für die Islamische Republik Mauretaniens
 Mauritaania Islamivabariigi nimel
 Για την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας
 For the Islamic Republic of Mauritania
 Pour la République islamique de Mauritanie
 Za Islamsku Republiku Mauritaniju
 Per la Repubblica islamica di Mauritania
 Mauritānijas Islāma Republikas vārdā —
 Mauritānijos Islamo Respublikos vardu
 A Mauritániai Iszlám Köztárság részéről
 Għar-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania
 Voor de Islamitische Republiek Mauritanie
 W imieniu Islamskiej Republiki Mauretańskiej
 Pela República Islâmica da Mauritânia
 Pentru Republica Islamică Mauritania
 Za Mauritánsku islamsku republiku
 Za Islamsko republiko Mavretanijo
 Mauritanian islamilaisen tasavallan puolesta
 För Islamiska republiken Mauretaniens
 عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

**PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA
L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA**

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'accordo di pesca, salvo le modifiche indicate nel presente articolo, e completate come segue:

- 1) «accordo di pesca»: l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania;
- 2) «protocollo» «presente protocollo»: il presente protocollo di attuazione dell'accordo di pesca, i relativi allegati e le relative appendici;
- 3) «sbarco»: lo scarico a terra di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio;
- 4) «trasbordo»: lo scarico su un'altra nave di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo di una nave;
- 5) «osservatore»: qualsiasi persona autorizzata da un'autorità nazionale, conformemente all'allegato I, a osservare l'attività di pesca a fini scientifici;
- 6) «licenza di pesca»: un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Ministero all'armatore dietro pagamento di un canone, che gli conferisce il diritto di pescare durante il periodo per il quale è stata concessa;
- 7) «possibilità di pesca»: un diritto di pesca quantificato, espresso in catture e/o sforzo di pesca;
- 8) «operatore»: la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 9) «delegazione»: la delegazione dell'Unione europea in Mauritania;
- 10) «ministero»: il ministero della Pesca e dell'economia marittima;
- 11) «raccomandatario»: raccomandatario definito all'articolo 538 del codice della Marina mercantile (*Code de la Marine marchande*) della Repubblica islamica di Mauritania.

ARTICOLO 2

Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo è attuare le disposizioni dell'accordo di pesca, stabilendo in particolare le condizioni per l'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca quale definita all'articolo 1, lettera h), dell'accordo di pesca, nonché le disposizioni di attuazione del partenariato per una pesca sostenibile.

ARTICOLO 3

Possibilità di pesca

1. A decorrere dalla data di applicazione del presente protocollo e per il periodo definito all'articolo 20, le possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 5 dell'accordo di pesca sono fissate nella tabella sottostante in base alle condizioni previste nelle schede tecniche riportate nell'allegato I.

Tabella delle categorie di pesca

Categorie di pesca		Totali ammissibili di catture e quantitativi di riferimento
1	Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei, a eccezione di aragoste e granchi	5 000 tonnellate
2	Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello	6 000 tonnellate
2 bis	Pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello	Nasello: 3 500 tonnellate Calamaro: 1 450 tonnellate Seppia: 600 tonnellate
3	Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino	3 000 tonnellate
4	Tonnriere con reti a circuizione	14 000 tonnellate (quantitativo di riferimento)
5	Tonnriere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie	7 000 tonnellate (quantitativo di riferimento)
6	Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica	225 000 tonnellate (*)
7	Navi per la pesca pelagica fresca	15 000 tonnellate (**)
8	Cefalopodi	[pm] tonnellate

(*) È autorizzato un superamento del 10 % senza incidenza sulla contropartita finanziaria versata dall'Unione europea per l'accesso.

(**) Se sono utilizzate, tali possibilità di pesca devono essere detratte dal totale ammissibile di catture previsto per la categoria 6.

Sulla base dei pareri scientifici disponibili, le parti possono decidere, in sede di commissione mista, l'assegnazione di possibilità di pesca per pescherecci da traino congelatori adibiti alla cattura di specie demersali per le quali siano state identificate eccedenze.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 7, 10 e 23 del presente protocollo.

3. A norma dell'articolo 5 dell'accordo di pesca, le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca, sotto forma di licenza di pesca, rilasciata conformemente al presente protocollo secondo le modalità stabilite nell'allegato I e nelle appendici.

ARTICOLO 4

Sforzo di pesca complessivo nelle acque mauritane e trasparenza

1. L'accesso alle risorse alieutiche delle zone di pesca mauritane è concesso alle flotte straniere qualora esista un'eccedenza ai sensi dell'articolo 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM) ⁽¹⁾ e dopo aver tenuto conto della capacità di sfruttamento delle flotte nazionali mauritane.

2. Conformemente alla legislazione della Mauritania, gli obiettivi da conseguire in materia di assetto e gestione sostenibile nonché i totali ammissibili di catture sono decisi per ogni tipo di pesca dalla Mauritania sulla base del parere dell'organismo incaricato della ricerca oceanografica in tale paese e delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) interessate.

⁽¹⁾ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (con allegati, atto finale e processi verbali di rettifica dell'atto finale in data 3 marzo 1986 e 26 luglio 1993), conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite del 16 novembre 1994, Vol. 1834, I-31363, pagg. 3).

3. Il presente protocollo garantisce alle navi dell'Unione priorità di accesso alle eccedenze disponibili nella zona di pesca. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 3 del presente protocollo sono assegnate alle navi dell'Unione sulla base delle eccedenze disponibili, in via prioritaria rispetto alle possibilità di pesca assegnate alle altre flotte straniere autorizzate a pescare nella zona di pesca.
4. Tutte le misure tecniche di conservazione, assetto e gestione della risorsa, nonché le modalità finanziarie, il canone, il contributo finanziario pubblico e gli altri diritti a cui è subordinata la concessione delle autorizzazioni di pesca, precisati per ciascun tipo di pesca nell'allegato I del presente protocollo, saranno applicabili a qualsiasi flotta industriale straniera operante nelle zone di pesca della Mauritania in condizioni tecniche simili a quelle delle navi dell'Unione.
5. La Mauritania si impegna a rendere pubblico qualsiasi accordo pubblico o privato inteso ad autorizzare l'accesso di navi straniere alla sua zona di pesca, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
- gli Stati o le altre entità che partecipano all'accordo;
 - il periodo o i periodi di applicazione dell'accordo;
 - il numero di navi e i tipi di attrezzi autorizzati;
 - le specie o gli stock di cui è autorizzata la pesca, nonché eventuali limiti di cattura applicabili;
 - le misure applicabili in materia di dichiarazione, monitoraggio, controllo e sorveglianza;
 - una copia dell'accordo scritto.
6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, la Mauritania trasmette ogni anno all'Unione una relazione dettagliata indicante il numero di autorizzazioni di pesca per categoria di pesca rilasciate a navi battenti bandiera di altri Stati terzi, i corrispondenti quantitativi autorizzati di catture, le catture effettivamente realizzate e le modalità tecniche e finanziarie di accesso di tali navi alla zona di pesca. Tale relazione è esaminata dalla commissione mista e può essere messa a disposizione del comitato scientifico congiunto indipendente di cui all'articolo 9.
7. Il modello di relazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo è riportato nell'allegato III del presente protocollo.

ARTICOLO 5

Contributo finanziario

A. Contropartita finanziaria per l'accesso

- Per il periodo di cui all'articolo 20, la contropartita finanziaria annua per l'accesso di cui all'articolo 13, lettera a), dell'accordo di pesca è fissata a 57 500 000 EUR all'anno, fatti salvi i paragrafi 4 e 6 del presente articolo e subordinatamente a quanto previsto dal paragrafo 10 del presente articolo.
- Per il primo anno di applicazione del presente protocollo, l'Unione versa la contropartita finanziaria per l'accesso in due rate:
 - un importo di 50 000 000 EUR è versato entro 90 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo;
 - un importo di 7 500 000 EUR è versato nei sessanta giorni successivi alla convalida del piano di gestione dei piccoli pelagici nella zona di pesca di cui all'articolo 9, paragrafo 9, da parte della commissione mista.
- Per il secondo anno di applicazione, l'Unione versa la contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 entro la ricorrenza anniversaria del primo giorno di applicazione del presente protocollo.
- A partire dal terzo anno di applicazione del presente protocollo, la contropartita finanziaria per l'accesso è fissata secondo la procedura di cui all'articolo 7.
- Per gli anni successivi, la contropartita finanziaria relativa all'accesso, stabilita a norma del paragrafo 4, è versata integralmente entro la ricorrenza anniversaria del primo giorno di applicazione del presente protocollo.

6. Per le categorie di pesca 4 e 5 (tonniere), se le catture effettuate dalle tonniere dell'Unione nella zona di pesca superano il quantitativo di riferimento definito per ciascuna categoria all'appendice 2, l'Unione versa, oltre al contributo finanziario di cui ai paragrafi da 1 a 3, un importo pari a 45 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata, fermo restando l'importo del canone a carico degli armatori, fissato nelle schede tecniche corrispondenti. Tuttavia, l'importo versato dall'Unione per il superamento non eccede un importo pari al doppio del quantitativo di riferimento corrispondente. Se i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione superano il doppio del quantitativo di riferimento corrispondente, l'importo dovuto per il quantitativo che eccede tale massimale sarà versato l'anno successivo.

7. I canoni a carico degli armatori sono stabiliti nell'allegato I, mentre le schede tecniche figurano nell'appendice 2. I canoni sono versati dagli armatori conformemente all'allegato I e all'appendice 2.

8. Il contributo finanziario per l'accesso di cui ai paragrafi da 1 a 7 è versato al Tesoro pubblico della Mauritania. Tale contributo è iscritto nel bilancio dello Stato e soggetto alle norme e alle procedure di gestione delle finanze pubbliche mauritane.

9. Le autorità mauritane comunicano ogni anno all'Unione, nei tre mesi che precedono la data prevista del pagamento, le coordinate bancarie dei conti di cui al paragrafo 7.

10. Le autorità mauritane hanno la responsabilità esclusiva dell'utilizzo della contropartita finanziaria di cui ai paragrafi da 1 a 7.

11. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 9, 10, 11 e 13 del presente protocollo.

B. Contributo finanziario per il sostegno settoriale

12. Per il periodo di cui all'articolo 20 del presente protocollo, il contributo finanziario complessivo concesso dall'Unione per il sostegno settoriale, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b, dell'accordo di pesca, è fissato a: 16 500 000 EUR. La ripartizione annuale di tale importo è stabilita dalla commissione mista secondo le modalità di cui all'articolo 8 del presente protocollo e all'allegato II.

13. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente protocollo è concessa congiuntamente dalla Mauritania e dall'Unione secondo le procedure di cui all'articolo 8 e all'allegato II.

14. Il pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 12 del presente protocollo è effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 8 del presente protocollo e all'allegato II.

15. Le autorità mauritane comunicano ogni anno all'Unione, nei tre mesi che precedono la data prevista del pagamento, le coordinate bancarie dei conti di cui all'articolo 8, paragrafo 12.

16. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è iscritto nel bilancio dello Stato e soggetto alle norme e alle procedure di gestione delle finanze pubbliche mauritane. Esso tiene conto dei principi di sana gestione finanziaria, in particolare dei principi di economia, efficienza ed efficacia, e rispetta specificamente i principi di trasparenza, di proporzionalità, di non discriminazione e di parità di trattamento.

17. Le azioni e i progetti finanziati dal sostegno settoriale possono essere sottoposti a revisione contabile dai servizi della Commissione europea e dalla Corte dei conti europea ed essere oggetto di indagini da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

18. Il paragrafo 12 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 13, 14, 15, 21 e 23 del presente protocollo.

ARTICOLO 6

Monitoraggio dei totali ammissibili di cattura e dei quantitativi di riferimento

1. I TAC (categorie 1, 2, 2 bis, 3, 6, 7 e 8) e i quantitativi di riferimento (categorie 4 e 5) sono definiti nelle schede tecniche riportate nell'allegato I. Essi sono fissati sulla base dell'anno civile, vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre. Se il primo e l'ultimo periodo di applicazione del presente protocollo non corrispondono a un anno civile, i TAC sono fissati *pro rata temporis* e tenendo conto, per ogni categoria di pesca, delle tendenze di ripartizione delle catture nel corso dell'anno.

2. A eccezione delle categorie 4 e 5 (tonniere), alle quali si applicano quantitativi di riferimento, e delle disposizioni specifiche applicabili al TAC della categoria 6, i totali delle catture realizzate dalle navi dell'Unione nella zona di pesca non possono superare i TAC. In caso di superamento sono applicate le regole in materia di detrazione di contingenti previste dalla normativa dell'Unione.

3. In applicazione del paragrafo 2, la Mauritania e l'Unione assicurano il monitoraggio congiunto dell'attività delle navi dell'Unione nella zona di pesca al fine di garantire una gestione adeguata dei TAC. Nell'ambito di tale monitoraggio, la Mauritania e l'Unione si informano reciprocamente non appena il livello delle catture delle navi dell'Unione presenti nella zona di pesca abbia raggiunto l'80 % del TAC nella categoria di pesca corrispondente. L'Unione ne informa di conseguenza i suoi Stati membri.

4. Una volta raggiunto l'80 % del TAC corrispondente, la Mauritania e l'Unione assicurano un monitoraggio su base giornaliera delle catture praticate dalle navi dell'Unione. La Mauritania e l'Unione si informano reciprocamente non appena sia stato raggiunto il TAC corrispondente. L'Unione ne informa di conseguenza i suoi Stati membri ai fini della cessazione delle attività di pesca.

ARTICOLO 7

Revisione delle possibilità di pesca

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta di una delle parti le possibilità di pesca di cui all'articolo 3 del presente protocollo possono essere rivedute di comune accordo dalla commissione mista conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo di pesca e all'articolo 11 del presente protocollo, a condizione che tale revisione non pregiudichi la sostenibilità delle risorse nella zona di pesca. Tale revisione può riguardare il numero di navi dell'Unione, le specie bersaglio o i contingenti assegnati a norma dell'articolo 3 del presente protocollo per ciascuna categoria, tiene conto delle attività effettive delle navi dell'Unione nella zona di pesca e comporta un adeguamento della relativa contropartita finanziaria.

2. In applicazione del paragrafo 1 e al più tardi sei mesi prima della scadenza del secondo anno di applicazione del presente protocollo, la commissione mista procede a una prima valutazione dell'utilizzo delle possibilità di pesca da parte delle navi dell'Unione operanti nella zona di pesca.

3. Tuttavia, in seguito alla revisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'aumento delle possibilità di pesca non può condurre a un aumento pari o superiore al doppio della compensazione finanziaria versata dall'Unione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

ARTICOLO 8

Sostegno settoriale

1. Il sostegno settoriale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di pesca e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo contribuisce all'attuazione della politica settoriale della pesca definita dalla Mauritania.

2. Tale sostegno settoriale contribuisce allo sviluppo di una pesca sostenibile in Mauritania, dissociato dalla componente relativa all'accesso delle navi dell'Unione alla zona di pesca. Esso concorre all'attuazione delle strategie nazionali in materia di sviluppo sostenibile del settore della pesca, da un lato, e di tutela ambientale e delle zone marine e costiere protette, dall'altro.

3. Entro sei mesi dalla data di applicazione del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di attuazione riguardanti in particolare:

- a) gli orientamenti annuali e pluriennali per l'utilizzo dell'importo specifico del sostegno settoriale conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, dell'accordo di pesca;
- b) gli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungere ai fini dello sviluppo di attività di pesca sostenibili, tenuto conto delle priorità espresse dalle autorità mauritane nell'ambito della politica nazionale nel settore;

- c) i criteri, le relazioni e le procedure, compresi gli indicatori finanziari e di bilancio e la metodologia di controllo e di audit da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti, su base annuale.
4. Qualsiasi modifica degli orientamenti, degli obiettivi, dei criteri e degli indicatori è approvata dalle parti in sede di commissione mista.
5. Le autorità mauritane presentano una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei progetti attuati nell'ambito del sostegno settoriale, che è esaminata dalla commissione mista. La struttura della relazione è presentata nell'allegato II.
6. Prima della scadenza del protocollo, le autorità mauritane presentano una relazione finale sull'attuazione del sostegno settoriale a norma del presente protocollo.
7. Se necessario, le parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza, la sospensione o la denuncia del presente protocollo quali previste dal protocollo stesso. Tuttavia, ogni azione o progetto già convalidato dalla commissione mista è preso in considerazione ai fini di un'eventuale proroga del monitoraggio del sostegno settoriale relativo alle azioni o ai progetti in questione per un ulteriore periodo massimo di sei mesi.
8. Il sostegno settoriale è attuato con l'aiuto di una cellula di coordinamento incaricata di monitorare le decisioni della commissione mista e i cui compiti sono descritti in dettaglio nell'allegato II. A seguito di una decisione della commissione mista, è possibile individuare azioni di sostegno alle attività di tale cellula di coordinamento, finanziate, se del caso, con una dotazione specifica del sostegno settoriale.
9. Il sostegno settoriale di cui al paragrafo 1 è destinato ad azioni e progetti specifici identificati congiuntamente. Esso non può essere utilizzato per coprire le spese operative dei beneficiari, a eccezione, se del caso, della dotazione di cui al paragrafo 8 destinata alle azioni di sostegno alla cellula di coordinamento.
10. Le parti stabiliscono un piano di comunicazione e visibilità in relazione all'accordo di pesca. Tale piano è approvato nella prima riunione della commissione mista.
11. Il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale prevista all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di pesca è effettuato:
- per il primo anno, entro due mesi dall'approvazione, da parte della commissione mista, della programmazione annuale e pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del presente protocollo;
 - per gli anni successivi, entro due mesi dall'approvazione, da parte della commissione mista, dei risultati dell'anno precedente e della programmazione annuale per l'esercizio successivo.
12. I fondi destinati al sostegno settoriale sono versati dall'Unione su un conto del Tesoro pubblico della Mauritania presso la Banca centrale di Mauritania (BCM), che li trasferisce appena possibile sul conto a destinazione specifica presso la Banca centrale di Mauritania aperto a favore del ministero e utilizzato unicamente ai fini del sostegno settoriale. Le autorità mauritane comunicano all'Unione le coordinate bancarie di tale conto subito dopo l'applicazione provvisoria del presente protocollo.
13. Il pagamento, da parte dell'Unione, del sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuato in rate annuali. L'erogazione delle rate è decisa in funzione dei livelli di realizzazione valutati in sede di commissione mista conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di pesca, previa presentazione della relazione annuale sullo stato di avanzamento di cui al paragrafo 5 del presente articolo e previa organizzazione del seminario descritto al paragrafo 14 del presente articolo. Le modalità pratiche di attuazione sono definite conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e all'allegato II. Se del caso, tali modalità possono essere precisate o rivedute dalla commissione mista.
14. I beneficiari del sostegno settoriale sono invitati dalle parti, una volta all'anno, a partecipare a un seminario in cui vengono presentate e programmate le azioni finanziate dal sostegno settoriale.

15. Fatta eccezione per la dotazione di cui al paragrafo 8, destinata alle azioni di sostegno alle attività della cellula di coordinamento, il sostegno settoriale di cui al paragrafo 1 può essere erogato soltanto quando gli importi versati dall'Unione nell'ambito del sostegno settoriale 2015-2019, 2019-2020 e 2020-2021 siano stati interamente trasferiti sul conto a destinazione specifica di cui al paragrafo 12 e siano stati integralmente oggetto di impegni di finanziamento conformemente alla programmazione congiunta applicabile.

ARTICOLO 9

Cooperazione scientifica per una pesca sostenibile

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca, in base ai principi di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini.
2. Conformemente agli articoli 3 e 8 dell'accordo di pesca, le parti si impegnano a organizzare, periodicamente o in caso di necessità, riunioni scientifiche volte a esaminare questioni di ordine scientifico e, se necessario, su richiesta della commissione mista, il valore stimato delle catture al momento della prima vendita nel luogo di sbarco o sui mercati di destinazione.
3. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, le parti cooperano per seguire l'evoluzione dello stato delle risorse e delle attività di pesca nella zona di pesca. A tale scopo si tiene almeno una volta all'anno, alternativamente in Mauritania e nell'Unione, una riunione del comitato scientifico congiunto indipendente.
4. Il comitato scientifico congiunto indipendente adotta il proprio regolamento interno in occasione della sua prima riunione. Tale regolamento interno è approvato dalla commissione mista.
5. A integrazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'accordo di pesca, la partecipazione al comitato scientifico congiunto indipendente può essere estesa, nella misura in cui risulti necessario, a esperti degli istituti scientifici degli Stati membri dell'Unione e dei paesi terzi, nonché a osservatori, rappresentanti delle parti interessate o rappresentanti delle ORGP, come il Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE).
6. Il mandato del comitato scientifico congiunto indipendente verte in particolare sulle attività seguenti:
 - a) elaborare una relazione scientifica annuale sulle attività di pesca oggetto del presente protocollo e sulle valutazioni degli stock corrispondenti. Nell'elaborare la relazione, il comitato scientifico congiunto indipendente tiene pienamente conto delle informazioni relative alle attività delle flotte nazionali mauritane e delle altre flotte straniere, nonché delle misure e dei piani di gestione adottati dalla Mauritania;
 - b) definire e proporre alla commissione mista l'attuazione di programmi o di azioni atti a migliorare la comprensione della dinamica delle attività di pesca, dello stato delle risorse e dell'evoluzione degli ecosistemi marini;
 - c) esaminare le questioni scientifiche che emergono nel corso dell'esecuzione del presente protocollo e se necessario, su richiesta della commissione mista, adottare un parere scientifico secondo una procedura approvata all'unanimità in seno al comitato scientifico congiunto indipendente;
 - d) compilare e analizzare i dati relativi agli sforzi, alle catture e alla loro commercializzazione per ciascun segmento delle flotte da pesca nazionali, dell'Unione e di paesi terzi che operano nella zona di pesca in relazione alle risorse e alle attività di pesca che formano oggetto del presente protocollo;
 - e) ideare e programmare la realizzazione di campagne di valutazione annuali degli stock, comprese campagne scientifiche congiunte, al fine di determinare le eccedenze, le possibilità di pesca e le opzioni di sfruttamento che garantiscono la conservazione delle risorse e del loro ecosistema;
 - f) formulare, di propria iniziativa o in risposta a un invito della commissione mista o di una delle parti, tutti i pareri scientifici riguardanti gli obiettivi, le strategie e le misure di gestione ritenuti necessari ai fini dello sfruttamento sostenibile degli stock e delle attività di pesca oggetto del presente protocollo;

g) proporre, se del caso, in sede di commissione mista un programma di revisione delle possibilità di pesca, in applicazione dell'articolo 7 del presente protocollo.

7. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo e a integrazione dell'articolo 4, paragrafo 6, la Mauritania trasmette ogni anno al comitato scientifico congiunto indipendente e all'Unione una relazione dettagliata indicante, per ciascuna categoria di pesca, il numero di navi battenti bandiera mauritana autorizzate a pescare, i corrispondenti quantitativi autorizzati di catture, le catture effettivamente realizzate e ogni altra informazione pertinente sulle misure di gestione delle attività di pesca adottate e attuate dalla Mauritania.

8. Le tonniere rispettano tutte le raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

9. Entro sei mesi dalla data di applicazione del presente protocollo, la Mauritania adotta un piano per la gestione sostenibile delle attività di pesca riguardanti i piccoli pelagici, applicabile a tutte le flotte operanti nelle acque mauritane. Tale piano è notificato all'Unione al più tardi un mese prima della data di applicazione. Può essere sottoposto a valutazione dal comitato scientifico congiunto indipendente, se del caso.

ARTICOLO 10

Pesca a fini scientifici, pesca sperimentale e nuove possibilità di pesca

1. Pesca a fini scientifici

1.1. Previo parere del comitato scientifico congiunto indipendente, la commissione mista può autorizzare campagne scientifiche per la raccolta di dati e informazioni sulle risorse biologiche e sugli ecosistemi marini condotte con l'ausilio di navi dell'Unione e/o della Mauritania. Tali campagne sono realizzate sotto la responsabilità congiunta degli istituti di ricerca scientifica mauritani e dell'Unione.

1.2. Le modalità di armamento e di noleggio delle navi dell'Unione e/o della Mauritania sono definite dalle parti in sede di commissione mista per ciascuna campagna.

1.3. I risultati delle campagne sono utilizzati per migliorare la valutazione degli stock e consentire l'adozione di misure di gestione adeguate.

1.4. Nel caso della categoria 8 (cefalopodi), i risultati del programma scientifico e/o delle valutazioni condotte conformemente all'articolo 9 possono portare a una revisione del limite di cattura e delle misure di conservazione applicabili alle navi dell'Unione.

2. Pesca sperimentale

2.1. Se le navi dell'Unione intendono effettuare attività di pesca non contemplate all'articolo 3 del presente protocollo, le parti si consultano in sede di commissione mista per un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo di pesca. Se del caso, la commissione mista stabilisce le condizioni applicabili a queste nuove possibilità di pesca e apporta le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo, all'allegato I e alle appendici conformemente all'articolo 7 del presente protocollo.

2.2. L'autorizzazione per l'esercizio delle attività di pesca di cui al paragrafo 2.1 è concessa tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili a livello nazionale e regionale e, se del caso, sulla base dei risultati di campagne scientifiche convalidati dal comitato scientifico congiunto indipendente.

2.3. A seguito delle consultazioni di cui al paragrafo 2.1 del presente protocollo, la commissione mista può autorizzare, nella zona di pesca, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca. A tal fine essa stabilisce, caso per caso, le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti, conformemente all'allegato I, capo XI. Le parti effettuano la pesca sperimentale conformemente alle condizioni definite dal comitato scientifico congiunto indipendente.

ARTICOLO 11

Commissione mista

1. Oltre alle funzioni a essa demandate conformemente all'articolo 14 dell'accordo di pesca, alla commissione mista è conferito il potere di approvare modifiche del presente protocollo, dei suoi allegati e delle sue appendici in relazione agli aspetti seguenti:
 - a) l'eventuale revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria;
 - b) le modalità del sostegno settoriale quali previste all'articolo 8 del presente protocollo e nell'allegato II;
 - c) le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi dell'Unione.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), la contropartita finanziaria è adeguata proporzionalmente, *pro rata temporis*.
3. Le modifiche apportate al presenteprotocollo, ai suoi allegati e alle sue appendici conformemente al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto di una decisione della commissione mista. Tale decisione entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di adozione della decisione stessa.
4. La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi dell'accordo e alle norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali per la pesca (ORP).
5. La prima riunione della commissione mista si tiene entro tre mesi dall'applicazione provvisoria del presente protocollo.

ARTICOLO 12

Cooperazione tra operatori economici

Le parti, conformemente alla legislazione e ai regolamenti in vigore, incoraggiano i contatti e contribuiscono alla cooperazione tra gli operatori economici, anche in relazione al sostegno finanziario di cui all'articolo 8, nei settori seguenti:

- a) sviluppo della zona franca di Nouadhibou o di altre zone ritenute opportune;
- b) sviluppo delle zone marine protette (parchi nazionali di Banc d'Arguin e Diawling);
- c) gestione portuale;
- d) sviluppo delle industrie della pesca destinate al consumo umano;
- e) costruzione e riparazione navale e fabbricazione di materiali e attrezzi da pesca;
- f) sviluppo degli scambi volti a migliorare la formazione professionale, in particolare nel settore della pesca, l'assetto delle attività di pesca, l'acquacoltura e la pesca continentale, la cantieristica navale, la sorveglianza marittima e il controllo della pesca;
- g) commercializzazione dei prodotti della pesca e attività promozionali correlate;
- h) acquacoltura ed economia blu.

ARTICOLO 13

Denuncia a motivo di un livello ridotto di utilizzo delle possibilità di pesca

Qualora constati un livello ridotto di utilizzo delle possibilità di pesca, l'Unione notifica per posta alla Mauritania l'intenzione di denunciare il presente protocollo. Tale denuncia prende effetto entro quattro mesi dalla notifica. Il presente articolo può essere attivato nel caso in cui non si raggiunga alcun accordo sulla portata della revisione delle possibilità di pesca e dell'adeguamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 14

Sospensione

L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti conformemente all'articolo 21 dell'accordo di pesca.

ARTICOLO 15

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria e del sostegno settoriale

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 13 dell'accordo di pesca può essere riveduta o sospesa qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

- a) circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca;
- b) mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle parti che incidano sul presente protocollo;
- c) attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ^(?), quale modificato da ultimo (di seguito denominato «accordo di Cotonou») o dell'accordo tra l'Unione e gli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (di seguito denominati «paesi ACP») che subentrerà all'accordo di Cotonou alla data della sua applicazione provvisoria o della sua entrata in vigore, a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani definiti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou.

2. L'Unione può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del sostegno settoriale previsto all'articolo 8 del presente protocollo qualora siano constatate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, in caso di mancata esecuzione di tale sostegno settoriale o quando una valutazione condotta dalla commissione mista mostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione.

3. Il pagamento della contropartita finanziaria previsto all'articolo 5 riprende, previa consultazione e accordo delle parti, non appena sia stata ripristinata la situazione antecedente agli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 del presente articolo e/o quando i risultati dell'attuazione del sostegno settoriale di cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Tuttavia, il sostegno settoriale di cui all'articolo 8 non può essere versato oltre un limite di sei mesi dalla scadenza del presente protocollo.

ARTICOLO 16

Scambio elettronico di dati

1. Le parti assicurano l'attuazione dei sistemi di monitoraggio e di scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi alla gestione tecnica del presente protocollo che riguardano l'attività delle navi dell'Unione, quali descritti in dettaglio nell'allegato I.

2. La versione elettronica di un documento è considerata a tutti gli effetti equivalente a quella cartacea.

3. La Mauritania e l'Unione si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema elettronico. In tal caso le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo di pesca sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato I.

(?) GU CE L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

ARTICOLO 17

Riservatezza

1. Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati commerciali sensibili e personali relativi alle navi dell'Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo di pesca, compresi i dati raccolti dagli osservatori, siano trattati conformemente ai principi di riservatezza e protezione dei dati.
2. Le autorità competenti utilizzano i dati esclusivamente per l'attuazione dell'accordo di pesca e in particolare a fini di gestione e di ricerca scientifica e per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza della pesca.
3. Per la corretta attuazione del presente protocollo sono trattate diverse categorie di dati personali:
 - a) i dati identificativi e di contatto;
 - b) le attività di una nave o quelle relative a una nave, la sua posizione e i suoi spostamenti, la sua attività di pesca o attività connessa alla pesca;
 - c) i dati relativi ai proprietari e agli operatori delle navi (posizione o ruolo ricoperto), ai comandanti e ai membri dell'equipaggio;
 - d) tutti gli altri dati connessi all'oggetto dell'accordo di pesca.
4. I dati personali non sono conservati oltre il tempo necessario per lo scopo per il quale sono stati scambiati e per un periodo massimo di dieci anni, salvo se necessari per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso, i dati personali possono essere conservati per 20 anni. Se sono conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.
5. Le parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio unicamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca.
6. La Commissione europea o lo Stato membro di bandiera, per l'Unione, e il ministero, per la Mauritania, sono le autorità responsabili del trattamento dei dati.
7. La commissione mista può predisporre opportuni meccanismi di salvaguardia e mezzi di ricorso.

ARTICOLO 18

Mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi del presente protocollo

Conformemente al presente protocollo e alla legislazione mauritana in vigore nella zona di pesca, le autorità della Mauritania si riservano il diritto di applicare le sanzioni previste nell'allegato I in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente protocollo e degli obblighi derivanti dalla sua applicazione.

ARTICOLO 19

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo può essere applicato in via provvisoria, di comune accordo notificato mediante scambio di lettere tra le parti, a decorrere dalla data della firma autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 20

Durata di applicazione

In deroga all'articolo 19 dell'accordo di pesca, il presente protocollo si applica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore o, se del caso, dalla data di applicazione provvisoria.

*ARTICOLO 21***Denuncia**

Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle parti conformemente all'articolo 22 dell'accordo di pesca.

*ARTICOLO 22***Entrata in vigore**

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

*ARTICOLO 23***Revisione**

Il presente protocollo può essere riveduto su iniziativa di una delle parti conformemente all'articolo 23 dell'accordo di pesca.

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ZONE DI PESCA DA PARTE DELLE NAVI
DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione o alla Mauritania in relazione a un'autorità competente designa:

- a) per l'Unione: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione (punto di contatto);
- b) per la Mauritania: il ministero della Pesca e dell'economia marittima (di seguito denominato il «ministero»).

2. Zona di pesca

Le coordinate della zona di pesca sono specificate nell'appendice 1. Le navi dell'Unione possono esercitare attività di pesca entro i limiti fissati per ciascuna categoria nelle schede tecniche riportate nell'appendice 2.

3. Identificazione delle navi

3.1. I marchi di identificazione di tutte le navi dell'Unione sono conformi alla normativa dell'Unione in materia. Tale normativa è notificata al ministero prima dell'applicazione provvisoria del protocollo. Qualsiasi modifica di detta normativa è notificata al ministero almeno un mese prima della sua entrata in vigore.

3.2. Una nave che cerchi di occultare i propri marchi di identificazione, il proprio nome o numero di immatricolazione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa mauritana in vigore.

4. Conti bancari

Gli importi a carico delle navi dell'Unione sono versati su conti del Tesoro pubblico della Mauritania aperti a tale scopo presso il Tesoro pubblico della Mauritania.

Prima dell'entrata in vigore del protocollo, la Mauritania comunica all'Unione le coordinate del conto o dei conti bancari (codici BIC e IBAN) sui quali devono essere versati gli importi a carico delle navi dell'Unione stabiliti nell'ambito del protocollo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

5. Modalità di pagamento

I pagamenti si effettuano in euro secondo le modalità seguenti:

- a) canoni: mediante bonifico su uno dei conti bancari di cui al paragrafo 4, a favore del Tesoro pubblico della Mauritania;
- b) spese relative all'imposta parafiscale di cui al capo III, punto 3: mediante bonifico su uno dei conti bancari di cui al paragrafo 4, a favore della Guardia costiera mauritana (GCM);
- c) sanzioni pecuniarie: mediante bonifico su uno dei conti bancari di cui al paragrafo 4, a favore del Tesoro della Mauritania.

6. Designazione di un raccomandatario

Qualsiasi nave dell'Unione in esercizio nell'ambito dell'accordo è rappresentata da un raccomandatario residente in Mauritania.

CAPO II

LICENZE

Le parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze elettroniche.

1. Domande di licenza

- 1.1 L'Unione trasmette al ministero, per via elettronica, le domande di licenza entro i limiti indicati nelle schede tecniche di cui all'appendice 2.
- 1.2 Tale trasmissione è effettuata 20 giorni di calendario prima dell'inizio del periodo di validità delle licenze richieste.
- 1.3 L'Unione può anche trasmettere al ministero, per via elettronica, gli elenchi delle navi 20 giorni di calendario prima dell'inizio del periodo di validità delle licenze richieste.
- 1.4. Gli elenchi indicano, per categoria di pesca:
 - a) il numero delle navi;
 - b) per ogni nave, le principali caratteristiche tecniche di cui all'appendice 3, quali menzionate nel registro delle navi dell'Unione;
 - c) gli attrezzi da pesca;
 - d) l'ammontare dei pagamenti dovuti, suddivisi per rubrica;
 - e) il numero di marittimi mauritani da imbarcare conformemente al capo IX del presente allegato.
- 1.5. All'atto del rinnovo di una licenza a norma del protocollo, ogni trimestre o ogni anno, per una nave le cui caratteristiche tecniche non siano state modificate, la domanda di rinnovo è accompagnata unicamente dalle prove di pagamento dei canoni e dell'imposta parafiscale.

2. Documentazione richiesta per la domanda di licenza

- 2.1. L'Unione presenta al ministero una domanda di licenza per ciascuna nave, comprendente:
 - a) le informazioni di cui all'appendice 3;
 - b) le prove dei pagamenti relativi alla licenza e all'imposta parafiscale.
- 2.2. Contestualmente alla prima domanda di esercizio dell'attività di pesca in Mauritania devono essere forniti anche i seguenti documenti, in formato elettronico:
 - a) una copia, autenticata dallo Stato di bandiera, del certificato internazionale di stazza, indicante la stazza della nave espressa in stazza lorda (GT), convalidato dagli organismi internazionali riconosciuti;
 - b) una fotografia a colori recente (meno di un anno) certificata conforme dalle autorità competenti dello Stato di bandiera, raffigurante una vista di profilo della nave nel suo stato attuale, in cui siano visibili il nome nonché, se del caso, l'indicativo internazionale di chiamata della nave. La fotografia è trasmessa in formato elettronico con una risoluzione minima di 72 dpi (1 400 × 1 050 pixel). Se la fotografia è trasmessa su supporto cartaceo, le sue dimensioni minime sono di 15 cm × 10 cm;
 - c) le informazioni richieste dalla legislazione mauritana per l'iscrizione nel registro navale nazionale mauritano. Tale iscrizione non dà luogo a spese di registrazione. L'ispezione prevista nel quadro dell'iscrizione nel registro navale nazionale è di carattere puramente amministrativo.
- 2.3. Qualsiasi modifica della stazza di una nave comporta l'obbligo per l'armatore della nave in questione di trasmettere una copia del nuovo certificato internazionale di stazza, espressa in GT, nonché i documenti giustificativi di tale modifica, in particolare una copia della domanda presentata dall'armatore alle autorità competenti alle quali fa capo, l'accordo delle autorità suddette e una descrizione dettagliata delle trasformazioni apportate. In caso di modifica della struttura o dell'aspetto esterno della nave deve essere presentata anche una nuova fotografia.

3. Diritto di pesca

- 3.1. Le domande di licenza di pesca possono essere presentate soltanto per le navi per le quali siano stati trasmessi i documenti richiesti a norma dei punti 2.1 e, se del caso, 2.2.
- 3.2. Qualsiasi nave che intenda esercitare un'attività di pesca nell'ambito del protocollo è iscritta nel registro delle navi dell'Unione e godere del diritto di esercitare la pesca nella zona di pesca. La nave non è identificata come nave che pratica pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito denominata «pesca INN»).
- 3.3. La nave è ammessa all'esercizio della pesca se all'armatore, al comandante e alla nave stessa non è stata vietata l'attività di pesca in Mauritania. Essi sono in regola nei confronti dell'amministrazione mauritana, vale a dire hanno assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Mauritania.

4. Rilascio delle licenze

- 4.1. Le licenze sono rilasciate dal ministero entro dieci giorni di calendario dal ricevimento di una domanda completa e fatta salva la conferma dell'avvenuto pagamento mediante ricevuta emessa dal Tesoro pubblico della Mauritania.
- 4.2. Gli originali delle licenze possono essere ritirati presso i servizi competenti del ministero. Il ministero trasmette per via elettronica all'Unione (la delegazione e la Commissione europea) una fotocopia scannerizzata degli originali.
- 4.3. Le licenze indicano inoltre la durata di validità, le caratteristiche tecniche della nave, il numero di marittimi mauritani e stranieri nonché gli estremi per il pagamento dei canoni.
- 4.4. Le navi cui è stata rilasciata una licenza sono iscritte nell'elenco delle navi autorizzate a esercitare attività di pesca; detto elenco è immediatamente e contemporaneamente trasmesso alla GCM e all'Unione.

Le domande di licenza alle quali il ministero non abbia dato seguito vengono notificate all'Unione. Se del caso, il ministero rimborsa una parte dei relativi pagamenti, previa detrazione delle eventuali sanzioni pecuniarie esigibili.
- 4.5. La licenza di pesca è tenuta permanentemente a bordo della nave che ne è titolare e presentata per qualunque controllo alle autorità a tal fine abilitate. In via provvisoria, per un periodo massimo di 30 giorni di calendario successivi alla data di rilascio della licenza, la nave è autorizzata a tenerne a bordo una copia durante le sue attività in Mauritania, a condizione di essere effettivamente iscritta nell'elenco delle navi autorizzate di cui al punto 4.4. In tal caso la copia è considerata equivalente all'originale.

5. Validità e utilizzo delle licenze

- 5.1. La validità della licenza è limitata al periodo coperto dal pagamento del canone, alle condizioni definite nella scheda tecnica per la categoria interessata.

Le licenze sono rilasciate per periodi di tre o 12 mesi, a seconda delle categorie:

- a) tre mesi per le navi di categoria 1 (pesca di gamberetti), 2, 2 bis, 3 (pesca demersale) e 6 (piccoli pelagici);
- b) 12 mesi per le navi di categoria 4 e 5 (tonniere). Le licenze sono rinnovabili.

La loro validità ha inizio dal primo giorno del periodo richiesto.

La validità delle licenze di tre mesi per le navi di categoria 1 (pesca di gamberetti), 2, 2 bis, 3 (pesca demersale), 6 e 7 (piccoli pelagici) ha inizio il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio o il 1° ottobre, fatta eccezione per il primo periodo, che inizia alla data di applicazione provvisoria del protocollo. Per determinare la validità delle licenze delle categorie 4 e 5 si fa riferimento a periodi di un anno civile, vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il primo periodo inizia alla data di applicazione provvisoria del protocollo e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Per tutte le licenze, la validità termina alla fine del periodo di applicazione del protocollo.

La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo.

Le tonniere con reti a circuizione, le tonniere con lenze e canne e i pescherecci con palangari titolari di licenze di pesca per i paesi della sottoregione possono indicare, nella domanda di licenza, il paese, le specie e la durata di validità delle loro licenze, al fine di facilitare le loro diverse entrate e uscite dalla zona di pesca.

- 5.2. Il rilascio di una licenza non pregiudica la presenza effettiva della nave nella zona di pesca nel periodo di validità della licenza stessa.
- 5.3. Ogni licenza è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave per grave avaria tecnica o causa di forza maggiore, la licenza di tale nave è sostituita da una licenza per un'altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca, a condizione che la GT autorizzata per tale categoria non sia superata.
- 5.4. L'armatore della nave che presenta l'avaria o il suo rappresentante consegna la licenza di pesca al ministero affinché sia annullata.
- 5.5. In caso di sostituzione della licenza, i pagamenti complementari necessari sono effettuati prima del rilascio della licenza sostitutiva.

6. Ispezioni tecniche

- 6.1. Una volta all'anno, nonché dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca implicante l'uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutte le navi dell'Unione si presentano al porto di Nouadhibou per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa mauritana vigente. Tali ispezioni sono necessariamente effettuate entro e non oltre 48 ore dall'arrivo in porto della nave.
- 6.2. Nel caso di tonniere con reti a circuizione, tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie, prima di ottenere la licenza ogni nave operante per la prima volta nell'ambito dell'accordo di pesca si sottopone alle ispezioni previste dalla normativa mauritana vigente. Dette ispezioni possono avere luogo in un porto straniero stabilito di comune accordo. In questo caso le spese di ispezione sono a carico dell'armatore.
- 6.3. Al termine dell'ispezione tecnica, ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato il cui periodo di validità coincide con quello della licenza ed è gratuitamente prolungato, de facto, per le navi che rinnovano la licenza nel corso dell'anno. L'attestato è sempre tenuto a bordo della nave. Per la categoria delle navi adibite alla pesca pelagica, l'attestato precisa inoltre la capacità della nave di effettuare trasbordi.
- 6.4. L'ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l'equipaggio mauritano.

- 6.5. Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base al tariffario stabilito dalla normativa mauritana e trasmesso all'Unione prima dell'applicazione del protocollo. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.
- 6.6. In caso di inosservanza di una delle disposizioni dei punti 6.1 e 6.2, la validità della licenza è sospesa e la nave incorre nelle sanzioni vigenti fino a che gli obblighi imposti all'armatore risultino adempiuti.

CAPO III

CANONI

1. Canoni

- 1.1. Per ciascuna nave, i canoni sono calcolati alle condizioni e in base ai tassi indicati nelle schede tecniche di cui all'appendice 2. Gli importi dei canoni comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, a eccezione dell'imposta parafiscale, delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi.
- 1.2. I canoni sono calcolati dal ministero tenendo conto delle catture espresse in kg di peso vivo registrate nei giornali di pesca e corrette durante il controllo e secondo le disposizioni della corrispondente scheda tecnica di cui all'appendice 2.
- 1.3. Il computo dei canoni è comunicato dal ministero agli armatori o ai loro raccomandatari nel mese successivo alla scadenza delle licenze. Una copia di tale computo è contestualmente trasmessa all'Unione.
- 1.4. Il calcolo del canone è effettuato in proporzione alla durata di validità effettiva della licenza di pesca, tenuto conto di eventuali fermi biologici. Qualora la durata effettiva della licenza sia ridotta di oltre un mese per motivi sopraggiunti successivamente al pagamento del canone, si applica il punto 1.5.
- 1.5. I canoni sono versati mediante bonifico su uno dei conti bancari di cui al capo I, punto 4. In caso di versamento in eccesso, il Tesoro pubblico della Mauritania rilascia una nota di credito all'armatore o al suo raccomandatario. Tale nota di credito è detraibile da un successivo pagamento.
- 1.6. L'Unione redige un rendiconto in base ai dati aggregati sulle catture conservati nella sua banca dati e agli importi del canone e dell'anticipo versato (al netto dell'imposta parafiscale) e lo comunica alla Mauritania affinché ne verifichi la coerenza con i canoni da essa stessa calcolati conformemente al punto 1.2.

In caso di disaccordo sull'importo dei canoni le parti si consultano senza indugio, se necessario anche in sede di commissione mista, e procedono a una verifica dei computi delle catture e del calcolo dei canoni corrispondenti.

- 1.7. Il computo definitivo delle catture annue forma oggetto di un accordo tra le parti in sede di commissione mista.

2. Contributi in natura

- 2.1. Gli armatori dell'Unione operanti nell'ambito del protocollo con pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica e navi adibite alla pesca dei gamberetti contribuiscono (per quanto riguarda le loro catture accessorie di pesce) alla politica di distribuzione del pescato a favore delle popolazioni bisognose nella misura del 2 % delle rispettive catture pelagiche trasbordate o sbarcate al termine di una bordata.
- 2.2. Per i pescherecci da traino congelatori della categoria 6, la percentuale del 2 % è calcolata sulla totalità delle catture di tutte le specie, indipendentemente dal loro valore commerciale, e si aggiunge al totale ammissibile di catture (TAC). Le catture consegnate a copertura del contributo in natura rispecchiano la composizione per specie delle catture totali presenti a bordo della nave al momento del trasbordo di tale 2 %.

Tuttavia, nel caso delle navi adibite alla pesca del sugarello e dello sgombro la percentuale del 2 % può essere prelevata dalle catture di taglia L o, in mancanza di questa, di taglia M.

Per le navi di categoria 1, il 2 % è calcolato sulla totalità delle catture accessorie di pesce.

- 2.3. La consegna delle catture corrispondenti al contributo in natura è effettuata alla Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici della Mauritania (di seguito denominata «Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici»). Per ogni consegna un rappresentante della Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici compila sistematicamente e firma un modulo di ricevimento del contributo in natura. Essa ne rilascia una copia al comandante della nave.
- 2.4. Le catture corrispondenti al contributo in natura possono essere consegnate all'atto dello sbarco al molo o del trasbordo in rada. In caso di trasbordo in rada, le imbarcazioni utilizzate per lo sbarco delle catture sono idonee a garantire il corretto svolgimento delle operazioni. Il comandante del peschereccio pelagico, insieme al suo raccomandatario e alla Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici, può scegliere l'imbarcazione mauritana più idonea alla realizzazione di tali operazioni.
- 2.5. In caso di rischi o minacce palesi per la sicurezza del peschereccio, dell'imbarcazione mauritana o dei loro equipaggi, il comandante del peschereccio può rifiutarsi di procedere allo sbarco delle catture con detta imbarcazione mauritana. In tal caso ne informa il rappresentante della Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici, che provvede ad assegnargli un'altra imbarcazione.
- 2.6. Le operazioni di sbarco delle catture a copertura del contributo in natura sono pianificate e organizzate in modo da non interferire in modo anomalo con il normale svolgimento delle attività del peschereccio.
- 2.7. Qualora nel luogo di sbarco delle catture non si disponga di una sufficiente capacità di stoccaggio, il comandante del peschereccio è esentato, in modo completo e definitivo per la bordata in questione, dall'obbligo di sbarcare il pescato che costituisce il contributo in natura. In tal caso il rappresentante della Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici consegna al comandante un attestato dichiarante che il contributo in natura non ha potuto essere sbarcato per mancanza di spazio di stoccaggio a terra. Le catture non sbarcate a causa dell'insufficiente capacità di stoccaggio e conservate a bordo sono detratte dal TAC.
- 2.8. Il contributo in natura esclude espressamente qualsiasi altra forma di contribuzione imposta. In nessun caso esso può essere convertito in equivalente in denaro o dar luogo alla costituzione di un debito.
- 2.9. Le catture corrispondenti al contributo in natura sono conferite alla Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici e distribuite alle popolazioni bisognose alle condizioni previste dalla legislazione mauritana.
- 2.10. La Società nazionale di distribuzione di prodotti ittici elabora ogni anno una relazione riguardante l'utilizzo del contributo in natura, i suoi beneficiari, i quantitativi distribuiti e le condizioni di distribuzione. Tale relazione è sottoposta a valutazione dalla commissione mista.
- 2.11. In caso di difficoltà nell'applicazione del paragrafo 2, le parti si consultano, anche in sede di commissione mista, per scambiare tutte le informazioni utili e individuare soluzioni che consentano di far fronte alle difficoltà incontrate.

3. Imposta parafiscale

- 3.1. Le tariffe dell'imposta parafiscale per i pescherecci, pagabili in valuta conformemente al decreto ⁽¹⁾ che istituisce l'imposta parafiscale, sono le seguenti.

Categoria di pesca (crostacei, cefalopodi e specie demersali):

applicabile alle categorie 1, 2, 2 bis e 3

Stazza (GT)	Importo trimestrale (MRU)
< 99	5 000
100–200	10 000
201–400	20 000
401–600	40 000
> 600	60 000

Categoria di pesca (specie altamente migratorie e specie pelagiche):

applicabile alle categorie 4, 5, 6 e 7

Stazza	Importo mensile (MRU)
< 2 000	5 000
2 001–3 000	15 000
3 001–5 000	50 000
5 001–7 000	75 000
7 001–9 000	100 000
> 9 000	130 000

- 3.2. A eccezione delle categorie 4 e 5, l'imposta parafiscale deve essere versata per trimestre completo o multiplo di trimestre, indipendentemente dall'eventuale presenza di un periodo di fermo biologico.
- 3.3. Il tasso di cambio (MRU/EUR) da utilizzare per il pagamento dell'imposta parafiscale relativa a un anno civile è il tasso medio dell'anno precedente calcolato dalla BCM e trasmesso dal ministero al più tardi il 1° dicembre dell'anno che ne precede l'applicazione. Qualora tale tasso non sia stato comunicato, si applica il tasso antecedente.
- 3.4. Un trimestre corrisponde a uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1° ottobre, il 1° gennaio, il 1° aprile o il 1° luglio, a eccezione del primo e dell'ultimo periodo di applicazione del protocollo.
- ### 4. Condizioni specifiche applicabili alle tonniere
- 4.1. Le dichiarazioni di cattura compilate da ciascun comandante di tonniera e trasmesse quotidianamente tramite il sistema elettronico per le notifiche (ERS) alla GCM sono utilizzate dagli istituti scientifici nazionali IRD (*Institut de Recherche pour le Développement*), IEO (*Instituto Español de Oceanografía*) e IPMA (*Instituto Português do Mar e da Atmosfera*). Inoltre l'Unione fornisce ogni anno tali dichiarazioni all'IMROP (*Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches*) per via elettronica.

⁽¹⁾ Decreto 2006-010 del 17 febbraio 2006.

- 4.2. L'Unione stila per ciascuna nave tonniere, sulla base dei dati aggregati sulle catture conservati nella sua banca dati, dei canoni applicabili e degli anticipi versati, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave per la campagna annuale dell'anno civile precedente.
- 4.3. L'Unione comunica tale computo finale alla Mauritania e all'armatore entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture.
- 4.4. La Mauritania può contestare il computo finale, sulla base di elementi giustificativi, entro un termine di 30 giorni decorrente dalla data di trasmissione. In caso di disaccordo le parti si concertano in sede di commissione mista. Se la Mauritania non presenta obiezioni entro il termine di 30 giorni, il computo finale si considera adottato.
- 4.5. Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per l'ottenimento della licenza, l'armatore paga il saldo entro 45 giorni a decorrere dall'approvazione del computo da parte della Mauritania. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.
- 4.6. L'imposta parafiscale è versata in proporzione al tempo trascorso nella zona di pesca. Le mensilità corrispondono a periodi di 30 giorni di pesca effettiva. La presente disposizione mantiene la natura indivisibile dell'imposta e, di conseguenza, per ogni periodo iniziato deve essere corrisposta una mensilità.
- 4.7. Una nave avente all'attivo nel corso dell'anno da 1 a 30 giorni di pesca paga la tassa per un mese. La seconda mensilità è versata dopo il primo periodo di 30 giorni e così via.

Le mensilità supplementari sono versate al più tardi 10 giorni dopo il 1° giorno di ciascun periodo supplementare.

CAPO IV

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1. Sistema elettronico di comunicazione (ERS)
 - 1.1. Le parti si impegnano a implementare e a mantenere i sistemi informatici necessari per garantire lo scambio elettronico di tutte le informazioni relative all'attuazione dell'accordo di pesca.
 - 1.2. Lo Stato di bandiera e la Mauritania designano ciascuno un corrispondente ERS che funga da punto di contatto per le questioni relative all'attuazione del paragrafo 1, si comunicano reciprocamente i recapiti dei rispettivi corrispondenti ERS e, se del caso, aggiornano senza indugio tali informazioni.
 - 1.3. Le parti convengono che, in un primo tempo, per lo scambio delle informazioni relative al giornale di bordo è utilizzata la norma ERS 3.1, mentre la norma UN/FLUX (*United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange*) di cui all'appendice 8 sarà attuata successivamente (FLUX ERS).
 - 1.4. Le parti definiscono e approvano in sede di commissione mista le modalità dettagliate di attuazione dei vari scambi elettronici, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione delle catture tramite il sistema elettronico di registrazione e comunicazione (ERS).
 - 1.5. Una volta che l'ERS sarà pienamente operativo, una nave non dotata di un ERS non sarà autorizzata a praticare attività di pesca nell'ambito del protocollo.
 - 1.6. La Mauritania e l'Unione si informano reciprocamente e senza indugio di qualsiasi malfunzionamento dei sistemi informatici che impedisca la comunicazione tra i centri di controllo della pesca (CCP). In tali casi si applica il paragrafo 4.

2. Giornale di pesca: disposizioni generali

- 2.1. Il comandante di una nave dell'Unione che esercita attività di pesca nel quadro del protocollo tiene un giornale di pesca elettronico integrato a un sistema elettronico di registrazione e comunicazione (ERS).
- 2.2. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca elettronico. Il giornale di pesca contiene come minimo le informazioni di cui al punto 3.3, è conforme alle disposizioni convenute tra le parti e tiene conto delle risoluzioni e delle raccomandazioni applicabili dell'ICCAT.
- 2.3. Lo Stato di bandiera e la Mauritania si accertano di disporre delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS e attuano le procedure necessarie al loro corretto funzionamento.
- 2.4. Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi a decorrere dall'inizio della bordata.
- 2.5. Nel periodo di presenza della nave nella zona di pesca, anche in assenza di catture, il CCP dello Stato di bandiera provvede quotidianamente alla trasmissione automatica dei giornali di pesca alla GCM tramite l'ERS.
- 2.6. In caso di inosservanza dei paragrafi 2.1 o 2.2, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa della Mauritania, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino a che gli obblighi imposti all'armatore risultino adempiuti.

3. Dati dei giornali di pesca elettronici

- 3.1. Per ogni operazione di pesca, il comandante registra quotidianamente i quantitativi stimati di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo o rigettata in mare. La registrazione dei quantitativi stimati di una specie catturata o rigettata in mare deve essere effettuata indipendentemente dal peso.
- 3.2. Se una nave presente nella zona non esercita alcuna attività di pesca, è registrata la posizione della nave alle 23:59.
- 3.3. I dati del giornale di pesca sono trasmessi automaticamente e quotidianamente al CCP dello Stato di bandiera. Fra i dati trasmessi figurano almeno:
 - a) i numeri di identificazione IMO o CFR (numero di iscrizione nel registro delle navi dell'Unione) e il nome della nave;
 - b) la data e l'ora di partenza e di arrivo nel porto mauritano;
 - c) il codice FAO alfa-3 di ogni specie;
 - d) la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;
 - e) la data e l'ora delle catture;
 - f) il tipo di attrezzo e le specifiche tecniche;
 - g) le stime dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo in chilogrammi, espressi in equivalente peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari;
 - h) le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare in chilogrammi, espressi in equivalente peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

4. Guasto tecnico o avaria che incide sulla registrazione a bordo e sulla trasmissione delle relazioni in formato elettronico da parte della nave

- 4.1. Il CCP dello Stato di bandiera e la Guardia costiera mauritana si informano reciprocamente, senza indugio, di tutti gli eventi che possono alterare la trasmissione dei dati ERS di una o più navi.

- 4.2. Se non riceve i dati che devono essere trasmessi da una nave, la Guardia costiera mauritana ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera. Quest'ultimo indaga sollecitamente sulle cause della mancata ricezione dei dati ERS e informa la Guardia costiera mauritana dell'esito di tali ricerche.
 - 4.3. In caso di guasto nella trasmissione tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera, quest'ultimo ne informa senza indugio il comandante o l'operatore della nave o, eventualmente, il loro rappresentante. Appena riceve la notifica, il comandante della nave invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, entro e non oltre le 23:59.
 - 4.4. In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo della nave, il comandante o l'operatore della nave provvede affinché l'ERS sia riparato o sostituito entro sette giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca e deve uscirne o fare scalo in un porto della Mauritania entro 24 ore. La nave è autorizzata a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera abbia accertato che l'ERS ha ripreso a funzionare correttamente.
 - 4.5. Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte della Mauritania è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dall'Unione o dalla Mauritania, la Parte interessata adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte.
 - 4.6. Il CCP dello Stato di bandiera invia alla Guardia costiera mauritana ogni 24 ore, con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico disponibile, tutti i dati ERS giornalieri della propria flotta a decorrere dall'ultima trasmissione alla Mauritania. Fatto salvo il rispetto del presente paragrafo, le attività di pesca non sono vietate. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce l'introduzione dei dati mancanti nella banca dati informatizzata di cui al punto 2.5 e, una volta ripristinato il servizio di comunicazione automatico, si accerta che tali dati siano a disposizione della Guardia costiera mauritana.
 - 4.7. La stessa procedura si applica nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a 24 ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dall'Unione.
 - 4.8. L'Unione informa la Guardia costiera mauritana di tali interventi di manutenzione. La Mauritania informa i suoi servizi di controllo competenti.
 - 4.9. Fino al ripristino del servizio normale, le navi dell'Unione non sono considerate inadempienti quanto all'obbligo di trasmettere i propri dati ERS.
5. Giornale di pesca supplementare (dichiarazioni di sbarco o di trasbordo)
 - 5.1. Il comandante trasmette i dati relativi allo sbarco o al trasbordo richiesti dal presente accordo mediante il sistema elettronico di registrazione e comunicazione (ERS) all'autorità competente della Mauritania.
 - 5.2. In caso di sbarco in un porto mauritano o di trasbordo da un porto o nella rada di un porto mauritano, è trasmessa una notifica preventiva tramite ERS.
 - 5.3. In caso di inosservanza di uno di punti 6.1 e 6.2, la licenza di pesca è automaticamente sospesa dalla Mauritania, che ne informa l'operatore, fino a che gli obblighi imposti all'operatore risultino adempiuti.
 6. Affidabilità dei dati a fini scientifici
 - 6.1. Le informazioni contenute nei documenti di cui ai punti da 1 a 5 rispecchiano la situazione reale delle attività di pesca, in modo da poter costituire una delle basi per il monitoraggio dell'evoluzione delle risorse alieutiche.

- 6.2. Con riguardo alle taglie minime delle catture detenute a bordo si applica la legislazione mauritana in vigore, che figura nell'appendice 5. Essa può tuttavia essere oggetto di modifiche in funzione dei risultati pertinenti della ricerca scientifica.
- 6.3. Un elenco di fattori di conversione applicabili per le catture decapitate/intere e/o eviscerate/intere figura nell'appendice 6. Tale elenco può tuttavia essere oggetto di modifiche in funzione dei risultati pertinenti della ricerca scientifica.

7. Tolleranza degli scarti

La tolleranza fra le catture dichiarate nel giornale di pesca e la valutazione di tali catture, effettuata sulla base di un campione rappresentativo, nel corso di un'ispezione in mare o di uno sbarco al molo è pari:

- a) al 10 % per la pesca fresca,
- b) al 4 % per la pesca congelata, comprese le specie pelagiche.

Le differenze sono calcolate in equivalente peso vivo. Inoltre non è ammessa nessuna tolleranza per il numero di casse.

8. Catture accessorie

Le catture accessorie sono specificate nelle schede tecniche di cui all'appendice 2. Il calcolo della percentuale di catture accessorie è effettuato al termine di ogni bordata, salvo indicazione contraria in tali schede tecniche. Il superamento delle percentuali autorizzate di catture accessorie è passibile di sanzione.

Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT, le parti si adoperano per ridurre l'impatto accidentale delle attività di pesca sulle tartarughe e sugli uccelli marini, attuando misure che massimizzino le possibilità di sopravvivenza degli esemplari catturati accidentalmente.

9. Specie vietate

Conformemente alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie della fauna selvatica e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca della manta gigante (*Manta birostris*), dello squalo elefante (*Cetorhinus maximus*), del pescecane (*Carcharodon carcharias*), dello squalo volpe occhione (*Alopias superciliosus*), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*), dello squalo alalunga (*Carcharhinus longimanus*) e dello squalo seta (*Carcharhinus falciformis*), nonché dello squalo balena (*Rhincodon typus*).

Conformemente alla legislazione dell'Unione, è vietato asportare pinne di squalo a bordo dei pescherecci e di conservarle a bordo, trasbordarle o sbarcarle. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stoccaggio a bordo le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.

10. Dichiarazione trimestrale dei dati di cattura aggregati

10.1. Prima della fine di ogni trimestre l'Unione trasmette alle autorità mauritane i dati aggregati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del protocollo relativi ai trimestri precedenti dell'anno in corso, con indicazione dei quantitativi catturati per nave, per mese di cattura e per specie, estrapolati dalla banca dati della Commissione europea, nonché dei luoghi di sbarco. Tali dati sono provvisori e in evoluzione e tengono conto, se del caso, dei dati di osservazione forniti su base annuale.

10.2. La Mauritania analizza tali dati aggregati e segnala eventuali incongruenze rilevanti con i dati contenuti nei giornali di pesca ricevuti. Gli Stati di bandiera indagano sulle incongruenze segnalate e aggiornano i dati ove necessario. I casi di incongruenze persistenti tra le fonti di dati sono deferiti alla commissione mista ai fini della loro risoluzione.

10.3. I fattori di conversione applicabili per le trasformazioni decapitato/intero e/o eviscerato/intero figurano nell'appendice 6.

CAPO V

SBARCHI E TRASBORDI

1. Sbarchi

Le navi della flotta adibita alla pesca di specie demersali, di gamberetti e pelagica fresca sono soggette all'obbligo di sbarco, fatte salve le deroghe seguenti.

- 1.1. La flotta demersale (salvo deroga) è soggetta all'obbligo di sbarco in un porto mauritano.
- 1.2. Deroghe specifiche sono concesse, su richiesta dell'armatore, alla flotta adibita alla pesca di gamberetti nei periodi più caldi.
- 1.3. L'obbligo di sbarco non comporta necessariamente l'obbligo di stoccaggio e di trasformazione.
- 1.4. La flotta adibita alla pesca pelagica fresca è soggetta all'obbligo di sbarco nei limiti della capacità di assorbimento delle unità di trasformazione in Mauritania e della domanda effettiva del mercato.
- 1.5. L'ultima bordata (ossia la bordata che precede l'uscita dalle zone di pesca mauritane per un'assenza non inferiore a tre mesi) non è soggetta all'obbligo di sbarco. Per le navi adibite alla pesca di gamberetti tale periodo è limitato a due mesi. Si applica tuttavia il capo VI, punto 1.9.
- 1.6. Il comandante di una nave dell'Unione comunica la data dello sbarco con almeno 24 ore di anticipo alla GCM e alle autorità del porto mauritano in cui desidera sbarcare, di preferenza tramite l'ERS oppure, se ciò non fosse possibile, per posta elettronica, con copia alla delegazione, specificando gli elementi seguenti:
 - a) il nome del peschereccio che deve sbarcare;
 - b) la data e l'ora previste per lo sbarco;
 - c) il porto di sbarco;
 - d) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo) per ciascuna specie che deve essere sbarcata (identificata dal proprio codice alfa-3 della FAO).
- 1.7. Per le tonniere, conformemente alla raccomandazione dell'ICCAT n. 18-09, la richiesta anticipata di entrata in porto di cui al paragrafo 1.6 è inviata almeno 72 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto.
- 1.8. In risposta alla comunicazione di cui al paragrafo 1.6 la GCM notifica il proprio accordo nelle 12 ore successive, per fax o posta elettronica, al comandante o al suo rappresentante, con copia alla delegazione.
- 1.9. Le navi dell'Unione che sbarcano in un porto della Mauritania sono esenti da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane.
- 1.10. Il prodotto della pesca beneficia di un regime doganale conforme alla legislazione mauritana vigente. All'entrata nel porto mauritano o all'atto dell'esportazione esso è quindi esente da qualsiasi procedura e dazio doganale o tassa di effetto equivalente ed è considerato una merce in «transito temporaneo» («custodia temporanea»).
- 1.11. Spetta all'armatore decidere quale destinazione dare ai prodotti della sua nave. Tali prodotti possono essere trasformati, posti in regime di deposito doganale, venduti in Mauritania o esportati (in valuta).
- 1.12. Le vendite in Mauritania, destinate al mercato mauritano, sono soggette alle stesse tasse e agli stessi prelievi applicati ai prodotti della pesca mauritani.
- 1.13. I profitti possono essere esportati senza oneri supplementari (esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente).

2. Trasbordi

- 2.1. I pescherecci pelagici congelatori che, secondo l'attestato di conformità di cui al capo II, punto 6.3, possono effettuare trasbordi sono soggetti all'obbligo di trasbordo al molo o nella rada di un porto mauritano, fatta eccezione per l'ultima bordata.
- 2.2. Nell'ambito di progetti di sviluppo economico conformi agli obiettivi di cui all'articolo 12 del protocollo, le autorità mauritane possono considerare la possibilità di modificare le condizioni delle operazioni di sbarco e di trasbordo. A tale riguardo le parti si consultano in sede di commissione mista.
- 2.3. Le navi dell'Unione che trasbordano in un porto della Mauritania sono esenti da qualunque imposta o tassa di effetto equivalente diversa dalle tasse e spese portuali applicate nelle stesse condizioni alle navi mauritane.
- 2.4. L'ultima bordata (ossia la bordata che precede l'uscita dalle zone di pesca mauritane per un'assenza non inferiore a tre mesi) non è soggetta all'obbligo di trasbordo.
- 2.5. Il comandante di una nave dell'Unione comunica alla GCM e alle autorità del porto mauritano, di preferenza tramite l'ERS oppure, se ciò non fosse possibile, per posta elettronica, con copia alla delegazione, il luogo in cui desidera effettuare il trasbordo con almeno 24 ore di anticipo (48 ore per le tonniere) ⁽²⁾ rispetto alla data del trasbordo stesso, specificando gli elementi seguenti:
 - a) il nome del peschereccio che deve trasbordare e della nave ricevente;
 - b) la data e l'ora previste per il trasbordo;
 - c) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo) per ciascuna specie che deve essere trasbordata (identificata dal proprio codice alfa-3 della FAO).
- 2.6. In risposta alla comunicazione di cui sopra la GCM notifica il proprio accordo nelle 12 ore successive, per fax o posta elettronica, al comandante o al suo rappresentante, con copia alla delegazione.
- 2.7. La Mauritania si riserva il diritto di negare l'autorizzazione al trasbordo qualora la nave ricevente abbia esercitato attività di pesca INN all'interno o all'esterno delle zone di pesca mauritane.

3. Deroghe agli obblighi di sbarco

In caso di forza maggiore, come difficoltà tecniche o di transito constatate alle frontiere durante il trasporto su strada di prodotti freschi delle attività di pesca, gli operatori interessati possono attivare in via eccezionale la procedura derogatoria seguente.

- a) l'operatore informa senza indugio le proprie autorità nazionali, le autorità dell'Unione (la delegazione e la DG MARE della Commissione europea) e la GCM dell'esistenza di un blocco alla frontiera;
- b) le autorità dell'Unione chiedono agli omologhi mauritani l'attivazione della procedura derogatoria e trasmettono alla GCM l'elenco delle navi interessate;
- c) una volta attivata la procedura derogatoria, gli operatori interessati possono chiedere alla GCM l'autorizzazione di sbarcare le catture di prodotto fresco in un porto non mauritano;
- d) la GCM designa sollecitamente gli agenti incaricati di controllare la nave o le navi interessate nella rada di un porto mauritano o procede all'imbarco di due controllori che accompagnino la nave fino al porto di sbarco;
- e) ai fini delle operazioni di sbarco, i controllori sono ricondotti al luogo d'imbarco iniziale dall'operatore.

Detta procedura si applica fatte salve le altre esenzioni di cui al punto 1.

⁽²⁾ Cfr. ICCAT 16/15.

CAPO VI

CONTROLLO

1. Entrate e uscite dalla zona di pesca

- 1.1. Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca di una nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca è notificata alla Mauritania con almeno 36 ore di anticipo, fatta eccezione per le tonniere con reti a circuizione, le tonniere con lenze e canne e i pescherecci con palangari, per i quali tale durata è ridotta a sei ore.
- 1.2. Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:
 - a) il nome della nave;
 - b) l'indicativo di chiamata della nave;
 - c) la data (gg/mm/aaaa), l'ora (UTC) e il punto di passaggio (gr/min/sec) previsti;
 - d) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice alfa-3 della FAO;
 - e) la presentazione dei prodotti.
- 1.3. La notifica è effettuata di preferenza tramite l' oppure, se ciò non fosse possibile, per posta elettronica, via fax o via radio a un indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dalla Mauritania di cui all'appendice 10. La Mauritania conferma immediatamente il ricevimento della notifica.
- 1.4. In caso di trasmissione per posta elettronica, le informazioni relative alle entrate e alle uscite delle navi sono altresì trasmesse contemporaneamente alla delegazione all'indirizzo di posta elettronica di cui all'appendice 12.
- 1.5. La Mauritania notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.
- 1.6. Una nave sorpresa a svolgere attività di pesca nelle acque mauritane senza avere precedentemente notificato la sua presenza è passibile di sanzione conformemente alla legislazione mauritana vigente.
- 1.7. I rapporti di entrata e di uscita sono conservati a bordo della nave per almeno un anno dalla data della notifica.
- 1.8. Durante la loro permanenza nella zona di pesca le navi dell'Unione sono permanentemente sintonizzate sulle frequenze internazionali di chiamata (canale VHF 16 o HF 2 182 KHz).
- 1.9. Prima che le navi escano dalla zona di pesca al termine di una bordata, le autorità competenti le sottopongono a un controllo a campione nella rada del porto di Nouadhibou o di Nouakchott.
- 1.10. La durata massima di tali operazioni di controllo non dovrebbe superare sei ore per le navi per la pesca pelagica (categorie 6 e 7) e tre ore per le altre categorie, salvo motivi eccezionali.
- 1.11. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente punto 1 comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alla legge mauritana.
- 1.12. In caso di fuga della nave contravventrice, il ministero informa l'Unione e lo Stato membro di bandiera ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al punto 1.11.

2. Disposizioni relative all'ispezione in mare e in porto

- 2.1. La Mauritania adotta le misure necessarie a garantire che le ispezioni in mare e in porto a bordo delle navi dell'Unione nell'ambito dell'accordo di pesca:
 - a) siano effettuate da navi e/o da agenti di controllo della Mauritania chiaramente autorizzati e identificati come incaricati del controllo della pesca dalla Mauritania. Ogni agente di controllo riceve una formazione in materia di controllo della pesca ed essere in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Mauritania, che ne indichi l'identità e la qualifica;
 - b) non compromettano in nessun caso la sicurezza della nave e dell'equipaggio.
- 2.2. Per compiere un'ispezione in mare, gli agenti di controllo possono salire a bordo di una nave dell'Unione soltanto previa notifica trasmessa via radio ad altissima frequenza (VHF) o utilizzando il codice internazionale dei segnali. Ogni mezzo di trasporto utilizzato per l'ispezione reca una bandierina ufficiale o un simbolo chiaramente visibile indicante che sono in corso operazioni di ispezione della pesca per conto della Mauritania.
- 2.3. Il comandante della nave dell'Unione facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli agenti di controllo, ai quali è tenuto a prestare la propria collaborazione.
- 2.4. L'ispezione è condotta da agenti di controllo in numero adeguato alle circostanze, i quali devono dimostrare la loro identità e qualifica prima di procedere all'ispezione.
- 2.5. Gli agenti di controllo possono esaminare tutti gli spazi, le attrezzature, gli attrezzi da pesca, le catture, i documenti e le registrazioni delle comunicazioni che ritengono necessari per verificare il rispetto dell'accordo di pesca. Possono altresì interrogare il comandante, i membri dell'equipaggio o qualsiasi altra persona presente a bordo della nave sottoposta a ispezione, nonché riprodurre qualsiasi documento ritenuto pertinente.
- 2.6. Gli agenti di controllo non possono interferire con il diritto del comandante della nave dell'Unione di comunicare con il proprietario e/o con l'autorità dello Stato di bandiera della nave.
- 2.7. Gli agenti di controllo restano a bordo della nave dell'Unione solo il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. La durata dell'ispezione non supera in ogni caso tre ore per le specie pelagiche e 1 ora e 30 minuti per le altre categorie, salvo in caso di assoluta necessità.
- 2.8. Gli agenti di controllo svolgono l'ispezione in modo da minimizzarne l'impatto per la nave, l'attività di pesca, il carico e le operazioni di sbarco e di trasbordo.
- 2.9. La Mauritania provvede affinché qualsiasi reclamo connesso all'ispezione di una nave dell'Unione sia oggetto di un esame equo e approfondito, conformemente alla legislazione mauritana.
- 2.10. La Mauritania può autorizzare l'Unione a partecipare all'ispezione in mare e in porto in qualità di osservatore.
- 2.11. Al termine di ogni ispezione gli agenti di controllo stilano un rapporto indicante le risultanze dell'ispezione, le infrazioni rilevate e le eventuali ulteriori misure che potrebbero essere adottate dalla Mauritania.
- 2.12. Il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni.
- 2.13. Il rapporto di ispezione è firmato dal responsabile della squadra di controllo che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione. La firma del comandante ha la sola funzione di confermare il ricevimento di una copia del rapporto. Se si rifiuta di firmare il rapporto di ispezione, il comandante vi annota i motivi del rifiuto e appone l'indicazione «rifiuto di firma».

- 2.14. Se manoscritto, il rapporto di ispezione deve essere scritto in modo leggibile e con inchiostro indelebile.
- 2.15. Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli agenti di controllo consegnano al comandante una copia del rapporto di ispezione. La Mauritania trasmette copia del rapporto di ispezione all'Unione entro un termine di sette giorni (ispezione in mare) e di 48 ore (ispezione in porto) dall'ispezione, a prescindere dalle risultanze ottenute.
3. Sistema di osservazione congiunta dei controlli a terra e in mare
- 3.1. Le parti possono decidere di attuare un sistema di osservazione congiunta dei controlli a terra e in mare. A tal fine esse designano rappresentanti che assistono alle operazioni di controllo e alle ispezioni effettuate dai rispettivi servizi di controllo nazionali e che possono formulare osservazioni sull'attuazione del presente protocollo.
- 3.2. Detti rappresentanti possiedono:
- una qualifica professionale;
 - un'esperienza adeguata in materia di pesca;
 - una conoscenza approfondita dell'accordo di pesca e del protocollo.
- 3.3. Le ispezioni cui assistono tali rappresentanti sono effettuate dai servizi nazionali di controllo; i rappresentanti non possono esercitare di propria iniziativa i poteri d'ispezione conferiti ai funzionari nazionali.
- 3.4. I rappresentanti che accompagnano i funzionari nazionali hanno accesso alle navi, ai locali e ai documenti oggetto dell'ispezione da parte di detti funzionari, al fine di raccogliere dati di carattere non nominativo necessari all'adempimento delle loro mansioni.
- 3.5. I rappresentanti accompagnano i servizi nazionali di controllo durante le ispezioni nei porti a bordo delle navi attraccate al molo, nei centri pubblici di vendita all'asta, nei magazzini dei grossisti, nei depositi frigoriferi e in altri locali utilizzati per lo sbarco e lo stoccaggio del pesce anteriormente alla prima vendita sul territorio di prima immissione sul mercato.
- 3.6. I rappresentanti elaborano, ogni quattro mesi, un rapporto sui controlli cui hanno assistito e lo inviano alle autorità competenti, che ne trasmettono una copia alla controparte.
- 3.7. Le parti possono decidere di effettuare ispezioni congiunte.
- 3.8. Il rappresentante che presenzia alle operazioni di controllo congiunto rispetta i beni e le attrezzature che si trovano a bordo delle navi e qualsiasi altro impianto, nonché la riservatezza di tutti i documenti ai quali ha accesso. Le parti si accordano per assicurare il più stretto rispetto della riservatezza durante tali operazioni.
- 3.9. Il presente programma si applica ai porti di sbarco dell'Unione e ai porti mauritani.
- 3.10. Ciascuna Parte si fa carico di tutte le spese per il proprio rappresentante incaricato di presenziare alle operazioni di controllo congiunto, comprese le spese di viaggio e di soggiorno.
4. Sorveglianza partecipativa nella lotta contro la pesca INN
- 4.1. Al fine di rafforzare la lotta contro la pesca INN, i comandanti delle navi dell'Unione segnalano la presenza, nella zona di pesca mauritana, di qualsiasi nave impegnata in attività sospette che potrebbero configurarsi come un'attività di pesca INN, fornendo tutte le informazioni possibili riguardo a quanto è stato osservato. La relazione di osservazione è trasmessa senza indugio per via elettronica alle autorità mauritane (GCM) e all'autorità competente dello Stato di bandiera della nave che ha condotto l'osservazione; detta autorità inoltra immediatamente la relazione all'Unione o all'organismo da questa designato.

- 4.2. La Mauritania trasmette all'Unione tutte le relazioni di osservazione in suo possesso riguardanti navi dell'Unione impegnati in attività che potrebbero configurarsi come un'attività di pesca INN nella zona di pesca.

CAPO VII

INFRAZIONI

1. Rapporto di ispezione e verbale di infrazione
 - 1.1. Qualsiasi infrazione rilevata a carico di una nave dell'Unione si basa sulla constatazione oggettiva e materiale, da parte degli agenti di controllo, dei fatti che la configurano. L'infrazione non può essere presunta.
 - 1.2. Il rapporto di ispezione è firmato dal comandante della nave, che può annotarvi le proprie riserve e che ne riceve immediatamente copia dalla squadra di controllo conformemente al capo VI, punto 2.15. Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.
 - 1.3. Il verbale di infrazione è redatto dal responsabile della squadra che ha effettuato il controllo sulla base delle infrazioni constatate e registrate nel rapporto di ispezione stilato a seguito del controllo della nave. Esso è accompagnato da tutte le prove materiali atte a giustificare in modo oggettivo la sussistenza dell'infrazione rilevata.
 - 1.4. La conformità delle caratteristiche osservate nel corso dell'ispezione tecnica (capo II) è presa in considerazione al momento del controllo.
2. Notifica dell'infrazione
 - 2.1. In caso di infrazione la GCM notifica quanto prima per posta al rappresentante della nave il verbale di infrazione accompagnato dal rapporto di ispezione. La GCM ne informa senza indugio l'Unione per via elettronica, trasmettendo la documentazione pertinente.
 - 2.2. Su richiesta delle squadre di controllo competenti, nel caso di un'infrazione che non può cessare in mare, il comandante conduce la propria nave nel porto designato (dirottamento). La GCM ne informa senza indugio l'Unione. Nel caso di un'infrazione, riconosciuta dal comandante, che può cessare in mare, la nave prosegue l'attività di pesca. In entrambi i casi, una volta cessata l'infrazione constatata, la nave prosegue l'attività di pesca.
3. Regolarizzazione di un'infrazione senza dirottamento
 - 3.1. Conformemente al protocollo, le infrazioni possono essere regolarizzate nell'ambito di una procedura di transazione o con un procedimento giudiziario.
 - 3.2. Prima della regolarizzazione dell'infrazione ed entro 48 ore dalla notifica della stessa, la Mauritania trasmette all'Unione tutte le informazioni dettagliate relative ai fatti oggetto dell'infrazione e alle eventuali misure adottate.
 - 3.3. La GCM convoca la commissione per le transazioni. Tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di transazione o del procedimento giudiziario con riguardo alle infrazioni commesse da navi dell'Unione sono comunicate quanto prima all'Unione. Se necessario e con deroga del presidente della commissione per le transazioni, l'armatore può essere rappresentato da due persone nell'ambito di tale commissione. Egli è autorizzato a far valere i propri argomenti e a produrre qualsiasi complemento di informazione sulle circostanze del caso.
 - 3.4. Le conclusioni della della procedura di cui al punto 3.3 sono notificate quanto prima per via elettronica all'armatore o al suo rappresentante e all'Unione, tramite la delegazione.

- 3.5. L'eventuale pagamento della sanzione pecuniaria è effettuato tramite bonifico bancario al massimo entro 30 giorni dalla transazione. Se la nave intende uscire dalla zona di pesca, può farlo solo una volta effettuato il pagamento. La ricevuta del Tesoro pubblico della Mauritania o, in mancanza di questa, un bonifico bancario SWIFT certificato dalla BCM per i giorni non lavorativi, costituiscono prova del pagamento della sanzione pecuniaria.
 - 3.6. Qualora la procedura di transazione non abbia esito soddisfacente, il ministero trasmette quanto prima il fascicolo al procuratore della Repubblica. Qualora la condanna comporti una sanzione pecuniaria, il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario al massimo entro 30 giorni dalla condanna. La ricevuta del Tesoro pubblico della Mauritania o, in mancanza di questa, un bonifico bancario SWIFT certificato dalla BCM per i giorni non lavorativi, costituiscono prova del pagamento della sanzione pecuniaria.
4. Regolarizzazione di un'infrazione con dirottamento
- 4.1. La nave di cui è disposto il dirottamento a seguito della constatazione di un'infrazione è trattenuta in porto fino alla conclusione della procedura di transazione.
 - 4.2. Prima di avviare un procedimento giudiziario, si cerca di regolarizzare la presunta infrazione mediante procedura di transazione alle condizioni previste ai punti da 3.3 a 3.5. Tale procedura si conclude entro tre giorni lavorativi dall'inizio del dirottamento.
 - 4.3. Prima della procedura di transazione ed entro 48 ore dall'inizio del dirottamento, la Mauritania trasmette all'Unione tutte le informazioni dettagliate relative ai fatti costitutivi dell'infrazione e alle eventuali misure adottate.
 - 4.4. Qualora la procedura di transazione non abbia esito soddisfacente, il ministero trasmette immediatamente il fascicolo al procuratore della Repubblica. Qualora la condanna comporti una sanzione pecuniaria, il pagamento è effettuato conformemente al punto 3.6.
 - 4.5. Conformemente alla legislazione mauritana vigente, l'armatore deposita una cauzione bancaria, che è fissata dall'autorità o dal tribunale competente entro un massimo di 72 ore dalla conclusione della procedura di transazione tenendo conto dei costi derivanti dal fermo e dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena il procedimento si risolve senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti una sanzione pecuniaria inferiore alla cauzione depositata, il saldo residuo è sbloccato dalle autorità mauritane competenti.
 - 4.6. La nave è rilasciata:
 - a) dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura di transazione, oppure
 - b) dopo che la cauzione bancaria di cui al punto 4.5 sia stata depositata e accettata dal ministero, in attesa dell'espletamento del procedimento giudiziario. La ricevuta del Tesoro pubblico della Mauritania o, in mancanza di questa, un bonifico bancario SWIFT certificato dalla BCM per i giorni non lavorativi, costituiscono prova del pagamento della cauzione.
5. Scambi di informazioni sui controlli e sulle infrazioni

Le parti si impegnano a rafforzare le procedure necessarie a consentire un dialogo permanente sulle azioni di controllo realizzate, sui casi di infrazione in corso, sui risultati delle procedure di transazione e dei procedimenti giudiziari e su qualsiasi difficoltà connessa all'esecuzione dei controlli e al monitoraggio dei casi di infrazione.

CAPO VIII

SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)

1. Messaggi di posizione delle navi —VMS (Vessel Monitoring System)

Fatta salva la legislazione dell'Unione applicabile alle navi dell'Unione in materia di VMS, le navi dell'Unione che si trovano nella zona di pesca sono dotate di un VMS in uso in Mauritania. Tale sistema consente la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di sorveglianza della GCM.

2. Modalità di trasmissione alla GCM

2.1. Ogni messaggio di posizione contiene le informazioni seguenti:

- a) l'identificazione della nave;
- b) l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 100 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;
- c) la data e l'ora di registrazione della posizione;
- d) la velocità e la rotta della nave.

2.2. Il sistema di controllo rispetta le specifiche di cui all'appendice 7.

2.3. Il CCP della Mauritania garantisce il trattamento automatico dei messaggi di posizione.

3. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del VMS

3.1. Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP della Mauritania e dello Stato di bandiera.

3.2. In caso di guasto tecnico o avaria del dispositivo di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante informa senza indugio la Mauritania in merito a ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel minor tempo possibile. Trasmette ogni quattro ore per posta elettronica, via radio o via fax alla Guardia costiera mauritana, al suo interlocutore a terra e al CCP dello Stato di bandiera le informazioni di cui al punto 2.1.

3.3. In caso di guasto o di malfunzionamento del VMS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del VMS entro un termine massimo di cinque giorni. Trascorso tale termine, la nave in questione deve rientrare in uno dei porti mauritani. La nave che, entro tale termine di cinque giorni, effettua uno scalo in un porto della Mauritania potrà riprendere le attività di pesca nella zona di pesca solo quando il suo VMS sarà in perfetto stato di funzionamento.

3.4. Il comandante della nave è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. In caso di infrazione sono irrogate le sanzioni previste dalla legge mauritana.

3.5. Il peschereccio non può lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio VMS se non riceve l'autorizzazione della Mauritania su richiesta dello Stato di bandiera trasmessa per il tramite della delegazione.

4. Posizione della nave per interrogazione ciclica (*polling*)

Il CCP della Mauritania (servizio di *polling*) deve poter interrogare il terminale VMS in qualsiasi momento. A ognuna di queste richieste, il terminale VMS deve poter fornire i dati aggiornati della posizione della nave in tempo reale. Oltre alle posizioni regolamentari, occorre infatti ottenere le posizioni in tempo reale (una posizione all'ora).

CAPO IX

IMBARCO DI MARITTIMI MAURITANI

1. Durante la sua attività di pesca nella zona di pesca, ogni nave dell'Unione imbarca marittimi qualificati designati dal raccomandatario della nave, d'intesa con l'armatore, sulla base di un elenco di nomi aggiornato dalle autorità mauritane competenti e compilato secondo i criteri di cui all'appendice 11. Il numero di marittimi da imbarcare è specificato al punto 1 dell'appendice 11.
2. Le autorità mauritane competenti forniscono mensilmente agli armatori o ai loro agenti l'elenco dei marittimi qualificati designati dalle autorità mauritane competenti. L'armatore che, per il tramite delle autorità mauritane competenti, non trovi nell'elenco marittimi qualificati disponibili, conformemente alle direttive stabilite, è dispensato da tale obbligo e dagli obblighi connessi di cui al presente capo, compreso il pagamento della compensazione forfettaria prevista al punto 11.
3. Nella misura del possibile, al posto dei marittimi mauritani gli armatori imbarcano tirocinanti per soddisfare l'obbligo di cui al punto 2. I tirocinanti qualificati possono essere designati dall'agente della nave dell'Unione, d'intesa con l'armatore, sulla base di un elenco di nomi presentato dalle autorità mauritane competenti.
4. L'armatore o l'agente della nave comunica alle autorità mauritane competenti i nomi e i recapiti dei marittimi mauritani che possono essere imbarcati a bordo della nave dell'Unione in questione, precisando la loro posizione nell'elenco degli equipaggi per ciascun viaggio, conformemente all'appendice 11.
5. La dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e le altre convenzioni pertinenti dell'ILO si applicano di diritto ai marittimi mauritani imbarcati su navi dell'Unione. Ciò riguarda in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l'eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e di professione e le condizioni di vita e di lavoro a bordo dei pescherecci.
6. In caso di imbarco di marittimi mauritani, i contratti di lavoro sono stipulati tra l'agente degli armatori e i marittimi, in consultazione con le autorità mauritane competenti. Tali contratti garantiscono ai marittimi mauritani la copertura previdenziale loro spettante in forza della legge che disciplina il loro contratto, ivi compresi assicurazione malattia e infortuni, prestazioni pensionistiche, ferie retribuite e indennità di fine contratto, nonché la retribuzione di base da versare conformemente al presente capo. I contratti di assunzione rispettano i requisiti di cui all'appendice 11. Una copia del contratto è consegnata ai firmatari e alle autorità mauritane competenti conformemente all'appendice 11.
7. In caso di imbarco di marittimi mauritani, la loro retribuzione è a carico degli armatori. Le condizioni della retribuzione di base, vale a dire la retribuzione minima al netto dei premi di incentivazione, concesse ai marittimi mauritani sono stabilite sulla base della legislazione mauritana o sulla base degli standard minimi fissati dall'ILO per i marittimi, se superiori. Gli altri vantaggi non devono essere inferiori a quelli applicati ai marittimi di altri paesi ACP che esercitano funzioni analoghe.
8. Il raccomandatario è considerato il rappresentante locale dell'armatore.
9. Se del caso, le spese di mobilitazione, smobilitazione e rimpatrio dei marittimi mauritani tra il porto di imbarco o sbarco e il loro luogo di domicilio abituale sono a carico dell'armatore.
10. Tutti i marittimi mauritani impiegati a bordo di navi dell'Unione si presentano al comandante della nave designata il giorno precedente quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo mauritano non si presenta alla data e all'ora convenute per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

11. Se il numero di marittimi mauritani qualificati a bordo delle navi dell'Unione non raggiunge il numero minimo di cui al punto 1 per ragioni diverse da quelle di cui al punto 10, l'armatore versa un'indennità forfettaria di 20 EUR per ciascun marittimo non imbarcato per giorno di pesca nella zona di pesca. L'importo forfettario è versato alle autorità mauritane entro 90 giorni dal termine del periodo di validità dell'autorizzazione di pesca.
12. In caso di difficoltà nell'applicazione del presente capo, le parti si consultano, anche in sede di commissione mista, per scambiarsi tutte le informazioni utili e individuare soluzioni che consentano di far fronte alle difficoltà incontrate.

CAPO X

OSSERVATORI SCIENTIFICI

1. È istituito un sistema di osservazione scientifica a bordo delle navi dell'Unione. Per quanto riguarda le tonniere, questo sistema è conforme alle raccomandazioni pertinenti adottate dall'ICCAT.
2. Le navi dell'Unione autorizzate a pescare nella zona di pesca nell'ambito del protocollo imbarcano osservatori, designati come «osservatori scientifici» dalle autorità mauritane. Il risultato dell'attività di tali osservatori può essere utilizzato esclusivamente a fini scientifici.
3. Le parti convengono di imbarcare osservatori in base al numero e alla periodicità stabiliti nelle schede tecniche dell'appendice 2. Le parti designano di comune accordo le navi che imbarcano osservatori scientifici mauritani a eccezione delle tonniere con reti a circuizione, per le quali l'imbarco avviene su richiesta del ministero. In ogni caso non può essere imbarcato più di un osservatore scientifico alla volta per singola nave.
4. A eccezione della categoria 6 (piccoli pelagici), l'osservatore scientifico resta a bordo della nave al massimo per la durata di una bordata. Su richiesta esplicita di una delle parti, la sua permanenza a bordo può essere ripartita su più bordate, in funzione della durata media delle bordate previste per quella determinata nave.
5. Il ministero trasmette all'Unione, tramite la delegazione, i nomi degli osservatori scientifici designati, accompagnati dai documenti richiesti, almeno sette giorni lavorativi prima della data prevista per il loro imbarco.
6. Tutte le spese relative alle attività degli osservatori scientifici, compresi stipendi, emolumenti e indennità, sono a carico del ministero.
7. Il ministero prende tutti i provvedimenti necessari per l'imbarco e lo sbarco dell'osservatore scientifico.
8. All'osservatore scientifico sono riservate condizioni di soggiorno a bordo identiche a quelle degli ufficiali della nave.
9. L'osservatore scientifico gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, ossia il giornale di pesca, il giornale di pesca supplementare e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.
10. L'osservatore scientifico si presenta al comandante della nave designata il giorno precedente quello stabilito per l'imbarco. Se l'osservatore scientifico non si presenta, il comandante della nave informa il ministero e l'Unione. In tal caso la nave ha il diritto di lasciare il porto. Il ministero può tuttavia, senza indugio e a proprie spese, far imbarcare un nuovo osservatore scientifico, senza perturbare l'attività di pesca della nave.

11. L'osservatore scientifico possiede:
 - a) un ordine di missione predisposto dall'istituto scientifico;
 - b) un'esperienza adeguata in materia di pesca;
 - c) una conoscenza approfondita del protocollo di osservazione scientifica convalidato dal comitato scientifico congiunto indipendente e delle disposizioni del protocollo riguardanti l'osservazione scientifica.
12. L'osservatore scientifico provvede, a fini scientifici, al rilevamento dei dati relativi alle attività di pesca delle navi dell'Unione operanti nella zona di pesca e redige un rapporto in materia. In particolare:
 - a) osserva le attività di pesca delle navi;
 - b) rileva la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
 - c) procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
 - d) prende nota degli attrezzi da pesca e delle aperture di maglia delle reti utilizzate.
13. I compiti dell'osservatore si limitano alle attività di pesca e alle attività connesse disciplinate dal protocollo.
14. A norma del punto 3, le parti convengono che, per quanto possibile, l'imbarco duri quanto l'intera bordata (imbarco all'inizio e sbarco alla fine) affinché per le ponderazioni siano utilizzati i dati relativi alle bordate complete e anche per evitare interruzioni che potrebbero perturbare la dinamica dell'attività di pesca commerciale.
15. Le parti convengono altresì di pianificare le osservazioni in modo da coprire l'intero ciclo di attività annuale (da gennaio a dicembre).
16. Allo scopo di ottimizzare gli sforzi ed evitare sovrapposizioni nello spazio e nel tempo, o addirittura duplicazioni, le parti assicurano il coordinamento tra i programmi di osservazione nazionali, regionali e dell'Unione. A tal fine esse attuano un sistema di rotazione comune a tali programmi (un osservatore su una nave per una bordata).
17. Gli osservatori dovrebbero essere sostituiti tra una bordata e l'altra per evitare che il loro lavoro si protragga in modo eccessivo.
18. La metodologia di lavoro, gli aspetti che l'osservatore scientifico deve prendere in considerazione e i compiti di quest'ultimo sono descritti nei manuali a uso degli osservatori scientifici a bordo delle navi operanti nelle acque dell'Africa occidentale per i quattro tipi di pesca praticati: gamberetti, nasello, cefalopodi e specie pelagiche.
19. Al termine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l'osservatore scientifico redige un rapporto secondo il modello che figura nell'appendice 11. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico nonché al ministero e all'Unione.

CAPO XI

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PESCA SPERIMENTALE

1. Le parti decidono di comune accordo in merito;
 - a) agli operatori dell'Unione autorizzati a praticare la pesca sperimentale;
 - b) al periodo a tal fine più propizio; e
 - c) alle relative condizioni.

Al fine di agevolare le attività di esplorazione delle navi, il ministero trasmette le informazioni scientifiche e gli altri dati di base disponibili. Le parti si accordano sul protocollo scientifico da applicare a sostegno della suddetta pesca sperimentale, da trasmettere agli operatori interessati.

2. L'industria alieutica locale è strettamente coinvolta in tale processo (coordinamento e dialogo sulle condizioni di attuazione della pesca sperimentale).
3. La durata delle campagne varia da un minimo di tre a un massimo di sei mesi, salvo variazioni decise di comune accordo dalle parti.
4. L'Unione trasmette alla Mauritania le domande di licenza per la pesca sperimentale. Essa trasmette a dette autorità un fascicolo tecnico contenente i seguenti elementi:
 - a) le caratteristiche tecniche della nave;
 - b) il livello di esperienza degli ufficiali di bordo sulla pesca in questione;
 - c) i parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione ecc.);
 - d) le modalità di finanziamento.
5. Se necessario, la Mauritania promuove un dialogo sugli aspetti tecnici e finanziari con l'Unione ed eventualmente con gli armatori interessati.
6. Prima di avviare la campagna di pesca sperimentale, la nave dell'Unione si presenta in un porto mauritano per sottoporsi alle ispezioni di cui al capo II, punto 6.
7. Prima dell'inizio della campagna gli armatori forniscono alla Mauritania e all'Unione:
 - a) una dichiarazione delle catture già detenute a bordo;
 - b) le caratteristiche tecniche dell'attrezzo da pesca che sarà utilizzato nel corso della campagna;
 - c) la garanzia del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa della Mauritania in materia di pesca.
8. Nel corso della campagna in mare, gli armatori:
 - a) trasmettono al ministero e all'Unione una relazione settimanale sulle catture effettuate giornalmente e per ciascuna cala, in cui siano precisati i parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti);
 - b) comunicano la posizione, la velocità e la direzione della nave mediante VMS;
 - c) provvedono affinché a bordo della nave sia presente un osservatore scientifico di nazionalità mauritana o scelto dalle autorità mauritane. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell'armatore. La decisione relativa alla durata della permanenza a bordo, al soggiorno dell'osservatore e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata di concerto con le autorità mauritane. Salvo diverso accordo tra le parti, la nave non può mai essere obbligata a rientrare in porto più di una volta ogni due mesi;
 - d) su richiesta delle autorità mauritane, sottopongono la loro nave a ispezione prima dell'uscita dalla zona di pesca;
 - e) rispettano la normativa della Mauritania in materia di pesca.
9. Le catture effettuate nel corso della campagna scientifica, comprese le catture accessorie, restano di proprietà dell'armatore, purché siano rispettate le disposizioni adottate a tale riguardo dalla commissione mista e quelle contenute nel protocollo scientifico.
10. Il ministero designa una persona di riferimento incaricata di far fronte a eventuali problemi imprevisti che possano ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.

Appendici

1. Limiti della zona di pesca
 2. Schede tecniche
 3. Modulo di domanda di licenza di pesca
 4. Elenco delle informazioni relative al giornale di pesca della Mauritania
 5. Legislazione in vigore sulle taglie minime delle catture detenute a bordo
 6. Elenco dei fattori di conversione
 7. Comunicazione dei messaggi VMS alla Mauritania
 8. Protocollo per la gestione ERS
 9. Rapporto dell'osservatore scientifico
 10. Coordinate delle autorità competenti dell'Unione e della Mauritania
 11. Imbarco di marittimi mauritani
-

ALLEGATO II

ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO FINANZIARIO PER LA PROMOZIONE DI UNA PESCA RESPONSABILE E SOSTENIBILE

Obiettivi

1. L'obiettivo della componente di sostegno settoriale dell'accordo e del protocollo è contribuire all'attuazione della politica settoriale di quest'ultima.
2. Tale componente rappresenta un importo complementare al bilancio nazionale assegnato al ministero per l'attuazione della sua politica di sviluppo della pesca.
3. Si applica il principio di condizionalità che trova riscontro nel protocollo, in quanto i pagamenti per il sostegno al settore sono effettuati in rate annuali in funzione dei progressi realizzati e dei risultati conseguiti.
4. I programmi attuati nell'ambito della componente del sostegno settoriale usufruiscono della pubblicità e della visibilità necessarie, rafforzando in tal modo il partenariato tra la Mauritania e l'Unione.
5. La componente di sostegno settoriale contribuisce a consolidare l'impegno assunto dalla Mauritania nei settori della gestione sostenibile delle risorse, della protezione delle zone marine e costiere, della trasparenza delle attività di pesca, del miglioramento della sicurezza alimentare e nutrizionale della popolazione, nonché della creazione di valore aggiunto e di occupazione in Mauritania.
6. Più specificamente, la componente di sostegno settoriale incoraggerà la pesca responsabile nelle acque mauritane al fine di garantire la protezione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. Ne risulterà rafforzato, in tal modo, il contributo del settore della pesca alla sicurezza alimentare, alla creazione di occupazione e allo sviluppo economico.

Trasparenza e tracciabilità dei fondi relativi al sostegno settoriale

7. L'importo del contributo finanziario collegato al sostegno settoriale che è versato dall'Unione alla Mauritania è specificato ogni anno nella legge di bilancio di quest'ultima.
8. Tali fondi sono assegnati al ministero e sono chiaramente separati dalla compensazione per l'accesso alla zona di pesca.
9. I fondi del sostegno settoriale sono trasferiti su un conto del Tesoro pubblico della Mauritania secondo le modalità di cui all'articolo 8, paragrafo 12, del protocollo.
10. L'Unione notifica alla Mauritania il pagamento della rata per il sostegno settoriale una volta eseguita la relativa operazione bancaria.
11. La Mauritania informa l'Unione dello stanziamento della rata versata a copertura del sostegno settoriale sul conto a destinazione specifica di cui all'articolo 8, paragrafo 12, del protocollo.

Programmazione annuale e pluriennale

12. Il ministero elabora una proposta dettagliata relativa al programma settoriale pluriennale al fine di utilizzare i fondi del sostegno settoriale per tutta la durata di applicazione del protocollo, il che aiuterà la Mauritania ad attuare parte della sua politica nazionale di sviluppo della pesca.
13. Il programma settoriale pluriennale proposto è incentrato su una serie di azioni e progetti associati che sono in linea con le priorità nazionali e tengono conto delle capacità di gestione, attuazione e comunicazione della Mauritania in merito ai fondi di sostegno settoriale.

14. Il programma settoriale pluriennale proposto individua, per la durata di applicazione del protocollo:
 - a) gli obiettivi perseguiti su base annuale e pluriennale;
 - b) la situazione di riferimento all'inizio del periodo di attuazione;
 - c) le attività previste;
 - d) i relativi costi;
 - e) l'istituzione/l'organismo/il servizio responsabile della sua attuazione;
 - f) i risultati attesi;
 - g) gli indicatori pertinenti che ne consentono la misurazione;
 - h) le fonti di verifica;
 - i) un calendario indicativo di attuazione, corredato della ripartizione della dotazione di bilancio (annuale e pluriennale).

15. Conformemente all'articolo 8 del protocollo, il sostegno finanziario per la promozione di una pesca responsabile e sostenibile si compone degli otto assi d'intervento di seguito indicati.

Asse 1: preservazione dell'ambiente marino e costiero

Asse 2: potenziamento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca

Asse 3: rafforzamento della ricerca scientifica

Asse 4: rafforzamento del sistema d'informazione del settore

Asse 5: igiene e qualità dei prodotti della pesca

Asse 6: infrastrutture per la promozione del consumo umano di prodotti della pesca

Asse 7: sostegno alla pesca artigianale e alle comunità costiere

Asse 8: assistenza tecnica

16. Il programma settoriale pluriennale proposto è esaminato dalla commissione mista.

17. Per ciascuno degli anni successivi, la Mauritania presenta all'Unione un programma di lavoro annuale almeno 30 giorni prima della riunione della commissione mista. Qualora sia necessario un aggiornamento del programma settoriale pluriennale, si applica il punto 49.

Modalità e condizioni di attuazione

18. L'attuazione del programma settoriale pluriennale è costantemente monitorata dalla Mauritania. Il programma settoriale pluriennale adottato dalla commissione mista è attuato sotto la responsabilità della Mauritania. Una volta trasferiti, i fondi del sostegno settoriale sono utilizzati conformemente alle norme e procedure di gestione delle finanze pubbliche della Mauritania e la responsabilità della gestione di tali risorse trasferite ricade sul governo della Mauritania.

19. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 8, del protocollo, il sostegno settoriale è attuato con l'aiuto di una cellula di coordinamento incaricata di monitorare le decisioni della commissione mista.

20. La cellula di coordinamento è designata dal ministro della Pesca.

21. I fondi del sostegno settoriale sono destinati ad azioni e progetti specifici identificati congiuntamente. Non possono essere utilizzati per coprire le spese operative del ministero o degli altri beneficiari, a eccezione della dotazione destinata ad azioni specifiche approvate per la cellula di coordinamento di cui al punto 20.

22. La cellula di coordinamento di cui al punto 20 può beneficiare di una dotazione specifica per le azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del protocollo, il cui importo annuo è determinato dalla commissione mista.

23. La cellula di coordinamento sostiene l'attuazione del sostegno settoriale e vigila affinché le azioni siano eseguite conformemente alle norme e procedure di gestione delle finanze pubbliche della Mauritania. Ne informa regolarmente la commissione mista.
24. La cellula di coordinamento partecipa all'individuazione dei progetti e delle azioni che possono essere finanziati dal sostegno settoriale e delle strutture beneficiarie. Insieme a queste ultime, elabora la programmazione pluriennale del sostegno settoriale di cui al punto 14 e la sottopone all'approvazione della commissione mista.
25. La cellula di coordinamento organizza l'attuazione insieme ai beneficiari, qualunque sia la loro autorità di tutela, segue la realizzazione delle azioni e dei progetti approvati e ne riferisce alla commissione mista.
26. Qualsiasi modifica delle azioni finanziate, degli orientamenti, degli obiettivi, dei criteri e degli indicatori di valutazione nel corso dell'esecuzione di un progetto è approvata dalle parti in sede di commissione mista. Tale approvazione è una condizione imprescindibile per il pagamento della rata successiva a detta modifica da parte dell'Unione.
27. Una riunione di monitoraggio dell'attuazione del sostegno settoriale è organizzata tra la cellula di coordinamento, il segretario generale del ministero e il rappresentante designato della Delegazione. Le riunioni si tengono con frequenza almeno trimestrale. A seguito della riunione la cellula di coordinamento elabora un verbale che è trasmesso alla commissione mista previa approvazione dei partecipanti.
28. Il rappresentante designato della Delegazione effettua missioni periodiche in loco per valutare, insieme alle autorità nazionali competenti, lo stato di avanzamento del programma settoriale pluriennale. Nel corso di tali missioni, il rappresentante ha accesso a tutti i documenti pertinenti necessari per verificare i progressi delle attività, in particolare quelli identificati come fonti di verifica.

Relazioni e seminario di presentazione dei risultati

29. La Mauritania redige una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma settoriale pluriennale e la presenta all'Unione almeno 30 giorni prima della riunione annuale della commissione mista.
30. Tale relazione annuale comprende tutte le informazioni necessarie per consentire alla commissione mista di prendere decisioni informate in merito ai successivi esborsi dei fondi del sostegno settoriale da parte dell'Unione.
31. A tale riguardo, la relazione annuale specifica le azioni attuate e i progressi degli indicatori selezionati rispetto agli obiettivi concordati (raggiunti, parzialmente raggiunti e non raggiunti). Vi sono descritte le difficoltà incontrate nel conseguimento degli obiettivi e le misure correttive adottate.
32. Ove possibile e pertinente, le fonti di verifica elencate nel programma settoriale pluriennale sono allegate alla relazione annuale.
33. La relazione annuale specifica inoltre il livello di esecuzione finanziaria del sostegno settoriale. A tale riguardo, sono messe a disposizione le informazioni sull'esecuzione del bilancio elaborate dal ministero delle Finanze della Mauritania in merito all'utilizzo dei fondi del sostegno settoriale.
34. Inoltre, la cellula di coordinamento elabora, insieme alle strutture beneficiarie, una relazione finale per ciascuna azione e ciascun progetto portati a termine nell'ambito del sostegno settoriale e la presenta alla commissione mista. Tale relazione finale descrive le ricadute socioeconomiche realizzate o attese e i loro effetti sulle risorse aliquote, sull'occupazione e sugli investimenti. Il modello di tale relazione è presentato alla fine del presente allegato.

35. Le relazioni di cui ai punti 30 e 34 sono adottate dalle parti nella riunione della commissione mista che segue, rispettivamente, il periodo di esecuzione delle attività annuali o del progetto di cui si tratta.
36. Prima della scadenza del protocollo, la Mauritania presenta altresì una relazione finale sull'attuazione del sostegno settoriale previsto dal protocollo, comprendente gli elementi di cui ai paragrafi 33 e 34 e il documento finale di programmazione del sostegno settoriale completato e ultimato.
37. Se necessario, le parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale dopo la scadenza del protocollo o, se del caso, durante la sua sospensione conformemente all'articolo 14 del protocollo. Tuttavia, per consentire l'utilizzo completo dei fondi, gli importi non versati dall'Unione prima della scadenza del protocollo sono disponibili per un periodo di sei mesi dalla scadenza del protocollo, trascorso il quale i fondi inutilizzati sono annullati.
38. I beneficiari del sostegno sono invitati dalle parti, almeno una volta all'anno, a partecipare a un seminario in cui vengono presentate e programmate le azioni finanziate dal sostegno settoriale.
39. Se necessario e previa decisione della commissione mista, l'Unione può assumere direttamente consulenti indipendenti sulla base di un mandato appositamente elaborato per consentire di effettuare il monitoraggio esterno e la valutazione dei risultati del programma settoriale pluriennale. Il capitolato d'onori di tale mandato è redatto dall'Unione e approvato dalla commissione mista.

Criteria di erogazione

40. La prima rata dei fondi del sostegno settoriale previsti dal protocollo è versata integralmente entro due mesi dalla decisione della commissione mista di adottare il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 11, lettera a), del protocollo.
41. L'Unione si riserva il diritto di rivedere e/o sospendere, in tutto o in parte, l'erogazione dei fondi del sostegno settoriale se la valutazione annuale della commissione mista rivela che i risultati conseguiti si discostano in misura significativa dalla programmazione oppure in caso di mancato rispetto delle modalità di attuazione del sostegno settoriale stabilite dalla commissione mista.
42. Per gli anni successivi, i fondi del sostegno settoriale sono versati in rate annuali, in funzione del livello di esecuzione finanziaria e dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi annuali concordati nel programma settoriale pluriennale per l'anno precedente.
43. Un'esecuzione finanziaria pari al 75 % degli impegni dei fondi del sostegno settoriale relativi alla prima rata comporta il pagamento del 75 % del sostegno settoriale relativo alla seconda rata, a condizione che siano stati compiuti evidenti progressi verso il conseguimento degli obiettivi annuali e dei risultati attesi, descritti nella programmazione annuale e pluriennale. Tuttavia il pagamento integrale della seconda rata è effettuato soltanto se il livello dei pagamenti è pari almeno al 60 % dell'importo iscritto nella programmazione per il primo anno.
44. Se, al termine del primo anno di attuazione, l'esecuzione finanziaria è inferiore al 75 % degli impegni, il pagamento della seconda rata del sostegno settoriale è sospeso fino a quando non sia stato raggiunto il 75 % degli impegni dei fondi assegnati alla prima rata. La Mauritania dispone di una proroga di sei mesi per raggiungere tale livello di impegni.
45. Se, allo scadere della proroga di sei mesi, gli impegni sono ancora inferiori al 75 %, il pagamento per il secondo anno è comunque effettuato. Tuttavia l'importo del sostegno settoriale che non è stato utilizzato nel primo anno è detratto dalla dotazione globale del sostegno di cui all'articolo 8 del protocollo.

46. L'approvazione delle relazioni di cui ai punti 30, 35 e 36 da parte della commissione mista e lo svolgimento del seminario di cui al punto 39 condizionano il pagamento da parte dell'Unione delle rate successive del sostegno settoriale.
47. Per gli anni successivi dell'attuazione del programma settoriale pluriennale si applicano le medesime regole (punti da 43 a 46). Il livello degli impegni finanziari necessari per far scattare il pagamento integrale per gli anni successivi è pari al 75 % dei fondi del sostegno settoriale accumulati durante gli anni di attuazione del protocollo. In caso contrario, si applica il punto 46 e si procede alla detrazione degli importi non utilizzati.

Revisione

48. Una volta che il programma settoriale pluriennale è stato approvato dalla prima commissione mista, è possibile prendere in considerazione eventuali modifiche solo se debitamente giustificate. Le modifiche sono adottate dalle parti in occasione della riunione della commissione mista o per altre vie indicate al punto 50.
49. Per essere approvate da entrambe le parti, le proposte di modifica degli obiettivi, delle azioni, del calendario, del finanziamento, degli indicatori, degli obiettivi annuali e delle fonti di verifica del programma settoriale pluriennale sono presentate per iscritto almeno due mesi prima della riunione della commissione mista.
50. Tuttavia, in casi urgenti, la Mauritania può chiedere l'organizzazione delle consultazioni sulla possibilità di modificare il programma settoriale inizialmente adottato. L'Unione risponde a tale richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera con cui è richiesta la modifica e la motivazione. Alla luce delle consultazioni, le parti decidono se sia necessario convocare una riunione straordinaria della commissione mista o se sia opportuno rispondere alla richiesta per posta o tramite videoconferenza. Nel caso in cui si opti per quest'ultima procedura, le modifiche concordate sono formalmente trascritte nella riunione successiva della commissione mista.

Visibilità delle attività

51. Salvo diversamente specificato, la Mauritania provvede affinché ogni attività svolta nell'ambito della componente del sostegno settoriale sia soggetta alle opportune misure di comunicazione e visibilità in grado di evidenziare i benefici dell'accordo di pesca. Tali misure sono definite sotto la responsabilità della Mauritania con l'accordo dell'Unione.
52. La visibilità dei progetti e delle attività nell'ambito della componente «sostegno settoriale» può essere garantita, tra l'altro, mediante:
 - a) avvisi pubblici per la realizzazione di progetti e attività;
 - b) servizi radiotelevisivi e comunicati stampa riguardanti il completamento dei progetti e delle attività;
 - c) la diffusione pubblica delle relazioni e degli studi ultimati;
 - d) l'uso degli strumenti di visibilità dell'Unione;
 - e) la partecipazione del personale della delegazione a conferenze e altri eventi;
 - f) la partecipazione dell'ambasciatore dell'Unione europea presso la Mauritania a cerimonie ufficiali di inaugurazione;
 - g) missioni congiunte di rappresentanti della Mauritania e dell'Unione riguardanti l'attuazione di progetti e di attività in loco.
53. I progetti e le attività sono inclusi nella relazione di attività del ministero.
54. La Mauritania e l'Unione cooperano per garantire la visibilità delle azioni finanziate dal sostegno settoriale istituito dai protocolli precedenti – in particolare dal protocollo 2015-2021 – e dal protocollo, se necessario avvalendosi del sostegno operativo della cellula di coordinamento.

MODELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 34 DEL PRESENTE ALLEGATO

RELAZIONE ANNUALE SUI PROGRESSI COMPIUTI - STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI

I. Progetti avviati nell'ambito del sostegno settoriale nel corso dell'anno

Per il [N°] anno del protocollo, sono stati avviati [X] progetti e altri [Y] sono stati proseguiti conformemente alle decisioni prese in occasione della commissione mista di [mese/anno]. La descrizione, l'attuale stato di avanzamento e le ricadute previste dei progetti sono riassunti di seguito.

Progetto 1

Descrizione del progetto

Stato di avanzamento del progetto

Riepilogo dei pagamenti precedenti effettuati per il progetto e della rata del sostegno settoriale a esso assegnata

Riepilogo / aggiornamento delle ricadute economiche previste

Progetto 2

Descrizione del progetto

Stato di avanzamento del progetto

Riepilogo dei pagamenti precedenti effettuati per il progetto e della rata del sostegno settoriale a esso assegnata

Riepilogo / aggiornamento delle ricadute economiche previste

Progetto N

Descrizione del progetto

Stato di avanzamento del progetto

Riepilogo dei pagamenti precedenti effettuati per il progetto e della rata del sostegno settoriale a esso assegnata

Riepilogo / aggiornamento delle ricadute economiche previste

II. Sintesi dei progetti avviati nell'anno N

La seguente tabella riepilogativa illustra il livello di realizzazione degli indicatori di monitoraggio stabiliti per l'anno in corso e il flusso finanziario dei progetti.

Progetto	Importo totale assegnato al progetto (EUR)	Importi impegnati nel corso dell'anno N (MRU)	Importi pagati nel corso dell'anno N (MRU)	Indicatore di monitoraggio per la durata del progetto	Obiettivo dell'indicatore per l'anno N	Percentuale di raggiungimento dell'indicatore nell'anno N
Progetto 1						
Progetto 2						
Progetto N						
Totale						

III. Presentazione dei progetti per l'anno N+1

La tabella seguente presenta le azioni da realizzare nel corso dell'anno successivo (anno N+1)

Progetto	Importo totale assegnato al progetto (EUR)	Azioni da intraprendere nel corso dell'anno N+1	Importi da impegnare nel corso dell'anno N+1	Importi già assegnati al progetto fino all'anno N	Indicatore di monitoraggio	Riepilogo percentuale di raggiungimento dell'indicatore anno N-1	Obiettivo dell'indicatore per l'anno N+1
Progetto 1							
Progetto 2							
Progetto N							
Totale							

ALLEGATO III

MONITORAGGIO DELLO SFORZO DI PESCA NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA DELLA MAURITANIA

MODELLO

RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ DI PESCA NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA DELLA MAURITANIA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PUNTO 6, DEL PROTOCOLLO

[DATA DELLA RELAZIONE]

1. INTRODUZIONE

La presente relazione è redatta conformemente all'articolo 4 del protocollo al fine di garantire una sorveglianza regolare dello sforzo di pesca nella zona di pesca, nonché di verificare l'evoluzione delle eccedenze ai sensi dell'articolo 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), dopo aver tenuto conto della capacità di sfruttamento delle flotte nazionali mauritane.

2. PERIODO

La presente relazione interessa il periodo annuale seguente: 1° gennaio 202x – 31 dicembre 202y.

3. NAVI OPERANTI NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA DURANTE IL PERIODO DI RIFERIMENTO

Il numero di pescherecci ai quali sono state rilasciate licenze di pesca per operare nella zona economica esclusiva (ZEE) della Mauritania durante il periodo di riferimento è indicato nella tabella seguente.

TABELLA 1 – Ripartizione delle licenze per tipo di pesca e per regime

TIPO DI PESCA (1)	REGIME NAZIONALE (2)		REGIME STRANIERO (3)
	Numero di navi battenti bandiera mauritana	Numero di navi battenti bandiera straniera	
Pesca artigianale	A	E	i
Pesca costiera	B	F	j
Pesca d'altura	C	G	k
Totale	$d = a+b+c$	$h = e+f+g$	$l = i+j+k$
Totale parziale navi battenti bandiera mauritana	D		
Totale parziale navi battenti bandiera straniera			$m=h+l$
Totale navi operanti nella ZEE	$n = d+m$		

(1) Rif. articolo 13 del decreto 2015-159 recante applicazione della legge n. 017-2015 relativa al codice delle attività di pesca, o testi sostitutivi.

(2) Rif. articolo 26 del decreto 2015-159 recante applicazione della legge n. 017-2015 relativa al codice delle attività di pesca, o testi sostitutivi.

(3) Rif. articolo 27 del decreto 2015-159 recante applicazione della legge n. 017-2015 relativa al codice delle attività di pesca, o testi sostitutivi.

4 TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo, i TAC, determinati conformemente alla legge mauritana ⁽¹⁾, sono riportati nelle tabelle seguenti.

TABELLA 2 – Ripartizione dei TAC (totale e per regime) per tipo di pesca, categoria di risorse e tipo di concessione

Tipo di pesca	Categorie di risorse	Tipi di concessione	Tipo di sostegno dei diritti	TAC	Ripartizione TAC	
				Totale (t)	Regime nazionale (t)	Regime straniero (t)
Pesca artigianale	A1. Cefalopodi	Pesca artigianale cefalopodi	Contingenti collettivi			
	A2. Crostacei	Pesca artigianale Crostacei	Contingenti collettivi			
	A3. Pesci demersali	Pesca artigianale demersali	Contingenti collettivi			
	A4. Pesci pelagici	Pesca artigianale pelagici	Contingenti collettivi			
Pesca costiera	C1. Cefalopodi	Pesca costiera cefalopodi	Contingente individuale			
	C2. Crostacei	Pesca costiera crostacei	Contingente individuale			
	C3. Pesci demersali	Pesca costiera demersali	Contingente individuale			
	C4. Pesci pelagici	Pesca costiera pelagici segm. 1: pescherecci a circuizione di meno di 26 m	Contingente individuale			
		Pesca costiera pelagici segm. 2: pescherecci a circuizione 26-40 m				
		Pesca costiera pelagici segm. 3: pescherecci a circuizione e da traino 40-60 m				

⁽¹⁾ Rif. articolo 12 e seguenti della legge n. 017-2015 del 29.7.2015 relativa al codice delle attività di pesca.

Tipo di pesca	Categorie di risorse	Tipi di concessione	Tipo di sostegno dei diritti	TAC	Ripartizione TAC	
				Totale (t)	Regime nazionale (t)	Regime straniero (t)
Pesca d'altura	H1. Pelagici	Pesca d'altura pelagici	Contingente individuale			
	H2. Tonni	Pesca d'altura tonni	Contingente individuale			
	H3. Cefalopodi	Pesca d'altura cefalopodi	Contingente individuale			
	H4. Gamberetti	Pesca d'altura gamberetti	Contingente individuale			
	H5. Naselli	Pesca d'altura naselli	Contingente individuale			
	H6. Pesci demersali diversi dal nasello	Pesca d'altura demersali	Contingente individuale			
	H7. Aragosta di fondale	Pesca d'altura aragosta di fondale	Contingente individuale			
	H8. Granchio di fondale	Pesca d'altura granchio di fondale	Contingente individuale			
	H9. Altri molluschi	Pesca d'altura altri molluschi	Contingenti collettivi e numero di unità autorizzate			
TOTALI						

TABELLA 3 – Ripartizione dei TAC per tipo di pesca e per categoria di risorse

Categoria di risorse	Sottocategoria	Pesca artigianale	Pesca costiera	Pesca d'altura	Totale TAC per categoria
Cefalopodi					
Crostacei	Gamberetti				
	Aragosta di fondale				
	Granchio di fondale				
Pesci demersali	Naselli				
	Pesci demersali diversi dal nasello				
Tonni					
Pesci pelagici					
Alghe e altri molluschi					

5 AUTORIZZAZIONI DI PESCA RILASCIATE PER LE NAVI OPERANTI NELLA ZEE DELLA MAURITANIA SOTTO IL REGIME NAZIONALE

Questa parte della presente relazione riporta, precisandoli, i dati relativi alle navi operanti sotto il regime nazionale ai sensi dell'articolo 26 del decreto 2015-159 recante applicazione della legge n. 017-2015 relativa al codice delle attività di pesca, o testi sostitutivi.

Le informazioni sono presentate, per ciascuna categoria ⁽²⁾ di pesca interessata, con riferimento ai dati indicati nelle tabelle 1, 2 e 3. Per ciascuna categoria, tali informazioni riguardano:

- a) i quadri giuridici che permettono lo sfruttamento delle risorse di questa categoria;
- b) le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi nell'ambito del regime nazionale: numero, periodi interessati (licenze annuali/bimestrali/trimestrali), numero di licenze assegnate per ciascun periodo, bandiere interessate;
- c) una copia del modello di licenza utilizzato per ciascuna categoria;
- d) i tipi di attrezzi autorizzati;
- e) i TAC: numero e volume dei TAC individuali, somma annuale dei TAC individuali assegnati;
- f) le misure di gestione adottate e attuate dalla Mauritania;
- g) le modalità tecniche (conservazione, assetto, gestione);
- h) le modalità finanziarie (spese per l'acquisizione della licenza di pesca, canoni e altri diritti) per l'accesso di tali navi alla zona di pesca;
- i) le misure applicabili in materia di dichiarazione, monitoraggio, controllo e sorveglianza.

6 ACCORDI O CONVENZIONI DI PESCA PER L'ACCESSO DELLE NAVI STRANIERE ALLA ZEE DELLA MAURITANIA

Questa parte della presente relazione riporta, precisandoli, i dati relativi alle navi operanti sotto il regime straniero ai sensi dell'articolo 27 del decreto 2015-159 recante applicazione della legge n. 017-2015 relativa al codice delle attività di pesca, o testi sostitutivi.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del protocollo, gli accordi (pubblici o privati) conclusi dalla Mauritania che consentono a navi straniere di accedere alla ZEE mauritana nel periodo [1° gennaio 202X - 31 dicembre 202Y] sono pubblicati sul sito internet del Ministero, accessibile al seguente indirizzo: *[inserire il link e la data di aggiornamento]*.

Le informazioni sono presentate, per ciascuna categoria di pesca interessata, con riferimento ai dati indicati nelle tabelle 1, 2 e 3.

Si tratta degli accordi/delle convenzioni seguenti:

[elencare tutti gli accordi conclusi/in vigore, comprese, per ogni accordo o convenzione, le informazioni seguenti:]

- a) anome dell'accordo o della convenzione, Stati o altre entità che partecipano all'accordo;
- b) periodo o periodi di applicazione dell'accordo;
- c) numero di navi e tipi di attrezzi autorizzati, distinti per tipo di pesca (pesca artigianale, costiera, d'altura) e periodicità delle licenze;
- d) specie o stock di cui è autorizzata la pesca, nonché eventuali limiti di cattura applicabili;
- e) misure applicabili in materia di dichiarazione, monitoraggio, controllo e sorveglianza;
- f) modalità tecniche o finanziarie;
- g) copia dell'accordo scritto;
- h) copia del modello di licenza utilizzato per ciascuna categoria.

7 CATTURE EFFETTUATE NELLA ZEE DELLA MAURITANIA

Questa parte della PRESENTE relazione riporta, precisandoli, i dati relativi alle catture effettuate da tutte le navi operanti nella ZEE DELLA Mauritania (sotto entrambi i regimi: nazionale e straniero).

(²) «Categoria» ai sensi della legge mauritana – rif. in note a piè di pagina della tabella 1.

Le informazioni sono riportate nelle tabelle seguenti, con riferimento alle categorie di pesca fissate dal protocollo. Possono essere aggiunte tabelle supplementari per le categorie di pesca non contemplate dal protocollo.

Tali informazioni possono essere trasmesse al comitato scientifico congiunto indipendente conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, del protocollo.

Categoria 1 – Crostacei

Informazioni generali sull'intensità di pesca

	Regime nazionale			Regime straniero			TOTALI		
	Numero di navi	Capacità totale (GT)	Capacità totale (KW)	Numero di navi	Capacità totale (GT)	Capacità totale (KW)	Numero di navi	Capacità totale (GT)	Capacità totale (KW)
Pesca artigianale									
Pesca costiera									
Pesca d'altura									
TOTALI									

Sforzo (espresso in giorni di pesca) per le navi dell'Unione e per tutte le altre flotte che praticano un'attività prevista alla categoria 1

	Regime nazionale	Regime straniero			TOTALI
	Numero di giorni	Numero di giorni (Unione)	Numero di giorni (altre)	Numero di giorni (tot. stran.)	
Pesca artigianale					
Pesca costiera					
Pesca d'altura					
TOTALI					

Catture (esprese in tonnellate) per le navi dell'Unione e per tutte le altre flotte che praticano un'attività prevista alla categoria 1

	Regime nazionale	Regime straniero			TOTALI
	Tonnellate	Tonnellate (Unione)	Tonnellate (altre)	Tonnellate (tot. stran.)	
SPECIE					
<i>Parapenaeus longirostris</i>					
<i>Penaeus spp</i>					
<i>Aristeus varidens</i>					
<i>Chaceon maritae</i>					
Altri crostacei					
Altre					
TOTALE					

Catture per unità di sforzo (catch per unit of effort – CPUE, esprese in kg per giorno di pesca) calcolate per le navi dell'Unione e per tutte le altre flotte che praticano un'attività prevista alla categoria 1

	Regime nazionale	Regime straniero			CPUE
	CPUE naz.	CPUE (Unione)	CPUE (altre)	CPUE (straniere)	
CPUE = catture (kg)/giorni					

[RIPETERE QUESTO MODELLO PER TUTTE LE ALTRE CATEGORIE DEL PROTOCOLLO]

Appendice 1

LIMITI DELLA ZONA DI PESCA

Punti	Coordinate			
0	20°46,0	N	17°03,0	O
1	20°46,0	N	20°36,4	O
2	20°18,0	N	20°34,2	O
3	19°49,3	N	20°27,92	O
4	19°20,0	N	20°13,9	O
5	19°01,0	N	20°06,7	O
6	18°44,2	N	20°00,0	O
7	18°34,9	N	19°56,0	O
8	18°28,8	N	19°53,8	O
9	18°24,0	N	19°51,5	O
10	18°18,8	N	19°49,0	O
11	18°13,4	N	19°47,0	O
12	18°07,8	N	19°44,2	O
13	18°02,5	N	19°42,1	O
14	17°53,3	N	19°38,0	O
15	17°44,1	N	19°38,0	O
16	17°31,9	N	19°38,0	O
17	17°26,8	N	19°37,9	O
18	17°06,0	N	19°36,8	O
19	17°00,0	N	19°32,1	O
20	16°38,0	N	19°33,2	O
21	16°28,5	N	19°32,5	O
22	16°17,0	N	19°32,5	O
23	16°04,0	N	19°33,5	O
24	16°04,0	N	16°30,6	O

Appendice 2

SCHEDE TECNICHE

CATEGORIA DI PESCA 1: PESCHERECCI ADIBITI ALLA PESCA DI CROSTACEI, ECCETTO L'ARAGOSTA

1. Zona di pesca

La pesca è autorizzata a ovest di una linea definita come segue:

Punti	Coordinate
1	20°46,30 N 17°03,00 O
2	20°40,00 N 17°08,30 O
3	20°10,12 N 17°16,12 O
4	19°35,24 N 16°51,00 O
5	19°19,12 N 16°45,36 O
6	19°19,12 N 16°41,24 O
7	19°00,00 N 16°22,00 O
8	18°55,00 N 16°21,00 O
9	18°45,00 N 16°19,00 O
10	18°35,00 N 16°16,00 O
11	18°27,00 N 16°13,00 O
12	17°59,00 N 16°11,00 O
13	17°50,00 N 16°11,00 O
14	17°50,00 N 16°08,00 O
15	17°41,00 N 16°09,00 O
16	17°33,00 N 16°10,00 O
17	17°12,00 N 16°18,00 O
18	17°02,00 N 16°23,00 O
19	16°58,00 N 16°24,00 O
20	16°54,00 N 16°27,00 O
21	16°38,00 N 16°32,00 O
22	16°26,00 N 16°34,00 O
23	16°20,00 N 16°37,00 O
24	16°16,00 N 16°37,00 O
25	16°04,00 N 16°36,00 O

La commission mixte peut autoriser des campagnes scientifiques telles que prévues par l'article 10 du protocole afin d'évaluer une éventuelle adaptation de la zone de pêche.

2. Engins autorisés

Chalut de fond à la crevette y compris gréé avec une chaîne crevettière et tout autre dispositif sélectif.

La chaîne crevettière est partie intégrante du gréement des chaluts à crevettes armés aux tangons. Elle est composée d'une unique longueur de chaîne présentant des maillons d'un diamètre maximal de 12 mm et est attachée entre les panneaux de chaluts, en avant du bourrelet.

L'utilisation obligatoire de dispositifs de sélectivité est soumise à une décision de la commission mixte, sur la base d'une évaluation scientifique, technique et économique conjointe.

È vietato doppiare il sacco della rete.

È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.

Sono autorizzati i foderoni di protezione.

Dimensioni minime autorizzate delle maglie: 50 mm.

3. Taglie minime delle specie bersaglio

Per i gamberi di profondità la taglia minima deve essere misurata dalla punta del rostro all'estremità della coda. La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace.

Gamberi di profondità: gambero rosa (*Parapenaeus longirostris* – codice FAO: DPS) - 06 cm

Gamberi costieri: mazzancolla atlantica (*Penaeus notialis* – codice FAO: SOP) e gambero imperiale (*Penaeus kerathurus* – codice FAO: TGS) - massimo 200 esemplari/kg

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell'appendice 5.

4. Catture accessorie

Autorizzate	Vietate
15 % di pesci, di cui 2 % contributo in natura	Aragoste
10 % di granchi	
8 % di cefalopodi	

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono sopra elencate

5. Possibilità di pesca/Canoni

Periodicità	Licenze trimestrali - TAC annuale
TAC (in tonnellate di peso vivo)	5 000 t/anno (crostacei, esclusa l'aragosta)
Numero di navi	Il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente è limitato a 15.
Canone e anticipo	450 EUR/t
	Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture della specie bersaglio effettuate in tale periodo.
	Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 500 EUR per nave, versato all'inizio di ciascun periodo di autorizzazione di tre mesi. L'anticipo è detratto dall'importo calcolato conformemente al primo comma.

6. Ulteriori osservazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.

Fermo biologico - I pescherecci autorizzati devono osservare qualsiasi fermo biologico istituito dal ministero competente sulla base dei migliori pareri scientifici nella zona di pesca autorizzata e cessare tutte le attività di pesca. In questo contesto, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di pesca, la Mauritania informa preventivamente l'Unione di qualsiasi modifica della sua legislazione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione. In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo di pesca, la decisione di istituire un fermo biologico ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dalla Mauritania, salvo circostanze eccezionali in cui tale termine non sia applicabile.

7. Osservatori scientifici

Considerata la lunga durata delle bordate (tra 45 e 60 giorni), gli osservatori devono coprire una bordata al trimestre, ossia quattro bordate all'anno.

CATEGORIA DI PESCA 2: PESCHERECCI DA TRAINO (NON CONGELATORI) E PESCHERECCI CON
PALANGARI DI FONDO PER LA PESCA DEL NASELLO

1. Zona di pesca

La pesca è autorizzata a ovest di una linea definita come segue:

Punti	Coordinate			
1	20°46,3	N	17°03,0	O
2	20°36,0	N	17°11,0	O
3	20°36,0	N	17°36,0	O
4	20°03,0	N	17°36,0	O
5	19°45,7	N	17°03,0	O
6	19°29,0	N	16°51,5	O
7	19°15,6	N	16°51,5	O
8	19°15,6	N	16°49,6	O
9	19°08,0	N	16°45,0	O
10	19°06,0	N	16°44,0	O
11	19°05,0	N	16°43,0	O
12	18°54,0	N	16°31,0	O
13	18°41,0	N	16°27,8	O
14	18°34,0	N	16°26,0	O
15	18°12,0	N	16°21,0	O
16	17°59,0	N	16°21,0	O
17	17°50,0	N	16°21,0	O
18	17°50,0	N	16°14,0	O
19	17°44,0	N	16°15,0	O
20	17°37,0	N	16°16,0	O
21	17°02,0	N	16°29,0	O
22	16°37,0	N	16°39,0	O
23	16°30,0	N	16°40,0	O
24	16°20,0	N	16°43,0	O
25	16°04,0	N	16°43,0	O

La commissione mista può autorizzare campagne scientifiche come quelle previste all'articolo 10 del protocollo al fine di valutare l'opportunità di un eventuale adeguamento della zona di pesca.

2. Attrezzi autorizzati

Palangaro di fondo.

Rete a strascico per nasello.

È vietato doppiare il sacco della rete.

È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.

Dimensioni minime autorizzate delle maglie: 70 mm (rete da traino)

3. Taglie minime delle specie bersaglio

Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 5).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell'appendice 5.

4. Catture accessorie

Autorizzate	Vietate
Pescherecci da traino: 25 % di pesci e 5 % di crostacei	Cefalopodi (diversi dai cefalopodi della famiglia Ommastrephidae, come il totano delle specie <i>Todarodes sagittatus</i> – codice FAO: SQE e <i>Todaropsis eblanae</i> – codice FAO: TDQ).
Pescherecci con palangari: 50 % di pesci	

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate nel presente punto.

5. Possibilità di pesca/Canoni

Periodicità	Licenze trimestrali - TAC annuale
TAC (in tonnellate)	6 000 t/anno di nasello (principale specie bersaglio) delle specie <i>Merluccius senegalensis</i> (codice FAO: HKM) e <i>Merluccius polli</i> (codice FAO: HKB).
Numero di navi	Il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente è limitato a quattro.
Canone e anticipo	100 EUR/t
	Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture della specie bersaglio effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, versato all'inizio di ciascun periodo di autorizzazione di tre mesi. L'anticipo è detratto dall'importo calcolato conformemente al primo comma.

6. Ulteriori osservazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.

L'olio di pesce ottenuto a bordo può essere tenuto a bordo, sbarcato e commercializzato, se del caso.

Fermo biologico - I pescherecci autorizzati devono osservare qualsiasi fermo biologico istituito dal ministero competente sulla base dei migliori pareri scientifici nella zona di pesca e cessare tutte le attività di pesca. In questo contesto, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, dell' accordo di pesca, la Mauritania informa preventivamente l'Unione di qualsiasi modifica della sua legislazione che possa incidere attività delle navi dell'Unione. In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, dell' accordo di pesca, la decisione di istituire un fermo biologico ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dalla Mauritania, salvo circostanze eccezionali in cui tale termine non sia applicabile.

7. Osservatori scientifici

Per coprire l'intero ciclo annuale (da gennaio a dicembre) occorre osservare **una bordata** (solitamente sei giorni) al mese.

La frequenza delle osservazioni dipende dal tipo di bordata.

La durata delle bordate è solitamente di sei giorni, dal momento che il pesce è commercializzato fresco. Per coprire il ciclo annuale (da gennaio a dicembre), si raccomanda di effettuare l'osservazione di una bordata al mese.

CATEGORIA DI PESCA 2 bis: PESCHERECCI DA TRAINO (CONGELATORI) ADIBITI ALLA PESCA

1. Zona di pesca

La pesca è autorizzata a ovest di una linea definita come segue:

Punti	Coordinate			
1	20°46,3	N	17°03,0	O
2	20°36,0	N	17°11,0	O
3	20°36,0	N	17°36,0	O
4	20°03,0	N	17°36,0	O
5	19°45,7	N	17°03,0	O
6	19°29,0	N	16°51,5	O
7	19°15,6	N	16°51,5	O
8	19°15,6	N	16°49,6	O
9	19°08,0	N	16°45,0	O
10	19°06,0	N	16°44,0	O
11	19°05,0	N	16°43,0	O
12	18°54,0	N	16°31,0	O
13	18°41,0	N	16°27,8	O
14	18°34,0	N	16°26,0	O
15	18°12,0	N	16°21,0	O
16	17°59,0	N	16°21,0	O
17	17°50,0	N	16°21,0	O
18	17°50,0	N	16°14,0	O
19	17°44,0	N	16°15,0	O
20	17°37,0	N	16°16,0	O
21	17°02,0	N	16°29,0	O
22	16°37,0	N	16°39,0	O
23	16°30,0	N	16°40,0	O
24	16°20,0	N	16°43,0	O
25	16°04,0	N	16°43,0	O

La commissione mista può autorizzare campagne scientifiche come quelle previste all'articolo 10 del protocollo al fine di valutare l'opportunità di un eventuale adeguamento della zona di pesca

2. Attrezzi autorizzati

Rete a strascico per nasello.

È vietato doppiare il sacco della rete.

È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.

Dimensioni minime autorizzate delle maglie: 70 mm (rete a strascico)

3. Taglie minime delle specie bersaglio

Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 5).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell'appendice 5.

4. Catture accessorie

Autorizzate	Vietate
25 % di pesci demersali (diversi dal nasello)	Polpo (<i>Octopus vulgaris</i> – codice FAO: OCC), cefalopodi (diversi dai cefalopodi della famiglia Ommastrephidae, come il totano delle specie <i>Todarodes sagittatus</i> - codice FAO: SQE e <i>Todaropsis eblanae</i> – codice FAO: TDQ) e crostacei.

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nel presente punto.

5. Possibilità di pesca/Canoni

Periodicità	Licenze trimestrali - TAC annuale	
TAC (in tonnellate di peso vivo)	3 500 t/anno	Nasello (<i>Merluccius senegalensis</i> – codice FAO: HKM) e <i>Merluccius polli</i> (codice FAO: HKB).
	1 450 t/anno	Calamaro (specie bersaglio secondaria)
	600 t/anno	Seppia (specie bersaglio secondaria)
Numero di navi	Il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente è limitato a sei.	
Canone	100 EUR/t per il nasello	
	575 EUR/t per il calamaro	
	250 EUR/t per la seppia	
	90 EUR/t per le catture accessorie	
	<p>Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture della specie bersaglio effettuate in tale periodo.</p> <p>Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, versato all'inizio di ciascun periodo di autorizzazione di tre mesi. L'anticipo è detratto dall'importo calcolato conformemente al primo comma.</p>	

6. Osservatori scientifici – Cat. 2 bis - pescherecci congelatori

Poiché la durata delle bordate è più elevata per i pescherecci congelatori (25-35 giorni), gli osservatori devono coprire una bordata al trimestre, ossia quattro bordate all'anno per coprire l'intero ciclo annuale

7. Ulteriori osservazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.

L'olio di pesce ottenuto a bordo può essere tenuto a bordo, sbarcato e commercializzato, se del caso.

Fermo biologico - I pescherecci autorizzati devono osservare qualsiasi fermo biologico istituito dal ministero competente sulla base dei migliori pareri scientifici nella zona di pesca e cessare tutte le attività di pesca. In questo contesto, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, dell' accordo di pesca, la Mauritania informa preventivamente l'Unione di qualsiasi modifica della sua legislazione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione. In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, dell' accordo di pesca, la decisione di istituire un fermo biologico ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dalla Mauritania, salvo circostanze eccezionali in cui tale termine non sia applicabile.

CATEGORIA DI PESCA 3: PESCHERECCI PER LA PESCA DI SPECIE DEMERSALI DIVERSE DAL NASELLO CON
ATTREZZI DIVERSI DALLA RETE DA TRAINO

1. Zona di pesca

La pesca è autorizzata a ovest di una linea definita come segue:

Punti	Coordinate			
1	20°46,0	N	17°06,0	O
2	19°48,5	N	16°45,0	O
3	19°21,0	N	16°45,0	O
4	19°15,0	N	16°31,0	O
5	19°13,2	N	16°30,0	O
6	19°10,5	N	16°26,0	O
7	19°09,0	N	16°33,5	O
8	18°46,0	N	16°12,8	O
9	18°37,4	N	16°10,7	O
10	18°34,0	N	16°10,0	O
11	18°27,0	N	16°07,0	O
12	17°59,0	N	16°05,0	O
13	17°57,8	N	16°04,0	O
14	17°46,0	N	16°06,0	O
15	17°33,0	N	16°08,0	O
16	17°12,0	N	16°15,0	O
17	16°39,0	N	16°29,0	O
18	16°18,0	N	16°34,0	O
19	16°16,0	N	16°34,0	O
20	16°13,0	N	16°34,0	O
21	16°04,0	N	16°33,0	O

La commissione mista può autorizzare campagne scientifiche come quelle previste all'articolo 10 del protocollo al fine di valutare l'opportunità di un eventuale adeguamento della zona di pesca

2. Attrezzi autorizzati

Palangaro

Rete da posta a pali, avente un'altezza massima di 7 m e una lunghezza massima di 100 m. È vietato il monofilamento in poliammide.

Lenza a mano

Nasse

Sciabica per la pesca delle esche

Dimensioni minime autorizzate delle maglie:

- 120 mm per la rete da posta
- 20 mm per le reti adibite alla pesca con esche vive

3. Taglie minime delle specie bersaglio

Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 5).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell'appendice 5 sulla base dei pareri scientifici.

4. Catture accessorie

Autorizzate	Vietate
10 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo)	

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate nel presente punto.

5. Possibilità di pesca/Canoni

Periodicità	Licenze trimestrali - TAC annuale
TAC (in tonnellate)	3 000 t/anno
Numero di navi	Il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente è limitato a sei.
Canone	105 EUR/t
	Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture della specie bersaglio effettuate in tale periodo.
	Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, versato all'inizio di ciascun periodo di autorizzazione di tre mesi. L'anticipo è detratto dall'importo calcolato conformemente al primo comma.

6. Ulteriori osservazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.

La sciabica può essere impiegata solo per la pesca delle esche destinate alla pesca con la lenza o con le nasse.

L'uso della nassa è autorizzato per un massimo di sette navi di stazza individuale inferiore a 135 GT.

Fermo biologico - I pescherecci autorizzati devono osservare qualsiasi fermo biologico istituito dal ministero competente sulla base dei migliori pareri scientifici nella zona di pesca e cessare tutte le attività di pesca. In questo contesto, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di pesca, la Mauritania informa preventivamente l'Unione di qualsiasi modifica della sua legislazione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione. In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo di pesca, la decisione di istituire un fermo biologico ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dalla Mauritania, salvo circostanze eccezionali in cui tale termine non

7. Osservatori scientifici – Cat. 3

Secondo il parere scientifico del comitato scientifico congiunto indipendente del 2019, il rilevamento di dati sull'insieme delle attività di pesca demersale effettuate nella ZEE della Mauritania dovrebbe essere rafforzato mediante:

- la presenza di osservatori scientifici a bordo di pescherecci con palangari dell'Unione;
- il rilevamento di dati sulla castagnola (*Brama* – codice FAO: POA);
- l'esame delle risorse demersali nelle catture del segmento artigianale;
- la caratterizzazione dei rigetti e delle catture accessorie.

Le osservazioni scientifiche sono necessarie per assicurare il monitoraggio dell'attività di pesca, in particolare per quanto riguarda:

- la suddivisione delle catture per specie e per attrezzo;
- le strutture delle taglie delle specie sbarcate dalle navi adibite alla cattura di pesci;
- la caratterizzazione dei rigetti e delle catture accessorie.

In quest'ottica, gli osservatori devono coprire una bordata al trimestre.

CATEGORIA DI PESCA 4: TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE

1. Zona di pesca

La pesca è autorizzata a ovest di una linea definita come segue:

Punti	Coordinate			
1	20°46,0	N	17°35,0	O
2	19°21,0	N	17°03,0	O
3	19°07,0	N	6°58,5	O
4	18°52,0	N	16°45,0	O
5	18°42,0	N	16°41,0	O
6	18°35,0	N	16°39,0	O
7	18°26,0	N	16°37,0	O
8	18°22,5	N	16°36,0	O
9	17°59,0	N	16°33,0	O
10	17°46,0	N	16°33,0	O
11	17°36,0	N	16°36,0	O
12	17°15,0	N	16°45,0	O
13	16°52,0	N	16°54,0	O
14	16°38,5	N	16°57,0	O
15	16°30,5	N	16°58,5	O
16	16°23,0	N	17°02,0	O
17	16°11,0	N	17°02,0	O
18	16°04,0	N	17°02,0	O

2. Attrezzi autorizzati

Rete a circuizione

3. Taglie minime delle specie bersaglio

Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 5).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell'appendice 5.

4. Catture accessorie

Autorizzate	Vietate
-	Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie: squalo elefante (<i>Cetorhinus maximus</i> – codice FAO: BSK), pescecane (<i>Carcharodon carcharias</i> – codice FAO: WSH), squalo toro (<i>Carcharias taurus</i> – codice FAO: CCT) e canesca (<i>Galeorhinus galeus</i> – codice FAO: GAG).

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate dall'ICCAT.

5. Possibilità di pesca/Canoni

Quantitativo di riferimento	14 000 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate
Numero di navi autorizzate	29 tonniere con reti a circuizione
Canone forfettario annuo	1 750 EUR per tonniere con reti a circuizione
Parte calcolata sulle catture	75 EUR/t per il primo, il secondo e il terzo anno, 80 EUR/t per il quarto e il quinto anno
Navi d'appoggio	Canone di autorizzazione per navi d'appoggio: 3 500 EUR per nave all'anno

6. Ulteriori osservazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.

Si applicano le raccomandazioni dell'ICCAT relative agli squali e ai dispositivi di concentrazione del pesce (FAD).

CATEGORIA DI PESCA 5: TONNIERE CON LENZE E CANNE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

1. Zona di pesca

Pescherecci con palangari di superficie

La pesca è autorizzata a ovest di una linea definita come segue:

Punti	Coordinate
1	20°46,0 N 17°35,0 O
2	19°21,0 N 17°03,0 O
3	19°07,0 N 16°58,5 O
4	18°52,0 N 16°45,0 O

Punti	Coordinate
5	18°42,0 N 16°41,0 O
6	18°35,0 N 16°39,0 O
7	18°26,0 N 16°37,0 O
8	18°22,5 N 16°36,0 O
9	17°59,0 N 16°33,0 O
10	17°46,0 N 16°33,0 O
11	17°36,0 N 16°36,0 O
12	17°15,0 N 16°45,0 O
13	16°52,0 N 16°54,0 O
14	16°38,5 N 16°57,0 O
15	16°30,5 N 16°58,5 O
16	16°23,0 N 17°02,0 O
17	16°11,0 N 17°02,0 O
18	16°04,0 N 17°02,0 O

Tonniere con lenze e canne

La pesca è autorizzata a ovest di una linea definita come segue:

Punti	Coordinate
1	20°46,0 N 17°18,0 O
2	19°21,0 N 16°47,0 O
3	19°21,0 N 16°44,0 O
4	19°10,0 N 16°40,0 O
5	18°58,0 N 16°26,0 O
6	18°43,0 N 16°22,0 O
7	18°36,0 N 16°20,5 O
8	18°18,0 N 16°15,0 O
9	18°02,5 N 16°14,0 O
10	17°34,0 N 16°17,5 O
11	16°56,0 N 16°33,0 O
12	16°22,0 N 16°43,0 O
13	16°04,0 N 16°43,0 O

Pesca con esche vive

La pesca è autorizzata a ovest di una linea definita come segue:

Punti	Coordinate
1	20°46,0 N 17°06,0 O
2	19°48,5 N 16°45,0 O
3	19°21,0 N 16°45,0 O

4	19°15,0 N 16°31,0 O
5	19°13,2 N 16°30,0 O
6	19°10,5 N 16°26,0 O
7	19°09,0 N 16°33,5 O
8	18°46,0 N 16°12,8 O
9	18°37,4 N 16°10,7 O
10	18°34,0 N 16°10,0 O
11	18°27,0 N 16°07,0 O
12	17°59,0 N 16°05,0 O
13	17°57,8 N 16°04,0 O
14	17°46,0 N 16°06,0 O
15	17°33,0 N 16°08,0 O
16	17°12,0 N 16°15,0 O
17	16°39,0 N 16°29,0 O
18	16°18,0 N 16°34,0 O
19	16°16,0 N 16°34,0 O
20	16°13,0 N 16°34,0 O
21	16°04,0 N 16°33,0 O

2. Attrezzi autorizzati

Tonniere con lenze e canne: canna e rete da traino (per la pesca con esche vive).

Pescherecci con palangari di superficie: palangaro di superficie.

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

16 mm (pesca con esche vive).

4. Taglie minime delle specie bersaglio

Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 5).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell'appendice 5.

5. Catture accessorie

Autorizzate	Vietate
–	Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie: squalo elefante (<i>Cetorhinus maximus</i> – codice FAO: BSK), pescecane (<i>Carcharodon carcharias</i> – codice FAO: WSH), squalo toro (<i>Carcharias taurus</i> – codice FAO: CCT) e canesca (<i>Galeorhinus galeus</i> – codice FAO: GAG).

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate nel presente punto.

6. Possibilità di pesca/Canoni

Quantitativo di riferimento	7 000 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate
Numero di navi autorizzate	15 tonniere con lenze e canne o pescherecci con palangari
Canone forfettario annuo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 500 EUR per tonniere con lenze e canne e • 3 500 EUR per peschereccio con palangari di superficie
Parte calcolata sulle catture	75 EUR/t per il primo, il secondo e il terzo anno, 80 EUR/t per il quarto e il quinto anno

7. Ulteriori osservazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.

Pesca con esche vive

La pesca con esche vive è limitata a un numero di giorni al mese deciso dalla commissione mista. L'inizio e la fine di tale attività di pesca sono notificati alla GCM.

Le parti definiscono di comune accordo le modalità pratiche volte a consentire alla categoria in questione di pescare o raccogliere le esche vive necessarie per l'attività dei pescherecci. Qualora tali attività si svolgano in zone sensibili o con attrezzi non convenzionali, le suddette modalità sono definite sulla base delle raccomandazioni dell'IMROP e di concerto con la GCM.

CATEGORIA DI PESCA 6: PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA PESCA PELAGICA

1. Zona di pesca

- I. Dal primo giorno di applicazione del protocollo fino all'adozione da parte della Mauritania e alla notifica all'Unione del piano di gestione per le attività di pesca di piccoli pelagici di cui all'articolo 9, paragrafo 9, del protocollo, è consentita la pesca a ovest di una linea definita come segue:

- a) a nord del parallelo 19°00,00 N, la linea che congiunge i punti seguenti:

20°46,00 N 17°13,00 O
 20°36,00 N 17°17,00 O
 20°36,00 N 17°30,00 O
 20°21,50 N 17°30,00 O
 20°10,00 N 17°35,00 O
 20°00,00 N 17°30,00 O
 19°45,00 N 17°05,00 O
 19°00,00 N 16°34,50 O
 19°00,00 N 16°39,50 O

- b) a sud del parallelo 19°00,00 N e fino al parallelo 17°30 N, a 20 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea;

- c) a sud del parallelo 17°30 N, la linea che congiunge i punti seguenti:

17°30,00N 16°17,000
 17°12,00N 16°23,00O
 16°36,00N 16°42,00O
 16°13,00N 16°40,00O
 16°04,00N 16°41,00O

Per le zone calcolate a partire dalla linea di bassa marea, la commissione mista può sostituire le linee di delimitazione delle zone con una serie di coordinate geografiche.

- II. Dall'adozione da parte della Mauritania e dalla notifica all'Unione del piano di gestione per le attività di pesca di piccoli pelagici di cui all'articolo 9, paragrafo 9, del protocollo, la zona di pesca è situata a ovest della linea che collega i punti seguenti:

Punti	Coordinate
1	20°46,00 N 17°13,00 O
2	20°36,00 N 17°17,00 O
3	20°36,00 N 17°24,00 O
4	20°10,00 N 17°33,00 O
5	19°57,00 N 17°25,00 O
6	19°46,00 N 17°04,00 O
7	19°21,00 N 16°51,00 O
8	19°12,00 N 16°44,00 O
9	19°09,05 N 16°43,00 O
10	19°07,80 N 16°42,05 O
11	18°59,65 N 16°29,85 O
12	18°51,90 N 16°26,65 O
13	18°34,60 N 16°22,95 O
14	18°33,90 N 16°22,70 O
15	18°19,95 N 16°18,85 O
16	17°59,80 N 16°17,70 O
17	17°33,00 N 16°20,20 O
18	17°30,00 N 16°21,00 O
19	17°30,00 N 16°17,00 O
20	17°12,00 N 16°23,50 O
21	16°36,00 N 16°42,00 O
22	16°13,00 N 16°40,00 O
23	16°04,00 N 16°41,00 O

La pesca nella zona delimitata dai punti seguenti è autorizzata da dicembre a marzo compreso. Tale stagionalità può essere modificata dal comitato misto previa consultazione del comitato scientifico congiunto indipendente:

Punti	Coordinate
1	20°46,00 N 17°13,00 O
2	20°36,00 N 17°17,00 O
3	20°36,00 N 17°11,00 O
4	20°46,00 N 17°03,00 O

2. Attrezzi autorizzati

Rete da traino pelagica

Il sacco della rete da traino può essere rinforzato da una pezza avente apertura minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l'una dall'altra, a eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici).

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

40 mm.

4 Taglie minime delle specie bersaglio

Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 5).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell'appendice 5.

5. Catture accessorie

Autorizzate	Vietate
3 % del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo)	Crostacei e cefalopodi a eccezione del calamaro (<i>Loligo vulgaris</i> – codice FAO: SQR)

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per specie che non sono elencate nel presente punto.

6 Possibilità di pesca/Canoni

Periodicità	Licenza trimestrale - TAC annuale
TAC (in tonnellate)	225 000 tonnellate di piccoli pelagici, con superamento autorizzato del 10 % senza incidenza sulla contropartita finanziaria versata dall'Unione per l'accesso
Numero di navi	Il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente è limitato a 19.
Canone	75 EUR/t per sardine e alacce 140 EUR/t per sugarelli e sgombri 123 EUR/t per altre specie pelagiche ^(?)
	Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture della specie bersaglio effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 5 000 EUR per nave, versato all'inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. L'anticipo è detratto dall'importo calcolato conformemente al primo comma.

Gli armatori dell'Unione di pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica contribuiscono alla politica di distribuzione del pesce a favore delle popolazioni bisognose nella misura del 2 % delle rispettive catture al termine di una bordata

^(?) Diverse da sardine, alacce, sugarelli e sgombri.

7 Osservazioni scientifiche

Per tutte le navi di questa categoria è obbligatoria la presenza a bordo di due osservatori scientifici mauritani. Devono in particolare misurare il pesce sottocoperta e monitorare al tempo stesso le catture accessorie sul ponte di lavoro.

Se una copertura completa di tutte le bordate da parte degli osservatori non è praticabile, tutti i pescherecci da traino pelagici sono tenuti a imbarcare una squadra di due osservatori scientifici, almeno ogniqualvolta l'IMROP lo richieda. Il peschereccio da traino che rifiuta di imbarcare osservatori scientifici non sarà autorizzato a lasciare il porto.

L'IMROP deve predisporre un campionamento equilibrato dei diversi segmenti della flotta.

Il numero di missioni dipenderà dallo sforzo totale (numero totale di pescherecci da traino nella zona) e dalla variabilità delle catture nello spazio e nel tempo.

A integrazione delle osservazioni a bordo, la Mauritania organizza anche osservazioni a terra. I dati così raccolti sono messi a disposizione del comitato scientifico congiunto indipendente e del COPACE. Viene effettuato un campionamento al mese per luogo di sbarco nell'intera sottoregione. Il tasso minimo di campionamento è costituito da un campione (almeno 100 individui per 1 000 tonnellate di catture) (rif. COPACE 2019).

8 Ulteriori osservazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.

Possono essere utilizzate le possibilità di pesca non utilizzate della categoria 7, limitatamente a due licenze al mese.

Fermo biologico - I pescherecci autorizzati devono osservare qualsiasi fermo biologico istituito dal ministero competente sulla base dei migliori pareri scientifici nella zona di pesca autorizzata e cessare tutte le attività di pesca. In questo contesto, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di pesca, la Mauritania informa preventivamente l'Unione di qualsiasi modifica della sua legislazione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione. In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo di pesca, la decisione di istituire un fermo biologico ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dalla Mauritania, salvo circostanze eccezionali in cui tale termine non sia applicabile.

CATEGORIA DI PESCA 7: NAVI PER LA PESCA PELAGICA FRESCA

1. Zona di pesca

- I. Dal primo giorno di applicazione del protocollo fino all'adozione da parte della Mauritania e alla notifica all'Unione del piano di gestione per le attività di pesca di piccoli pelagici di cui all'articolo 9, paragrafo 9, del protocollo, è consentita la pesca a ovest di una linea definita come segue:

- a) a nord del parallelo 19°00,00 N, la linea che congiunge i punti seguenti:

20°46,00 N 17°13,00 O

20°36,00 N 17°17,00 O

20°36,00 N 17°30,00 O

20°21,50 N 17°30,00 O

20°10,00 N 17°35,00 O

20°00,00 N 17°30,00 O

19°45,00 N 17°05,00 O

19°00,00 N 16°34,50 O

19°00,00 N 16°39,50 O

- b) a sud del parallelo 19°00,00 N e fino al parallelo 17°30 N, a 20 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea;

c) a sud del parallelo 17°30 N, la linea che congiunge i punti seguenti:

17°30,00 N 16°17,00 O
 17°12,00 N 16°23,00 O
 16°36,00 N 16°42,00 O
 16°13,00 N 16°40,00 O
 16°04,00 N 16°41,00 O

Per le zone calcolate a partire dalla linea di bassa marea, la commissione mista può sostituire le linee di delimitazione delle zone con una serie di coordinate geografiche.

II. Dall'adozione da parte della Mauritania e dalla notifica all'Unione del piano di gestione per le attività di pesca di piccoli pelagici di cui all'articolo 9, paragrafo 9, del protocollo, la zona di pesca è situata a ovest della linea che collega i punti seguenti:

Punti	Coordinate
1	20°46,00 N 17°13,00 O
2	20°36,00 N 17°17,00 O
3	20°36,00 N 17°24,00 O
4	20°10,00 N 17°33,00 O
5	19°57,00 N 17°25,00 O
6	19°46,00 N 17°04,00 O
7	19°21,00 N 16°51,00 O
8	19°12,00 N 16°44,00 O
9	19°09,05 N 16°43,00 O
10	19°07,80 N 16°42,05 O
11	18°59,65 N 16°29,85 O
12	18°51,90 N 16°26,65 O
13	18°34,60 N 16°22,95 O
14	18°33,90 N 16°22,70 O
15	18°19,95 N 16°18,85 O
16	17°59,80 N 16°17,70 O
17	17°33,00 N 16°20,20 O
18	17°30,00 N 16°21,00 O
19	17°30,00 N 16°17,00 O
20	17°12,00 N 16°23,50 O
21	16°36,00 N 16°42,00 O
22	16°13,00 N 16°40,00 O
23	16°04,00 N 16°41,00 O

La pesca nella zona delimitata dai punti seguenti è autorizzata da dicembre a marzo. Tale stagionalità può essere modificata dal comitato misto previa consultazione del comitato scientifico congiunto indipendente:

Punti	Coordinate
1	20°46,00 N 17°13,00 O
2	20°36,00 N 17°17,00 O
3	20°36,00 N 17°11,00 O
4	20°46,00 N 17°03,00 O

La zona di pesca può essere modificata dalla commissione mista su parere del comitato scientifico congiunto indipendente.

2. Attrezzi autorizzati

Rete da traino pelagica e cianciuolo per pesca industriale:

Il sacco della rete da traino può essere rinforzato da una pezza avente apertura minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l'una dall'altra, a eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici).

3. Dimensioni minime autorizzate delle maglie

40 mm per le reti da traino e 20 mm per i cianciuoli

4. Taglie minime delle specie bersaglio

Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 5).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate nell'appendice 5.

5. Catture accessorie

Autorizzate	Vietate
3% del totale della specie o del gruppo di specie bersaglio autorizzate (espresso in peso vivo)	Crostacei e cefalopodi a eccezione del calamaro

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per specie che non sono elencate nel presente punto.

6. Possibilità di pesca/Canoni

TAC (in tonnellate)	15 000 tonnellate all'anno di piccoli pelagici Se sono utilizzate, tali possibilità di pesca devono essere detratte dal totale ammissibile di catture previsto per la categoria 6.
Numero di navi	Il numero di navi autorizzate a pescare contemporaneamente è limitato a due, il che equivale a due licenze trimestrali per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca pelagica della categoria 6.
Periodicità	Licenza trimestrale - TAC annuale

Canone	75 EUR/t per sardine e alacce 140 EUR/t per sugarelli e sgombri 123 EUR/t per altre specie pelagiche
	Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture della specie bersaglio effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 5 000 EUR/t, versato all'inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. L'anticipo è detratto dall'importo calcolato conformemente al primo comma.

7. Ulteriori informazioni

I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.

Fermo biologico - I pescherecci autorizzati devono osservare qualsiasi fermo biologico istituito dal ministero competente sulla base dei migliori pareri scientifici nella zona di pesca autorizzata e cessare tutte le attività di pesca. In questo contesto, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di pesca, la Mauritania informa preventivamente l'Unione di qualsiasi modifica della sua legislazione che possa incidere sulle attività delle navi dell'Unione. In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo di pesca, la decisione di istituire un fermo biologico ha forza esecutiva con riguardo alle navi dell'Unione a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento, da parte delle autorità dell'Unione, della notifica trasmessa dalla Mauritania, salvo circostanze eccezionali in cui tale termine non sia applicabile.

CATEGORIA DI PESCA 8: CEFALOPODI

1. Zona di pesca

p.m.

2. Attrezzi autorizzati

p.m.

3. Dimensione di maglia minima autorizzata

p.m.

4. Catture accessorie

Autorizzate	Vietate
p.m.	p.m.

5. Stazza autorizzata/Canoni

Periodo	Anno 1	Anno 2
Quantitativo di catture autorizzate (in tonnellate)	p.m.	p.m.
Canone	p.m.	p.m.

6. Osservazioni

p.m.

Appendice 3

FORMULARIO DELLA DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

I - RICHIEDENTE

1. Nome dell'armatore:
2. Indirizzo dell'armatore:
3. Telefono: Fax: Email:
4. Nome dell'associazione o del raccomandatario:
5. Indirizzo dell'associazione o del raccomandatario:
.....
6. Telefono: Fax: Email:
7. Nome del comandante: Nazionalità:

II - ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1. Nome della nave:
2. Stato di bandiera:
3. Numero di immatricolazione esterno:
4. Numero CFR:
5. Numero IMO (se del caso):
6. Numero di registro ICCAT (categorie 4 e 5 e navi d'appoggio)
7. Porto di origine:
8. Anno e luogo di costruzione:
9. Indicativo di chiamata: Frequenza di chiamata:
10. Materiale di costruzione dello scafo: Acciaio Legno Poliestere Altro
11. Trasponditore(i) VMS: Numero(i) di serie:
Modello(i):
Codice di identificazione
Operatore(i) satellitare(i):

III - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1. Lunghezza fuori tutto : Larghezza:
2. Stazza (espressa in GT):
3. Potenza del motore principale in kW : Marca: Tipo:
4. Tipo di nave: Categoria di pesca:
5. Attrezzi da pesca:
6. Numero totale dei membri dell'equipaggio:
Di cui marittimi mauritani:
7. Sistema di conservazione a bordo: Fresco Refrigerazione Misto Congelamento
8. Capacità di congelamento (t/24 ore):
9. Capacità delle stive: Numero:
10. Autorizzazione di pesca richiesta per il periodo dal (GG/MM/AAAA): .../.../... al: .../.../...
Fatto a, il
Firma del richiedente:

Appendice 4

ELENCO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL GIORNALE DI PESCA DELLA MAURITANIA

1. Informazioni sulla bordata di pesca: informazioni trasmesse al termine della bordata
 - a) Nomi e immatricolazione della nave
 - b) Bandiera della nave
 - c) ipo di concessione
 - d) Segmento di pesca
 - e) Attrezzi autorizzati
 - f) Data di uscita in mare
 - g) Data di rientro in porto
 - h) Quantitativo per specie e categoria commerciale

2. Informazioni per operazione di pesca
 - a) Data
 - b) Ora di inizio dell'operazione
 - c) Durata dell'operazione
 - d) Attrezzo utilizzato
 - e) Latitudine
 - f) Longitudine
 - g) Stima delle catture totali prima della cernita
 - h) Catture detenute per specie: le specie elencate di seguito devono essere sistematicamente dichiarate ogniqualvolta siano oggetto di catture, indipendentemente dal quantitativo catturato.
 - i) Temperatura superficiale dell'acqua (facoltativo)
 - j) Velocità e direzione del vento (facoltativo)
 - k) Condizioni del mare (mosso, poco mosso, calmo), (facoltativo)

NOME SCIENTIFICO	CODICE_FAO	NOME COMMERCIALE	NOME ARABO	NOM FRANCESE	NOME INGLESE
<i>ALECTIS ALEXANDRINUS</i>	ALA	SALBA	جمال اسكندري	Cordonnier bossu	Alexandria pompano
<i>ARGYROSOMUS REGIUS</i>	MGR	CORVINA	مسفار	Maigre commun	Meagre
<i>ARISTEUS VARIDENS</i>	ARV	ALISTADO	جمبري	Gambon rayé	Striped red shrimp
<i>ARIUS</i> spp.	AWX	MACHARON	سمكة القط	Machoiron	Cat fish
<i>BRACHYDEUTERUS AURITUS</i>	GRB	PELLON	صرع	Lippu pelon	Bigeye grunt
<i>BRANCHIOSTEGUS SEMIFASCIATUS</i>	TIS	AMADAI	بقل الماء	Tile zèbre	Zebre tilefish
<i>BROTULA BARBATA</i>	BRD	BERTORELLA	بروتيتلا	Brotule barbée	Bearded brotula
<i>CAMPOGRAMMA GLAYCOS</i>	VAD	LICHE	سمك القردل	Liche lirio	Vadigo
<i>CHELIDONICHTHYS LUCERNA</i>	GUU	GALLE	مرعب مصوت	Grondin perlon	Tub gurnard
<i>CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS</i>	BUA	SAR PLAT	بياض بومير	Sapater	Atlantic bumper
<i>CONGER CONGER</i>	COE	CANGRJO	أنقليس البحر الأوربي	Congre d'Europe	European conger
<i>CYMBIUM CYMBIUM</i>	YBC	CYMBIUM	خطم حلزوني	Volute trompe de cochon	Pig's snout volute
<i>CYNOGLOSSUS CADENATI</i>	YOI	LENGUA	سمك موسى الغاني	Sole langue du Ghana	Ghanaian tonguesole
<i>CARANX RHONCHUS</i>	HMY	CHINCHARD JAUNE	شاخور أصفر	Carangue jone	Scad, false scad, tenfinned horse mackerel
<i>DENTEX DENTEX</i>	DEC	RENKODAI	(بصااص) مسنن شائع	Denté commun	Common dentex
<i>DENTEX MACROPHthalmus</i>	DEL	CACHICHO	(بعلق) مسنن جاحظ	Denté à gros yeux	Large-eye dentex
<i>DENTEX</i> spp.	DEX	DANTEX	مسنن	Denté	Dentex
<i>DICENTRARCHUS PUNCTATUS</i>	SPU	BAILA	قاروص أرقط	Bar tacheté	Spotted seabass
<i>DICOLOGLOSSA CUNEATA</i>	CET	ACEDIA	صول إسفيني	Céteau	Wedge sole
<i>DIPLodus SARGUS</i>	SWA	SARGO	سرغوس	Sar commun	White seabream
<i>ENGRAULIS ENCRASICOLUS</i>	ANE	ANCHOVA	أنشوجة	Anchois	European anchovy

NOME SCIENTIFICO	CODICE_FAO	NOME COMMERCIALE	NOME ARABO	NOM FRANCESE	NOME INGLESE
<i>EPINEPHELUS AENEUS</i>	GPW	CHERNE	هامور أبيض	Mérou blanc	White grouper
<i>EPINEPHELUS COSTAE</i>	EPK	ABAE	هامور	Mérou badèche	Golden grouper, Alexandria seabass
<i>EPINEPHELUS GOREENSIS</i>	EEG	MEROU	هامور وردي	Mérou de Gorée	Dungat grouper
<i>EPINEPHELUS</i>	GPX	BADECH	هامور	Badech	Grouper
<i>ETHMALOSA FIMBRIATA</i>	BOA	OBO	سمكة الأوبو	Ethmalose d'Afrique	Bonga shad
<i>GERYON MARITEA</i>	GER	BOCA	سرطان البحر	Géryon Ouest-Africain	West African gryon
<i>HOLOTHURIS</i> spp.	HFT	CONCOMBRE	خيار البحر	Concombre de mer	Sea cucumber
<i>KATSUWONUS PELAMIS</i>	SKJ	LISTAO (BONITE)	بونيت مخطط البحر	Listao	Skipjack tuna
<i>LEPTOCHARIAS SMITHII</i>	CLL	CAZON	كلب البحر كبير الشفاه	Missole barbue	Barbeled houndshark
<i>LITHOGNATHUS MORMYRUS</i>	SSB	HERRERA	شعم مخطط	Marbré	Sand steenbras
<i>LIZA AURATA</i>	MGA	CABEZOTE	بوري ذهبان	Mulet doré	Golden grey mullet
<i>LOLIGO VULGARIS</i>	SQR	CALAMAR	حبار	Encornet	European squid
<i>LOPHIUS</i> spp.	MVA	RAPE	سمك عفريت البحر الافريقي	Baudroie africaine	Shortspine African angler
<i>MERLUCCIOUS</i> spp. (POLI et SENEGALENSIS)	HKE	MERLUSSA	نازلي شائع	Merlu	Hake
<i>MERLUCCIOUS MERLUCCIOUS</i>	HKE	MERLUSSA	نازلي شائع	Merlu	Hake
<i>MUGIL CEPHALUS</i>	MUF	HUEVAS	بوري كبير الرأس	Mulet à grosse tête	Flathead grey mullet
<i>MULLUS BARBATUS</i>	MUT	SALMONETTE	سلطان إبراهيم رملي	Rouget de vase	Red mullet
<i>MURAENA HELENA</i>	MMH	MORINA	مورينا	Morina	Morina
<i>MUSTELUS MUSTELUS</i>	SMD	TOLLO	كلب ناعم	Missole lisse	Smooth-hound
<i>OCTOPUS VULGARIS</i>	OCC	TAKO	أخطبوط	Pieuvre	Common octopus
<i>OMMASTREPHES BARTRAMI</i>	OFJ	POTA	الحبار المجنح	Encornet volant	Neon flying squid

NOME SCIENTIFICO	CODICE_FAO	NOME COMMERCIALE	NOME ARABO	NOM FRANCESE	NOME INGLESE
<i>ORCYNOPSIS UNICOLOR</i>	BOP	PALOMETE	تونة منبسطة	Palomète	Plain bonito
<i>PAGELLUS ACARNE</i>	SBA	BESUGO	مرجان أبو نقطة	Pageot acarne	Axillary seabream
<i>PAGELLUS BELLOTTII</i>	PAR	PAGEOT	مرجان أحمر	Pageot à tache rouge	Red pandora
<i>PALINURUS MAURITANICUS</i>	PSL	CABEZA LANGOSTA ROSE	جراد البحر الموريتاني	Langouste rose	Pink spiny lobster
<i>PANULIRUS REGIUS</i>	LOY	CABEZA LANGOSTA	جراد البحر الأخضر	Langouste royale	Royal spiny lobster
<i>PARAPENAEUS LONGIROSTRIS</i>	DPS	GAMBA	جمبري، قريدس وردي	Crevette rose du large	Deep-water rose shrimp
<i>SOLEA LASCARIS</i>	SOS	SOLLA	صول رملي	Sole	Flatfish
<i>PENAEUS KERATHURUS</i>	TGS	CAMARON	جمبري مخطط	Caramote	Caramote prawn
<i>PENAEUS NOTIALIS</i>	SOP	LANGOSTINO	جمبري وردي	Crevette rose du Sud	Southern pink shrimp
<i>PLECTORHINCHUS MEDITERRANEUS</i>	GBR	BURRO	مرجان المتوسط	Diagramme	Rubberlip grunt
<i>PENTANEMUS QUINQUARIUS</i>	PET	TROTA	القبطان الملكي	Capitaine royal	Royal threadfin
<i>POMADASYS spp.</i>	BGX	CROCUS	مرعب	Grondeur	Grunts
<i>POMADASYS INCISUS</i>	BGR	RONCADOR	قسطارة، مرعب ملون	Grondeur métis	Bastard grunt
<i>POMATOMUS SALTATRIX</i>	BLU	SALMON	غنبار، قروص مغربي، قاطع الخيط	Tassergal	Bluefish
<i>PSETTODES BELCHERI</i>	SOT	PERRO	الراقود، سمكة الترس	Turbot épineux tacheté	Spottail spiny turbot
<i>PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS</i>	PSS	CORVINATO	حصية الأذن	Otolithe	Casava croaker, captain fish
<i>PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNATHUS</i>	CKL	CAPITAIN	سمك القبطان	Otolithe gabo	Law croaker
<i>PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS</i>	PSS	CAPITAINE SENEG	حصية الأذن السنغالية	Otolithe sénégalais	Cassava croaker
<i>PSEUDOTOLITHUS TYPUS</i>	PTY	CAPITAINE TYPUS	حصية الأذن نانكا	Otolithe nanka	Longneck croaker
<i>RAJA spp.</i>	SKA	RAYA	راية	Pocheteaux et raies raja nca	Raja rays nei

NOME SCIENTIFICO	CODICE_FAO	NOME COMMERCIALE	NOME ARABO	NOM FRANCESE	NOME INGLESE
RHINOBATOS spp.	GUZ	GUIARE	سمكة القيثارة	Raie guitare	Guitarfish
SARDA SARDA	BON	PALAMIDA	غزال، البلاسيط المخطط	Bonite à dos rayé	Atlantic bonito
SARDINA PILCHARDUS	PIL	SARDINE	سردين أوربي	Sardine	Sardine, Pilchard
SARDINELLA AURITA	SAA	SARDINALLE	سردين مبروم	Allache	Round sardinella
SCOMBER JAPONICUS	MAS	MACKEREL	(اسقمري اسباني) (المكاريل)	Maquereau espagnol	Chub mackerel
SCORPAENA spp.	SCS	RASCACIO	هلوق	Rascasses nca	Scorpionfishes, rockfishes nei
SCYLLARUS ARCTUS	SCY	CIGALE	الزيز	Petite cigale	Lesser slipper lobster
SEPIA OFFICINALIS	CTC	MONGO	السبيدج	Seiche commune	Common cuttlefish
SERATHEREDON MELANOPTERON	TILAP	TILAPIA		Tilapia	Blackchin tilapia
SOLEA LASCARIS	SOS	PELUDA	سمك موسى الترابي	Sole-pole	Sand sole
SOLEA SENEGALENSIS	OAL	LENGUADO RUBIO	سمك اموسى السينغالي	Sole du Sénégal	Senegalese sole
SOLEA SOLEA	SOL	LENGUADO	سمك موسى الشائع	Sole commune	Sole
PAGRUS AURATUS	GSU	DORADA	قجاج	Dorade royale	Gilt-head bream
PAGRUS AURIGA	REA	ROKERA	قجاج مخطط	Pagre rayé	Redbanded seabream
PAGRUS PAGRUS	RPG	Pagre	قجاج الشائع	Pagre rouge	Red porgy
SPHYRAENA BARRACUDA	GBA	PICODA	زنجور البحر الكبير	Barracuda	Great barracuda
SPONDYLIOSOMA CANTHARUS	BRB	CHOPA	رئيس، مرجان رمادي	Dorade grise	Black seabream
SQUALUS ACANTHIAS	DGS	CANE	كلب البحر المختار	Aiguillat commun	Picked dogfish
STROMATEUS FIATOLA	BLB	FOULLA	زبيدة، السمك الأملس	Fiatole	Blue butterflyfish
SYNAPTURA CADENATI	YNY	LENGUADO TIGRE	سمك موسى المخطط	Sole-ruardon du Golfe	Guinean sole
THUNNUS OBESUS	BET	THON	تونة	Thon obèse(=Patudo)	Bigeye tuna
TRACHURUS TRACHURUS	HOM	CHINCHARD	شاخور أوربي	Chinchard d'Europe	Atlantic horse mackerel
TRACHURUS TRECAE	HMZ	CHINCHARD NOIR	شاخور أسود	Chinchard du Cunène	Cunene horse mackerel

NOME SCIENTIFICO	CODICE_FAO	NOME COMMERCIALE	NOME ARABO	NOM FRANCESE	NOME INGLESE
<i>TRICHIURUS LEPTURUS</i>	LHT	SABLE	سيف، حزام فضي	Poisson-sabre commun	Largehead hairtail
<i>UMBRINA</i> spp.	UBS	BOURROUGATO	البقلة	Ombrines nca	Drums nei
<i>URANOSCOPUS</i> spp.	URA	RATA	بومة	Uranoscopes	Stargazers
<i>ZENOPSIS CONCHIFER</i>	JOS	PLATIDA	دجاجة الماء الفضية	Saint Pierre argenté	Silvery John dory
<i>ZEUS FABER MAURITANICUS</i>	JOD	PIETRO	دجاجة الماء الذهبية	Saint Pierre	John dory
<i>SARDINELLA MADERNIS</i>	SAE			Sardinelle plate	
<i>BRAMA BRAMA</i>	POA	palomete		Grande castagnole	Atlantic pomfret
<i>PSEUDUPANAEUS PRAYENSIS</i>	GOA	Salmonete		Rouget	Goatfish
<i>SCHEDOPHILUS OVALIS</i>	HDV	Choupa	سمك أسود امبراطوري	Rouffe impérial	Imperial blackfish
<i>SPARUS CAERULEOSTICTUS</i>	BSC	Daurade rose		Pagre à points bleus	Gilt-head
AUTRES CALMARS					
AUTRES SEICHES					
AUTRES POISSONS DÉMERSAUX					
AUTRES POISSONS PÉLAGIQUES					
AUTRES CRUSTACÉS					
AUTRES MOLLUSQUES					

Appendice 5

LEGISLAZIONE (*) IN VIGORE SULLE TAGLIE MINIME DELLE CATTURE DETENUTE A BORDO

«Sezione III: Taglie e pesi minimi delle specie»

1. Le dimensioni minime delle specie devono essere misurate:

- a) per i pesci, dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale);
- b) per i cefalopodi, prendendo in considerazione la sola lunghezza del corpo (mantello) senza tentacoli;
- c) per i crostacei, dalla punta del rostro all'estremità della coda.

La punta del rostro corrisponde al prolungamento del carapace che si trova nella parte anteriore mediana del cefalotorace. Per l'aragosta di fondale deve essere scelto come punto di riferimento il centro della parte concava del carapace situata tra i due corni frontali.

2. Le taglie e i pesi minimi dei pesci di mare, dei cefalopodi e dei crostacei di cui è autorizzata la pesca sono i seguenti:

a) per i pesci di mare:

Alaccia (<i>Sardinella aurita</i> e <i>Sardinella maderensis</i>)	18 cm
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	16 cm
Suro e sugarello (<i>Trachurus</i> spp.)	19 cm
Sugarotto (<i>Decapturus rhonchus</i>)	19 cm
Sgombro (<i>Scomber japonicus</i>)	25 cm
Orata (<i>Sparus auratus</i>)	20 cm
Pagro azzurro, pagro (<i>Sparus coeruleostictus</i>)	23 cm
Pagro reale (<i>Sparus auriga</i>), pagro mediterraneo (<i>Sparus pagrus</i>)	23 cm
Dentice (<i>Dentex</i> spp.)	15 cm
Pagello rosso (<i>Pagellus bellottii</i>), pagello mafrone (<i>Pagellus acarne</i>)	19 cm
Pesce burro (<i>Plectorhynchus mediterraneus</i>)	25 cm
Cernia nera	25 cm
Corvina (<i>Sciana umbra</i>)	25 cm
Ombrina boccadoro (<i>Argirosomus regius</i>) e ombrina bianca (<i>Pseudolithus senegalensis</i>)	70 cm
Cernie (<i>Epinephelus</i> spp.)	40 cm
Pesce serra (<i>Pomatomus saltator</i>)	30 cm
Triglia dentata (<i>Pseudupeneus prayensis</i>)	17 cm
Cefalo (<i>Mugil</i> spp.)	20 cm
Palombo (<i>Mustellus mustellus</i> , <i>Leptocharias smithi</i>)	60 cm
Spigola macchiata (<i>Dicentrarchus punctatus</i>)	20 cm
Cinoglossidi (<i>Cynoglossus canariensis</i> , <i>Cynoglossus monodi</i>)	20 cm
Cinoglossidi (<i>Cynoglossus cadenati</i> , <i>Cynoglossus senegalensis</i>)	30 cm
Nasello (<i>Merluccius</i> spp.)	30 cm

(*) Rif. decreto 2015-159 del 1° ottobre 2015 recante applicazione del codice delle attività di pesca.

b) per i cefalopodi:

Polpo (<i>Octopus vulgaris</i>)	500 gr (eviscerato)
Calamaro (<i>Loligo vulgaris</i>)	13 cm
Seppia (<i>Sepia officinalis</i>)	13 cm
Seppiola (<i>Sepia bertheloti</i>)	7 cm

c) per i crostacei:

Aragosta verde (<i>Panulirus regius</i>)	21 cm
Aragosta di fondale (<i>Palinurus mauritanicus</i>)	23 cm
Gambero rosa mediterraneo (<i>Parapeneus longirostris</i>)	6 cm
Granchio rosso di fondale (<i>Geryon maritae</i>)	6 cm
Mazzancolla rosa o gambero imperiale (<i>Penaeus notialis</i> , <i>Penaeus kerathurus</i>)	massimo 200 esemplari/kg

L'elenco di cui al punto 2 può essere riveduto al fine di armonizzare le taglie minime a livello regionale.

Appendice 6

ELENCO DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TASSI DI CONVERSIONE DA APPLICARE AI PRODOTTI FINITI DELLA PESCA OTTENUTI PER TRASFORMAZIONE A BORDO DEI PESCHERECCI DA TRAINO

Produzione	Metodo di trattamento	Tasso di conversione
Naselli		
Decapitati, eviscerati	Taglio manuale o meccanico	1,510
Alacce		
Decapitate	Taglio manuale	1,416
Decapitate, eviscerate	Taglio manuale	1,675
Decapitate, eviscerate	Taglio meccanico	1,795
Sgombri		
Decapitati	Taglio manuale	1,406
Decapitati, eviscerati	Taglio manuale	1,582
Decapitati	Taglio meccanico	1,445
Decapitati, eviscerati	Taglio meccanico	1,661
Pesci sciabola		
Decapitati, eviscerati	Taglio manuale	1,323
Tranci	Taglio manuale	1,340
Decapitati, eviscerati (taglio speciale)	Taglio manuale	1,473
Sardine		
Decapitate	Taglio manuale	1,416
Decapitate, eviscerate	Taglio manuale	1,704
Decapitate, eviscerate	Taglio meccanico	1,828
Sugarelli		
Decapitati	Taglio manuale	1,570
Decapitati	Taglio meccanico	1,634
Decapitati, eviscerati	Taglio manuale	1,862
Decapitati, eviscerati	Taglio meccanico	1,953

NB: per la trasformazione di pesce in farina il tasso di conversione adottato è di 5,5 tonnellate di pesce fresco per 1 tonnellata di farina.

Appendice 7

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS ALLA MAURITANIA

RAPPORTO DI POSIZIONE

1. La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona di pesca è identificata con il codice «ENTRY». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», a eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona di pesca, che viene identificata con il codice «EXIT».
2. Oltre ai dati di cui sopra, il CCP mauritano deve essere in grado di ricevere le diverse segnalazioni VMS e le informazioni elencate di seguito:

Tipo di messaggio	Codice indicativo	Commenti
Perdita del segnale GNSS	GPS_LOSS (Lost of GPS signal)	Messaggio inviato quando il modulo GNSS del terminale VMS non è riuscito a ottenere una posizione GNSS
Recupero del segnale GNSS	GPS_RECOVERY (Signal GPS is Back)	Messaggio inviato quando il modulo GNSS del terminale VMS riesce a ottenere una posizione GNSS dopo un GPS_LOSS
Alimentazione esterna ON	POWER_UP (Reconnected from main power)	Messaggio inviato quando si accende l'alimentatore esterno
Alimentazione esterna OFF	POWER_DOWN (disconnected from main power)	Messaggio inviato quando l'alimentatore esterno è spento e il terminale VMS è alimentato a batteria
Fine del funzionamento della modalità «batteria»	LAST_ON_BATTERY (Battery Fault)	Messaggio inviato subito prima dell'arresto del terminale VMS quando la batteria è scarica
Richiesta di posizione attuale (polling)	PING	Risposta a una richiesta di invio di posizione attuale del terminale VMS (polling)
Posizioni conservate durante la perdita di rete	DATALOGGER	Messaggio inviato durante il recupero della rete satellitare. Contiene i rapporti di posizione conservati durante il lasso di tempo in cui la rete è stata persa
Allarme intrusione	INTRUSION	Messaggio inviato quando la porta del terminale VMS è aperta
Segnale di disconnessione cavo	DOME DISMOUNTING	Messaggio inviato quando il cavo che collega la porta alla cassetta di giunzione è disconnesso

Appendice 8

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE ERS USO DELLA NORMA UN/FLUX E DELLA RETE UE/FLUX

1. Per scambiare le posizioni delle navi, i giornali di pesca elettronici e i dati delle autorizzazioni di pesca, le parti concordano di passare, in un secondo tempo, dalla norma ERS 3.1 alla norma UN/FLUX (*United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange*, Protocollo universale delle Nazioni Unite per lo scambio di dati riguardanti la pesca) e alla rete di scambio UE FLUX.
 2. Le modifiche apportate alla norma UN/FLUX sono attuate entro un termine definito dalla commissione mista sulla base delle disposizioni tecniche fornite dalla Commissione europea, se del caso mediante scambio di lettere.
 3. Le modalità di attuazione dei diversi scambi elettronici sono stabilite, se necessario, in un documento di attuazione elaborato dalla Commissione europea e convalidato dalla commissione mista.
 4. Per ogni componente (posizioni, giornali di pesca, autorizzazioni) si possono applicare misure transitorie fino al passaggio alla norma UN/FLUX. Le autorità mauritane stabiliscono il periodo necessario per tale transizione, tenendo conto degli eventuali vincoli tecnici. Esse definiscono il periodo di prova previsto prima del passaggio all'uso effettivo della norma UN/FLUX. Non appena completate le prove con esito positivo, le parti stabiliscono quanto prima di comune accordo, in sede di commissione mista o mediante scambio di lettere, una data effettiva di applicazione.
-

Appendice 9

RAPPORTO DELL'OSSERVATORE SCIENTIFICO

Nome dell'osservatore:

Nave: Nazionalità:

Numero e porto di immatricolazione:

Marcatura di identificazione:, stazza: GT, potenza: CV

Licenza: n: Tipo:

Nome del comandante: Nazionalità:

Imbarco dell'osservatore: data:, porto:

Sbarco dell'osservatore: data:, porto:

Tecnica di pesca autorizzata

Attrezzi utilizzati:

Apertura di maglia e/o dimensioni:

Zone di pesca frequentate:

Distanza dalla costa:

Numero di marittimi mauritani imbarcati:

Dichiarazione di entrata / / e di uscita / / dalla zona di pesca

Stima dell'osservatore

Produzione globale (kg):, dichiarata nel giornale di pesca/giornale di bordo:

Catture accessorie: specie, percentuale stimata: %

Rigetti: Specie:, quantità (kg):

Specie detenute a bordo						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Quantità (kg)						
---------------	--	--	--	--	--	--

Specie detenute a bordo						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Quantità (kg)						
---------------	--	--	--	--	--	--

Constatazioni dell'osservatore:

Natura della constatazione	Data	Posizione
----------------------------	------	-----------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Osservazioni dell'osservatore (generali):

.....

.....

.....

Fatto a, il

Firma dell'osservatore

Osservazioni del comandante

.....

.....

.....

Copia del rapporto ricevuta il Firma del comandante

Rapporto trasmesso a

Qualifica:

Appendice 10

COORDINATE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELL'UNIONE E DELLA MAURITANIA

I dati di contatto delle istituzioni elencate di seguito saranno comunicati dalle parti in occasione della prima riunione della commissione mista.

UNIONE

- Commissione europea – Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca (DG MARE)
- Delegazione dell'Unione europea – Nouakchott (Mauritania)

MAURITANIA

- Ministero della Pesca e dell'economia marittima
 - Guardia costiera mauritana
 - Direzioni marittime regionali
-

Appendice 11

IMBARCO DI MARITTIMI MAURITANI

1. Numero di marittimi mauritani da imbarcare

1.1. Il numero minimo di marittimi mauritani da imbarcare conformemente al capo IX, punto 1, dell'allegato I è il seguente:

- a) tonniere con reti a circuizione: un (1) marittimo per nave;
- b) tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari: tre (3) marittimi per nave;
- c) per le navi adibite alla pesca dei gamberetti e di specie demersali: il 60 % dell'equipaggio arrotondato per difetto; gli ufficiali (comandante della nave, vicecomandante o comandante costiero, assistente di macchina e primo ufficiale di macchina) non sono compresi nel computo;
- d) per tutti i pescherecci da traino per la pesca pelagica: il 60 % del personale adibito a funzioni di produzione (trasformazione, imballaggio e congelamento), come indicato nel ruolo di equipaggio debitamente vistato dall'autorità competente dello Stato di bandiera. Dei due osservatori che devono essere imbarcati, uno è detratto dal numero minimo di marittimi mauritani;
- e) su richiesta delle autorità mauritane, è incoraggiato l'imbarco di ufficiali mauritani tirocinanti a sostegno della politica di formazione e qualificazione condotta dal ministero. Se il proprietario del peschereccio imbarca ufficiali mauritani tirocinanti, il loro numero è detratto dal numero minimo di marittimi mauritani prescritto conformemente alle lettere da a) a d).

1.2. Il proprietario di un peschereccio di cui al punto 1.3, lettera d), è autorizzato ad avvalersi del numero prescritto di marittimi mauritani secondo un sistema di rotazione a bordo/a terra documentato e pianificato con l'autorità marittima che gli consenta di gestire la propria imbarcazione in modo efficace e responsabile, nel rispetto delle misure adottate dallo Stato di bandiera in virtù della legislazione nazionale e conformemente al diritto dell'Unione.

1.3. A norma del capo IX, punto 4, dell'allegato I, il comandante registra i marittimi che lavorano a bordo della sua nave in un ruolo di equipaggio recante la sua firma o quella di un'altra persona da lui stesso autorizzata. Il ruolo di equipaggio è tenuto aggiornato e comprende, per ciascun marittimo, i seguenti dati minimi:

- a) grado o funzione;
- b) nazionalità;
- c) data e luogo di nascita;
- d) tipo e numero di documento di identità.

1.4. Il controllo dell'osservanza degli obblighi stabiliti al punto 1 è effettuato sulla base del ruolo di equipaggio della nave dell'Unione al momento dell'ispezione, quale elaborato e firmato dal comandante o da qualsiasi altra persona da questo autorizzata.

2. Condizioni di accesso dei marittimi mauritani alle navi dell'Unione

2.1 Il ministero provvede affinché l'elenco di cui al capo IX, punto 2, dell'allegato I precisi per ciascun marittimo almeno i seguenti dati: nome e cognome, data e luogo di nascita, qualifiche e documenti in relazione al suo status di marittimo e alla sua esperienza.

2.2 Il ministero provvede affinché ciascun marittimo incluso nell'elenco di cui al capo IX, punto 2, dell'allegato I soddisfi almeno i seguenti requisiti:

- a) abbia familiarità con la terminologia di base riguardante la sicurezza in una delle seguenti lingue di lavoro: francese, spagnolo o inglese;
- b) sia in possesso di un passaporto mauritano in corso di validità;
- c) sia in possesso di un libretto di navigazione mauritano in corso di validità o di un documento equivalente;

- d) sia titolare e in possesso di un certificato in corso di validità che ne attesti la frequenza di una formazione sulla sicurezza in mare per equipaggi di pescherecci conformemente alle norme internazionali vigenti, in particolare la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW-F) sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia;
- e) sia in possesso di un certificato medico in corso di validità che ne attesti l'idoneità a svolgere le proprie funzioni a bordo del peschereccio e l'assenza di malattie contagiose o di altri disturbi che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute di altre persone a bordo. L'esame medico deve essere effettuato conformemente alle norme internazionali vigenti e comprendere esami radiologici per la tubercolosi;
- f) sia in possesso di documenti che possano essere allegati al libretto o al documento di cui al punto 2.2, lettera c), e che ne descrivano dettagliatamente le competenze acquisite, indicando, per ciascun peschereccio su cui ha lavorato, il nome e il tipo di peschereccio, il grado o la funzione esercitata e la durata della permanenza a bordo;
- g) sia in possesso di un certificato attestante la conoscenza di una delle lingue di cui alla lettera a);
- h) sia in possesso di un originale del contratto di lavoro di marittimo debitamente firmato;
- i) sia in possesso di qualunque altro documento richiesto dallo Stato di bandiera o dal proprietario del peschereccio.

2.3. Ogni documento di cui al punto 2.2, lettere da c) a i), è redatto nella o nelle lingue ufficiali della Mauritania o del paese di rilascio ed è accompagnato da una traduzione in inglese.

2.4. Conformemente alle norme internazionali vigenti, ogni documento di cui al punto 2.2, lettere da c) a i), è considerato valido solo se è pienamente conforme al punto 2.3, se è stato debitamente firmato, se non è scaduto al momento dell'imbarco e se lo Stato di bandiera del peschereccio garantisce che la formazione o l'esame per cui è stato rilasciato soddisfa pienamente le condizioni stabilite dallo Stato di bandiera.

A tal fine la Mauritania autorizza i funzionari designati dallo Stato di bandiera a procedere, sul suo territorio, alle valutazioni e alle verifiche necessarie. Conformemente al principio di leale cooperazione, gli Stati membri dell'Unione cooperano tra loro nell'espletamento dei compiti derivanti dal presente paragrafo al fine di alleggerire l'onere amministrativo per la Mauritania.

2.5 I marittimi mauritani presentano al comandante i documenti di cui al punto 2.2 su sua richiesta a fini di controllo. Il comandante è autorizzato a conservare copie dei suddetti documenti a fini amministrativi.

2.6 il proprietario di una nave dell'Unione o il comandante che agisce in suo nome ha il diritto di negare l'autorizzazione di imbarco a un marittimo mauritano che non soddisfi i requisiti stabiliti ai punti da 2.2 a 2.4.

3. Contratti di lavoro dei marittimi mauritani

Tali contratti devono indicare almeno quanto segue:

- a) il cognome e il nome/i nomi del marittimo, la data di nascita o l'età e il luogo di nascita;
- b) il luogo e la data in cui è stato stipulato il contratto;
- c) il nome del peschereccio o dei pescherecci e il numero di immatricolazione del peschereccio o dei pescherecci a bordo del quale o dei quali il pescatore si impegna a lavorare;
- d) il nome del datore di lavoro o dell'armatore del peschereccio o di un'altra parte del contratto;
- e) la funzione per la quale il pescatore è impiegato o assunto;
- f) se possibile, il luogo e la data in cui il pescatore è tenuto a presentarsi a bordo per prendere servizio;

- g) l'importo del salario del marittimo o, se è retribuito a percentuale, l'importo della sua parte e il metodo di calcolo di quest'ultima oppure, in caso di sistema retributivo misto, l'importo del salario, la percentuale che costituisce la sua parte e il metodo di calcolo di quest'ultima, nonché l'eventuale salario minimo convenuto;
- h) la data di scadenza del contratto e le relative condizioni, vale a dire:
 - i) se il contratto è a tempo determinato, la data di scadenza;
 - ii) se il contratto è stato sottoscritto per la durata del viaggio, il porto di destinazione concordato per la risoluzione del contratto e l'indicazione del periodo entro il quale il pescatore è svincolato dal contratto dopo l'arrivo a destinazione;
 - iii) se il contratto è stato sottoscritto per un periodo indeterminato, le condizioni di risoluzione per ciascuna Parte e il periodo di preavviso prescritto, a condizione che tale periodo non sia più breve per il datore di lavoro, l'armatore del peschereccio o un'altra parte che per il pescatore;
- i) la protezione in caso di malattia, infortunio o decesso del pescatore connessi al servizio prestato;
- j) la durata delle ferie annuali retribuite oppure la formula usata per calcolarle, se applicabile;
- k) le prestazioni sanitarie e di sicurezza sociale che il datore di lavoro, l'armatore del peschereccio o un'altra parte del contratto di lavoro deve fornire al pescatore, a seconda dei casi;
- l) il diritto del pescatore al rimpatrio;
- m) il riferimento all'eventuale contratto collettivo;
- n) i periodi di riposo minimi.

4. Informazioni da trasmettere al ministero

- 4.1. Ogni Stato di bandiera membro dell'Unione comunica al ministero, attraverso un elenco elaborato e gestito dall'Unione, il nome della sua autorità competente di cui al punto 2.4.
 - 4.2. Tenuto conto del punto 2.2, lettere d) e h), lo Stato di bandiera comunica debitamente al ministero, tramite l'Unione, le proprie esigenze per quanto riguarda eventuali documenti supplementari richiesti ai marittimi imbarcati o ingaggiati a bordo di navi battenti la sua bandiera.
 - 4.3. Il proprietario del peschereccio o il raccomandatario che agisce in suo nome informa il ministero in merito all'imbarco dei marittimi mauritani a bordo della sua nave trasmettendo il ruolo di equipaggio di cui al punto 1.3.
 - 4.4. Al ricevimento delle informazioni di cui al punto 4.3 il ministero trasmette una ricevuta firmata al proprietario del peschereccio o al raccomandatario che agisce in suo nome.
 - 4.5. Il proprietario del peschereccio o il raccomandatario che agisce in suo nome invia una copia del contratto di lavoro del marittimo direttamente al ministero entro un termine di due mesi dalla firma.
 - 4.6. Al ricevimento della copia del contratto di lavoro del marittimo, conformemente al punto 4.5 il ministero trasmette una ricevuta firmata al proprietario del peschereccio o al raccomandatario che agisce in suo nome.
-